



CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

# RELAZIONE ANNUALE 1997



EZ/58  
1997



BIBLIOTHEQUE

CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Professione di G.C. Rodríguez Iglesias,  
Presidente della Corte

**RELAZIONE ANNUALE**  
**1997**

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A - L'attività della Corte di giustizia nel 1997  
(di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte)

B - Compendio dell'attività della Corte di giustizia

1. Membri della Corte di giustizia

2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 1997

del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

delle Comunità europee

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Lussemburgo, 1998

A - L'attività del Tribunale di primo grado nel 1997  
(di A. Saggio, Presidente del Tribunale)

B - Composizione del Tribunale di primo grado

1. Membri del Tribunale di primo grado

BIBLIOTHEQUE COUR DE JUSTICE DES C.E.



3 1604 00372754 4

CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITA EUROPEE

RELAZIONE ANNUALE

Corte di giustizia delle Comunità europee  
L-2925 Lussemburgo  
Telefono: (352) 4303-1  
Telex cancelleria: 2510 CURIA LU  
Indirizzo telegrafico: CURIA  
Telefax Corte: (352) 4303-2600  
Telefax servizio informazione: (352) 4303-2500

Tribunale di primo grado delle Comunità europee  
L-2925 Lussemburgo  
Telefono: (352) 4303-1  
Telefax Tribunale: (352) 4303-2100

Chiusura redazionale: 8 febbraio 1998

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999  
ISBN 92-829-0387-7

© Comunità europee, 1999  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Italy

Indice  
3. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 1997  
3. Ordini protocollari  
Prefazione di G.C. Rodríguez Iglesias,  
Presidente della Corte . . . . . 7

Capitolo I

La Corte di giustizia delle Comunità europee

A – L'attività della Corte di giustizia nel 1997  
(di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte) . . . . . 11  
B – Composizione della Corte di giustizia . . . . . 41  
1. Membri della Corte di giustizia . . . . . 43  
2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia  
nel 1997 . . . . . 51  
3. Ordini protocollari . . . . . 53

Capitolo II

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

A – L'attività del Tribunale di primo grado nel 1997  
(di A. Saggio, Presidente del Tribunale) . . . . . 59  
B – Composizione del Tribunale di primo grado . . . . . 93  
1. Membri del Tribunale di primo grado . . . . . 95

2. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 1997 . . . . .	101
3. Ordini protocollari . . . . .	103

### Capitolo III

#### Incontri e visite

A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1997 . . . . .	109
B – Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1997 . . . . .	115
C – Udienze solenni nel 1997 . . . . .	117

### Capitolo IV

#### Indici e statistiche

A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia . . . . .	121
1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1997 . . . . .	121
2. Statistiche giudiziarie . . . . .	165
B – Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado . . . . .	187
1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1997 . . . . .	187
2. Statistiche giudiziarie . . . . .	209

### Capitolo V

#### PREFAZIONE

#### I giudici nazionali e il diritto comunitario

A – Attività dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario . . . . .	225
B – Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali . . . . .	227

### Capitolo VI

#### Informazioni generali

A – Pubblicazioni e banche dati . . . . .	233
B – Amministrazione: organigramma sintetico . . . . .	241

## PREFAZIONE

di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte

Il 1997 ha visto la conclusione della Conferenza intergovernativa e la firma del Trattato di Amsterdam, che costituisce una nuova pietra miliare nella costruzione comunitaria. La Corte di giustizia aveva seguito con interesse i preparativi di questa riforma e vi aveva contribuito inviando una relazione al gruppo di riflessione incaricato di tali preparativi.

Certo, non tutto quanto auspicato dalla Corte, in particolare la domanda di uno snellimento della procedura di modifica del suo regolamento di procedura, è stato esaudito. Tuttavia il messaggio essenziale della Corte, relativo alla preservazione della funzione e delle prerogative degli organi giurisdizionali nell'ambito della comunità di diritto che la Comunità europea costituisce, è stato pienamente recepito. Peraltro, il nuovo Trattato prevede l'attribuzione alla Corte di maggiori competenze, in particolare nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e sulle questioni di visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone.

La presente Relazione annuale si propone di fornire una breve sintesi dei lavori della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nel corso del 1997.

Il documento offre al lettore una panoramica di dodici mesi di attività con il ritardo che ciò comporta, ma anche con un opportuno distacco dall'immediatezza degli eventi.

Esso costituisce pertanto, spero, un utile contributo alla diffusione rapida della giurisprudenza, alla quale la Corte ha ancora dedicato numerosi sforzi durante l'anno trascorso.

A tal riguardo il 1997 è stato incontestabilmente collocato sotto il segno delle lettere *www.curia.eu.int*, che costituiscono l'indirizzo Internet della Corte. Infatti, l'uso dello strumento Internet, del quale la Corte di giustizia aveva cominciato ad avvalersi nel 1996, ha conosciuto un vero e proprio boom durante il periodo cui si riferisce la presente Relazione. Già nell'ottobre 1996 la Corte disponeva della propria pagina su Internet all'interno del sito Europa, nella quale figuravano in particolare informazioni generali sull'istituzione e sull'attività della Corte di

giustizia e del Tribunale di primo grado. Un importante passo in avanti è stato compiuto nel corso dell'estate 1997, mettendo a disposizione il testo integrale delle sentenze il giorno stesso della pronuncia (ad eccezione, per il momento, delle sentenze in materia di pubblico impiego comunitario), generalmente in tutte le versioni linguistiche.

Le possibilità di accesso in tempo reale alla giurisprudenza comunitaria da parte degli ambienti giuridici e più in generale dei cittadini comunitari sono state così moltiplicate. Il numero di consultazioni di cui il sito della Corte costituisce oggetto — oltre una decina di migliaia ogni mese — attesta del resto l'utilità di questo nuovo veicolo di diffusione della giurisprudenza.

La fase successiva di questo sforzo di diffusione consisterà nel mettere a disposizione degli utenti sul sito della Corte le conclusioni degli avvocati generali e le sentenze del Tribunale in materia di pubblico impiego comunitario.

## La Corte di giustizia delle Comunità europee

Il conseguimento pervenimento della qualità e della rapidità nella trattazione delle cause che sono ad esse sottoposte rimane al centro delle preoccupazioni della Corte di giustizia. Insieme a questo duplice obiettivo si è articolata la sua attività durante tutto il 1997.

La ricerca di una maggiore efficacia nel funzionamento della Corte non può tuttavia prescindere dai vincoli normativi e materiali nei quali si inserisce questo funzionamento. A tal riguardo non è privo di interesse descrivere a grandi linee, a titolo di premessa alla storia delle principali sentenze pronunciate nel 1997, le tappe fondamentali della trattazione di una causa dinanzi alla Corte.

Prescindendo dagli incidenti processuali che possono macchiare il loro percorso, le cause che sono portate dinanzi alla Corte di giustizia devono infatti attraversare numerosi fasi procedurali, così come sono disciplinate dalla normativa comunitaria, prima di poter dar luogo ad un'ordinanza o ad un' sentenza che ponga fine ad essa. Una causa nuova che perviene alla Corte comincia infatti tutto oggetto di una fase scritta, che consente alle parti e a taluni interessati di presentare le loro osservazioni. In particolare, per i procedimenti pregiudiziali, tutti gli Stati membri





## A – L'attività della Corte di giustizia nel 1997

(di G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente della Corte)

Il concomitante perseguimento della qualità e della rapidità nella trattazione delle cause che sono ad essa sottoposte rimane al centro delle preoccupazioni della Corte di giustizia. Intorno a questo duplice obiettivo si è articolata la sua attività durante tutto il 1997.

La ricerca di una maggiore efficacia nel funzionamento della Corte non può tuttavia prescindere dai vincoli normativi e materiali nei quali si inserisce questo funzionamento. A tal riguardo non è privo di interesse descrivere a grandi linee, a titolo di premessa alla sintesi delle principali sentenze pronunciate nel 1997, la tappe fondamentali della trattazione di una causa dinanzi alla Corte.

Prescindendo dagli incidenti processuali che possono ostacolare il loro percorso, le cause che sono portate dinanzi alla Corte di giustizia devono infatti attraversare numerose fasi procedurali, così come sono disciplinate dalla normativa esistente, prima di poter dar luogo ad una sentenza o ad un'ordinanza che pone fine ad esse. Una causa nuova che perviene alla Corte costituisce innanzi tutto oggetto di una fase scritta, che consente alle parti e a taluni interessati di presentare le loro osservazioni. In particolare, per i procedimenti pregiudiziali, tutti gli Stati membri possono depositare osservazioni presso la Corte. Tutti i documenti della fase scritta del procedimento vengono poi tradotti. Il giudice che è stato incaricato di preparare la causa può allora iniziare l'esame del fascicolo, il che consente poi alla Corte di rimettere la causa ad un collegio giudicante scelto in funzione dell'importanza della causa e, salvo che si decida di non procedere alla fase orale del procedimento, stabilire una data per le difese orali. Una volta sentite le osservazioni orali delle parti, l'avvocato generale incaricato della causa prepara le sue conclusioni e, dopo che queste sono state pronunciate, la causa passa in deliberazione. Dopo la deliberazione la decisione adottata viene tradotta in tutte le lingue ufficiali, il che consente infine di pervenire alla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza. In totale saranno trascorsi circa venti mesi, buona parte dei quali saranno stati dedicati alle varie traduzioni degli atti processuali richieste dalle norme vigenti.

Raccogliendo il frutto degli sforzi intrapresi, che hanno riguardato ciascuna di dette fasi del procedimento, nel 1997 la Corte è pervenuta ad accrescere in maniera rilevante il numero delle sue sentenze e ordinanze risolutive di cause. Essa ha infatti pronunciato 242 sentenze (contro 193 nel 1996) e 135 ordinanze, definendo così 456 cause in dodici mesi.

Il numero di cause concluse nel 1997 risulta leggermente superiore a quello delle cause promosse durante lo stesso periodo (445 cause nuove nel 1997). Il numero di cause pendenti ammontava a 683 alla fine di questo periodo.

Per quanto riguarda il contributo rispettivo dei vari collegi giudicanti, si rileverà che un numero sempre maggiore di cause viene attualmente trattato da sezioni, anche se un numero rilevante di sentenze continua ad essere emesso dal plenum, che definisce le cause più importanti.

Per quanto riguarda le cause nuove promosse nel 1997, le domande di pronuncia pregiudiziale costituiscono sempre la maggioranza (239 su un totale di 445).

Le cause nuove sottoposte alla Corte rientrano per la maggior parte nei settori dell'agricoltura (64 cause), della libera circolazione delle persone (50), dell'ambiente e della tutela dei consumatori (42), della fiscalità (36), del ravvicinamento delle legislazioni (38), della libera circolazione delle merci (28), della politica sociale (26) e della concorrenza (24).

Si rileverà infine che nel periodo di cui trattasi diverse modifiche minori sono state apportate al regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 1).

Sulla base di una selezione necessariamente incompleta, i principali precetti della giurisprudenza della Corte per il 1997 sono sintetizzati nelle pagine che seguono.

Diverse sentenze pronunciate nel 1997 contengono precisazioni interessanti relativamente a taluni *procedimenti* seguiti dinanzi alla Corte, in particolare il procedimento pregiudiziale, il ricorso ed il procedimento sommario.

Tenendo in mente l'obiettivo di salvaguardia dell'interpretazione uniforme del diritto comunitario, che costituisce la ragion d'essere di questo procedimento, la Corte ha chiarito la portata del meccanismo del *rinvio pregiudiziale* previsto all'art. 177 del Trattato CE. Essa ha pertanto dichiarato di essere competente ad interpretare il diritto comunitario, anche qualora quest'ultimo non disciplini direttamente la situazione puramente interna in discussione dinanzi al giudice nazionale, nel caso in cui il legislatore nazionale abbia deciso, all'atto della trasposizione in diritto nazionale delle disposizioni di una direttiva, di applicare lo stesso trattamento alle situazioni puramente interne e a quelle disciplinate dalla direttiva, modellando la normativa nazionale sul diritto comunitario (sentenza 17 luglio 1997, causa C-28/95, *Leur-Bloem*, Racc. pag. I-4161, punto 34). Infatti, secondo la Corte, quando una normativa nazionale per le soluzioni che apporta

a situazioni puramente interne si conforma a quelle adottate in diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, le disposizioni o le nozioni mutuata dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui devono essere applicate (sentenza *Leur-Bloem*, soprammenzionata, e sentenza 17 luglio 1997, causa C-130/95, *Giloy*, Racc. pag. I-4291). In tale contesto, facendo riferimento al principio di collaborazione che presiede ai suoi rapporti con i giudici nazionali, la Corte ha confermato che spetta a questi ultimi valutare la portata esatta del rinvio al diritto comunitario operato dal loro diritto nazionale, a meno che non sia manifesto che il diritto comunitario non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie.

Anche la nozione di *giudice* di cui all'art. 177 del Trattato ha costituito oggetto di due importanti sentenze nel 1997. Il modo in cui la Corte ha esaminato, nella sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, *Dorsch Consult* (Racc. pag. I-4961), se la Commissione federale tedesca per la sorveglianza sulle aggiudicazioni di appalti (*Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes*) dovesse essere considerata un giudice ai sensi dell'art. 177 è ricco di precetti generali. La Corte ha infatti proceduto a questo esame analizzando le caratteristiche dell'intervento della Commissione federale «nell'ambito del procedimento» che aveva dato luogo alla questione pregiudiziale. L'analisi della natura dell'organo di cui trattasi è stata quindi effettuata tenendo conto della funzione che esso esercita. La Corte ha poi ricordato che, per valutare se l'organo che ha disposto il rinvio possieda le caratteristiche di giudice ai sensi dell'art. 177 — questione unicamente di diritto comunitario — essa tiene conto di un insieme di elementi, quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento e il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e sia indipendente. Effettuando un'analisi globale, la Corte si è astenuta dal porre l'accento su taluni di questi elementi in particolare. Essa ha segnatamente ricordato che il requisito del procedimento in contraddittorio non costituisce un criterio assoluto.

La Corte ha anche esaminato la natura di giudice, ai sensi dell'art. 177, della Corte del Benelux istituita con un trattato del 1965 tra il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi e alla quale sono sottoposte, con rinvio pregiudiziale dei giudici di questi Stati, questioni relative all'interpretazione della legge uniforme del Benelux sui marchi d'impresa. La Corte suprema (*Hoge Raad*) dei Paesi Bassi le aveva chiesto chi, tra essa stessa e la Corte di giustizia del Benelux, fosse tenuta a sottoporre una questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto comunitario alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, ultimo comma (sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Racc. pag. I-6013). Considerando

l'obiettivo dell'art. 177, che è di salvaguardare l'uniformità dell'interpretazione del diritto comunitario, la Corte ha ritenuto che la Corte del Benelux, tenuto conto della natura delle sue funzioni, potesse sottoporle questioni pregiudiziali. Peraltro, poiché non è previsto alcun rimedio giurisdizionale avverso le decisioni di organi giurisdizionali quali la Corte del Benelux o lo Hoge Raad, la Corte ha considerato che l'ultimo comma dell'art. 177 si riferisca ad entrambi. Essa ha precisato, tuttavia, che l'obbligo di adire la Corte può essere privato della sua causa e, quindi, del suo contenuto qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad una questione che sia già stata decisa in via pregiudiziale nell'ambito della stessa causa dinanzi al giudice nazionale. Nel caso di specie lo Hoge Raad poteva quindi o sottoporre la sua questione alla Corte di giustizia prima di adire la Corte del Benelux, o adire direttamente quest'ultima, la quale sarebbe stata quindi tenuta a sottoporre una questione alla Corte di giustizia prima di pronunciare la sua sentenza. In entrambi i casi l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia può esonerare il secondo giudice dall'obbligo di sottoporre una questione materialmente identica prima di emettere la sua sentenza.

Accanto al meccanismo del rinvio pregiudiziale, il ricorso presentato dai privati rappresenta l'altra via d'accesso principale al giudice comunitario. A tal riguardo i presupposti per la ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 173 del Trattato hanno costituito oggetto, in taluni giudizi di impugnazione, di due sentenze, rispettivamente del 20 febbraio, causa C-107/95 P, *Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commissione* (Racc. pag. I-947), e del 22 aprile 1997, causa C-395/95 P, *Geotronics/Commissione* (Racc. pag. I-2271).

Relativamente all'art. 90 del Trattato, che istituisce il controllo delle imprese pubbliche, la causa *Bundesverband* riguardava la possibilità per un privato di agire in giudizio contro il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di esame ai sensi del n. 3 di questa disposizione. La Corte ha dichiarato che un privato è legittimato a promuovere un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, nei confronti di una decisione della Commissione adottata in base all'art. 90, n. 3, del Trattato. Infatti, secondo la Corte, non si può escludere che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato — o, eventualmente, un'associazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di una categoria di soggetti — può essere legittimato ad agire in tal senso. Tale non è tuttavia il caso qualora l'atto impugnato consista nel rifiuto della Commissione di adottare nei confronti di uno Stato membro una decisione che constati che un atto legislativo di portata generale è incompatibile con il Trattato e indichi i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

La società *Geotronics*, dal canto suo, aveva impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado il rigetto da parte della Commissione, sotto forma di una telecopia ad essa rivolta, dell'offerta che essa aveva presentato in seguito ad una gara d'appalto ristretta per la fornitura di taluni prodotti indetta dalle autorità rumene. Questo appalto doveva costituire oggetto di un finanziamento comunitario nell'ambito del programma PHARE. Per dichiarare il ricorso irricevibile, il Tribunale aveva applicato per analogia la giurisprudenza relativa al finanziamento di appalti di paesi terzi da parte del Fondo europeo di sviluppo (FES), in base alla quale gli interventi dei rappresentanti della Commissione sono diretti soltanto a constatare che i presupposti del finanziamento comunitario sussistono o meno e non hanno per oggetto né possono avere per effetto di intaccare il principio secondo il quale gli appalti in questione rimangono appalti nazionali. Secondo il Tribunale, la decisione della Commissione poteva avere per oggetto solo di comunicare il rifiuto dell'istituzione di concedere il beneficio dell'aiuto comunitario nel caso in cui l'offerta della *Geotronics* fosse accolta. Adita con un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, la Corte ha ritenuto che le circostanze del caso di specie impedivano una trasposizione pura e semplice della giurisprudenza relativa al FES. Infatti, l'atto controverso era stato formalmente rivolto alla *Geotronics* e, anche se si inquadrava nell'ambito di una procedura di tipo contrattuale che doveva concludersi con la stipula di un contratto di appalto nazionale, era separabile da tale contesto in quanto, da una parte, era stato adottato dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze e, dall'altra, riguardava specificamente una singola impresa che, per il solo fatto dell'adozione di tale atto, perdeva così qualsiasi effettiva possibilità di vedersi attribuire l'appalto. La Corte ne ha concluso che la decisione della Commissione di escludere la *Geotronics* dal beneficio del finanziamento comunitario aveva prodotto di per se stessa effetti giuridici vincolanti nei confronti della ricorrente e poteva quindi essere oggetto di un ricorso d'annullamento; essa ha quindi annullato la sentenza del Tribunale in quanto aveva dichiarato irricevibile il ricorso d'annullamento presentato contro la lettera della Commissione.

La tutela provvisoria dei diritti dei privati in diritto comunitario è assicurata in particolare dal *meccanismo del procedimento sommario* dinanzi al giudice comunitario. A tal riguardo, da un'ordinanza 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), *Antonissen/Consiglio e Commissione* (Racc. pag. I-441), risulta che un provvedimento provvisorio consistente nella concessione (in via provvisoria) di una parte o dell'insieme dell'indennizzo richiesto nell'ambito del giudizio ordinario, e adottato al fine di tutelare gli interessi del richiedente sino alla data della pronuncia della sentenza nel merito, non viola i presupposti o la natura del procedimento d'urgenza, ma deve essere esaminato sulla base delle

circostanze di fatto e di diritto della singola fattispecie. Infatti, l'impossibilità assoluta di ottenere un provvedimento di tale natura sarebbe contraria al diritto a una tutela giurisdizionale completa ed effettiva, riconosciuta ai singoli dal diritto comunitario. Spetta al giudice dell'urgenza, investito di una domanda di provvedimenti provvisori, porre a confronto, da un lato, l'interesse del richiedente ad evitare un peggioramento della sua situazione finanziaria che può determinare la cessazione definitiva delle sue attività e, dall'altro, il rischio che gli importi richiesti non possano essere recuperati nel caso in cui il ricorso principale venga respinto. Il ricorso a questo tipo di provvedimenti, che più di altri può produrre di fatto effetti irreversibili, è ammissibile solo in un ristretto numero di casi e deve limitarsi alle ipotesi in cui il *fumus boni iuris* risulti particolarmente fondato e l'urgenza dei provvedimenti richiesti incontestabile. Il giudice dell'urgenza dispone anche della facoltà di accompagnare alla concessione di tali provvedimenti l'imposizione di condizioni o garanzie che giudichi necessarie, o anche di restringerne la portata in qualsiasi altro modo.

Oltre a questi aspetti procedurali, la recente giurisprudenza della Corte contiene precetti per quanto riguarda talune *questioni giuridiche di portata generale*, tra le quali vanno ricordate la problematica dei rimborsi dei dazi riscossi in violazione del diritto comunitario, la portata del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del Trattato, nonché gli obblighi degli Stati membri prima della scadenza del termine di trasposizione di una direttiva.

Le questioni pregiudiziali sottoposte nelle cause *Comateb* e *Fantask* riguardavano i limiti che possono porre gli Stati membri alle azioni dei privati intese al rimborso di dazi o di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario. Confermando la sua giurisprudenza precedente, la Corte, nella sentenza 14 gennaio 1997, cause riunite da C-192/95 a C-218/95, *Comateb e a.* (Racc. pag. I-165), ha dichiarato che uno Stato membro può opporsi al rimborso all'operatore di un tributo percepito in violazione del diritto comunitario solo quando è dimostrato che l'onere del tributo è stato interamente sopportato da un soggetto diverso dall'operatore e che il rimborso del tributo a quest'ultimo comporterebbe per lui un arricchimento senza causa. Essa ha anche precisato che l'esistenza di un eventuale obbligo legale di incorporare il tributo nel prezzo di costo non consente di presumere che l'onere del tributo sia stato interamente traslato, nemmeno nell'ipotesi in cui la violazione di un obbligo siffatto comporti una sanzione. Per quanto riguarda la causa *Fantask*, questa sollevava in particolare la questione se il diritto comunitario vieti ad uno Stato membro di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine di prescrizione nazionale fintantoché tale Stato membro non abbia correttamente attuato la direttiva medesima. La Corte ha risolto negativamente tale

questione, facendo riferimento alla sua giurisprudenza secondo la quale, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali per la ripetizione dell'indebitato, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (sentenza 2 dicembre 1997, causa C-188/95, *Fantask*, Racc. pag. I-6783). Così facendo, essa ha confermato che la soluzione precedentemente dettata nella sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, *Emmott* (Racc. pag. I-4269), secondo cui un termine per proporre ricorso stabilito dal diritto nazionale può cominciare a decorrere solo dal momento della corretta attuazione di una direttiva, era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa e non poteva essere generalizzata.

L'art. 6 del Trattato, che costituisce un'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, vieta qualsiasi discriminazione effettuata in base alla cittadinanza. La Corte, in una sentenza del 23 gennaio 1997, causa C-29/95, *Pastors* (Racc. pag. I-285), ha ritenuto che questa disposizione si opponeva ad una normativa nazionale che, all'atto della constatazione di talune infrazioni in materia di trasporto su strada, imponeva un trattamento manifestamente sproporzionato ai non residenti rispetto ai residenti. Per pervenire a questa conclusione la Corte ha considerato innanzi tutto che tale normativa, che prevedeva una distinzione basata sul criterio della residenza, perveniva in effetti allo stesso risultato di una discriminazione basata sulla cittadinanza. Essa ha poi riconosciuto che una disparità di trattamento fra trasgressori residenti e trasgressori non residenti, in quanto solo questi ultimi erano obbligati a versare una somma a titolo di cauzione, era obiettivamente giustificata, data la difficoltà o addirittura l'impossibilità di ottenere l'esecuzione di una condanna penale pronunciata nei confronti di un non residente. Tuttavia, nella fattispecie essa ha ritenuto che l'importo da versare a titolo di cauzione era eccessivo e che la normativa nazionale era quindi incompatibile con l'art. 6. Seguendo lo stesso ragionamento, la Corte ha anche dichiarato che questa disposizione osta a che uno Stato membro esiga il deposito di una *cautio iudicatum solvi* da parte di un cittadino di un altro Stato membro che abbia esperito dinanzi a un giudice civile del primo Stato un'azione contro un cittadino di questo, qualora una condizione del genere non possa essere imposta ai cittadini di tale Stato che non risiedono e non hanno beni nel suo territorio, in una situazione in cui l'azione è connessa all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (sentenze 20 marzo 1997, causa C-323/95, *Hayes e a.*, Racc. pag. I-1711, e 2 ottobre 1997, causa C-122/96, *Saldanha*, Racc. pag. I-5325).

Una delle questioni poste dal giudice nazionale nella causa *Inter-Environnement Wallonie* (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Racc. pag. I-7411) riguardava la possibilità per gli Stati membri, in relazione agli artt. 5 e 189 del Trattato, di adottare provvedimenti in contrasto con una direttiva di armonizzazione in pendenza del termine per la sua trasposizione. La Corte ha dichiarato che, anche se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare misure di trasposizione prima della scadenza del termine a tal fine previsto, essi devono tuttavia astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò valga per le disposizioni nazionali di cui è chiamato ad esaminare la legittimità, accertando in particolare se esse si presentino come completa trasposizione della direttiva ed esaminando gli effetti concreti dell'applicazione di queste disposizioni non conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo. A tal riguardo la Corte ha precisato che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare disposizioni provvisorie o di attuare una direttiva in varie fasi.

Nel campo istituzionale va ricordato l'insegnamento contenuto in cinque sentenze pronunciate dalla Corte relativamente alle prerogative e alla sede del Parlamento europeo nonché alla determinazione della competenza delle istituzioni comunitarie.

Per quanto riguarda il rispetto delle prerogative del Parlamento europeo, la Corte ha innanzi tutto annullato un regolamento del Consiglio fondato sull'art. 100 C del Trattato perché il Consiglio aveva ommesso di consultare una seconda volta il Parlamento, mentre l'atto infine adottato, considerato complessivamente, era diverso nella sostanza da quello sul quale il Parlamento era stato già consultato (sentenza 10 giugno 1997, causa C-392/95, *Parlamento/Consiglio*, Racc. pag. I-3213). La Corte ha confermato in particolare che, anche se il Consiglio è dispensato dal riconsultare il Parlamento quando gli emendamenti corrispondono essenzialmente alla volontà espressa da quest'ultimo, non può esimersene per il solo motivo che conosce perfettamente i desiderata del Parlamento circa i punti essenziali in causa.

La Corte ha per contro respinto un ricorso d'annullamento proposto dal Parlamento contro una decisione del Consiglio che aveva modificato una decisione precedente del Parlamento e del Consiglio (sentenza 2 ottobre 1997, causa C-259/95, *Parlamento/Consiglio*, Racc. pag. I-5303). Il Parlamento faceva valere che il Consiglio non poteva, senza disconoscere le sue prerogative, modificare unilateralmente un atto che era stato precedentemente adottato secondo la procedura di codecisione di cui all'art. 189 B del Trattato. La Corte ha tuttavia constatato che la decisione controversa era stata adottata in conformità alla procedura menzionata all'art. 169 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del

Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. Questa procedura disciplinava la modifica degli atti delle istituzioni che dovevano essere adeguati in seguito all'adesione. La Corte ha quindi dichiarato che l'atto controverso aveva rispettato l'ambito di un siffatto adeguamento ai sensi dell'art. 169 dell'Atto di adesione, che esso era stato adottato entro un termine ragionevole dopo l'entrata in vigore del Trattato di adesione e che la sua entrata in vigore retroattiva a decorrere dalla data dell'adesione era giustificata. La Corte ha infine interpretato l'art. 169 dell'Atto di adesione nel senso che autorizzava il Consiglio a modificare unilateralmente un atto adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio. A tal fine essa ha dichiarato che l'art. 169 dell'Atto di adesione, allorché menziona un adeguamento degli atti del Consiglio, fa riferimento anche agli atti che questa istituzione aveva adottato congiuntamente con il Parlamento.

In una sentenza del 1° ottobre 1997, causa C-345/95, *Francia/Parlamento* (Racc. pag. I-5215), la Corte ha interpretato la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, detta «decisione di Edimburgo», nel senso che essa definisce la sede del Parlamento come il luogo in cui devono essere tenute, con ritmo regolare, dodici tornate plenarie ordinarie di questa istituzione, ivi comprese quelle nel corso delle quali il Parlamento deve esercitare i poteri di bilancio attribuitigli dal Trattato. Secondo la Corte questa decisione non pregiudica il potere di organizzazione interna del Parlamento, tenuto conto in particolare del fatto che i vincoli imposti al Parlamento dalla decisione di Edimburgo sono inerenti alla necessità di definire la sua sede, mantenendo nel contempo una pluralità di luoghi di lavoro del Parlamento. Di conseguenza, la Corte ha annullato la deliberazione del Parlamento che stabilisce il calendario dei lavori dell'istituzione per il 1996 nella parte in cui non aveva fissato dodici tornate plenarie ordinarie a Strasburgo per il 1996.

Sono state sottoposte alla valutazione della Corte la validità di una comunicazione adottata dalla Commissione in merito ad un mercato interno per i fondi pensione nonché quella di una direttiva del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Nella sentenza 20 marzo 1997, causa C-57/95, *Francia/Commissione* (Racc. pag. I-1627), la comunicazione controversa della Commissione non si basava su un fondamento giuridico determinato, in quanto, secondo questa istituzione, non era destinata a produrre effetti giuridici. La Corte ha tuttavia rilevato che talune disposizioni di questa comunicazione erano caratterizzate dal fatto di essere formulate in termini tassativi e, inoltre, non potevano essere considerate come già

insite nelle norme del Trattato e intese soltanto a chiarirne la corretta applicazione. Essa ne ha concluso che si trattava di un atto destinato a produrre effetti giuridici propri, che non rientrava nella competenza della Commissione, e per tale motivo l'ha annullata.

In una sentenza del 13 maggio 1997, causa C-233/94, *Germania/Parlamento e Consiglio* (Racc. pag. I-2405), la Corte ha invece respinto un ricorso d'annullamento proposto dalla Germania contro una direttiva relativa alla protezione dei depositi presso gli istituti di credito. La ricorrente faceva valere in particolare che l'art. 57, n. 2, prima e terza frase, del Trattato, relativo al coordinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di accesso alle attività autonome e all'esercizio delle medesime, non poteva costituire l'unico fondamento giuridico della direttiva in quanto quest'ultima mirava innanzi tutto a rafforzare la tutela dei depositanti. La Corte ha tuttavia ritenuto che i meccanismi istituiti dalla direttiva avevano l'effetto di impedire agli Stati membri di far leva sulla tutela dei depositanti per ostacolare le attività degli enti creditizi autorizzati in altri Stati membri e che, in tale situazione, risultava evidente che la direttiva eliminava ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. La scelta dell'art. 57, n. 2, del Trattato era quindi giustificata. In risposta agli altri motivi dedotti dalla ricorrente la Corte ha anche dichiarato che il sistema istituito dalla direttiva controversa rispettava un equilibrio accettabile tra gli obiettivi e gli interessi divergenti che erano in gioco nella fattispecie. Essa ha confermato in particolare la validità dell'art. 4, n. 1, che prevede, per i depositi presso succursali create da istituti di credito in altri Stati membri, la copertura mediante il sistema di garanzia dello Stato d'origine, pur vietando a quest'ultimo, in via temporanea, di oltrepassare il livello e l'entità della copertura che si applica nello Stato membro ospitante. Secondo la Corte, infatti, può accadere, nell'ambito di un'armonizzazione, che gli operatori stabiliti in un altro Stato membro perdano il vantaggio connesso ad una normativa nazionale che era loro particolarmente favorevole. Nella fattispecie, in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Parlamento e il Consiglio erano autorizzati a procedere gradualmente all'armonizzazione necessaria.

Talune sentenze di notevole rilevanza, sia per il loro interesse giuridico sia per la loro risonanza pratica, sono state pronunciate nel 1997 nel campo della *libera circolazione delle merci*.

Alla Corte è stata sottoposta una questione sulla compatibilità con l'art. 30 del Trattato di una normativa austriaca che aveva l'effetto di vietare nel territorio di tale Stato la distribuzione, da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato

membro, di un periodico prodotto in quest'ultimo Stato qualora contenesse indovinelli o concorsi a premi organizzati legalmente in quest'ultimo Stato. Essa ha dichiarato che tale normativa esulava dal divieto di cui all'art. 30 solo a condizione che fosse proporzionata alla salvaguardia del pluralismo della stampa e che questo scopo non potesse essere conseguito mediante misure meno restrittive (sentenza 26 giugno 1997, causa C-368/95, *Vereinigte Familienpress Zeitungsverlags- und vertriebs*, Racc. pag. I-3689).

La Corte è stata adita anche con un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Repubblica francese e diretto a far dichiarare che tale Stato era venuto meno ai suoi obblighi non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari e adeguati affinché atti di singoli non ostacolassero la libera circolazione degli ortofrutticoli. La Commissione faceva riferimento all'inerzia delle autorità francesi nei confronti di atti di violenza commessi da privati e da movimenti rivendicativi di agricoltori francesi contro prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione, dopo aver dichiarato in particolare che l'art. 30 non soltanto vieta i provvedimenti di origine statale che, di per sé, creano restrizioni al commercio fra gli Stati membri, ma può anche applicarsi, unitamente all'art. 5 del Trattato, qualora uno Stato membro abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari per far fronte a ostacoli alla libera circolazione delle merci dovuti a cause non imputabili allo Stato (sentenza 9 dicembre 1997, causa C-265/95, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-6959). È vero che gli Stati membri fruiscono di una discrezionalità per stabilire quali siano, in una determinata situazione, i provvedimenti più adatti ad eliminare gli ostacoli all'importazione dei prodotti. Tuttavia, dopo aver rilevato il ripetersi degli stessi ostacoli per più di dieci anni, l'assenza o l'inerzia ingiustificata delle forze dell'ordine, nonché la quasi inesistenza di procedimenti penali, la Corte ha dichiarato che nella fattispecie il governo francese aveva omesso, manifestamente e costantemente, di adottare provvedimenti sufficienti e adeguati. Essa ha anche respinto l'argomento dello Stato membro interessato secondo cui un suo intervento avrebbe prodotto sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non avrebbe potuto far fronte mediante i mezzi di cui disponeva. La Corte ha precisato a tal riguardo che, anche se non si deve escludere che la minaccia di perturbazioni gravi dell'ordine pubblico possa, eventualmente, giustificare un mancato intervento delle forze dell'ordine, tale argomento può comunque essere addotto soltanto in un caso preciso, e non complessivamente per tutti gli incidenti menzionati.

Cinque sentenze recanti tutte la stessa data forniscono un interessante chiarimento sulla portata dell'art. 37 del Trattato, che impone in particolare ai monopoli nazionali di carattere commerciale l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i

cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Quattro di queste sentenze riguardano ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione contro taluni Stati membri ai quali si addebitava in sostanza di aver istituito e mantenuto, nei confronti di altri Stati membri, nell'ambito di monopoli nazionali di carattere commerciale, diritti esclusivi di importazione o di esportazione nel settore del gas o dell'energia elettrica. La Corte ha innanzi tutto respinto il ricorso presentato contro il Regno di Spagna, dopo aver constatato che la Commissione non aveva dimostrato che in tale Stato esistessero disposizioni legislative che concedevano diritti esclusivi di importazione e di esportazione ad un'impresa in posizione di monopolio (sentenza 23 ottobre 1997, causa C-160/94, *Commissione/Spagna*, Racc. pag. I-5851). Per quanto riguarda le altre tre cause, l'effettività dei diritti esclusivi di importazione o di esportazione è stata dimostrata e la Corte ha dichiarato che essi erano per loro natura incompatibili con l'art. 37 del Trattato. Infatti dei diritti esclusivi di importazione o di esportazione comportano, nei confronti rispettivamente degli esportatori o degli importatori stabiliti in altri Stati membri, una discriminazione vietata in quanto sono tali da pregiudicare direttamente le loro condizioni di sbocco o di approvvigionamento. La Corte ha poi rilevato che l'art. 90, n. 2, del Trattato, che riguarda le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o che presentano il carattere di un monopolio fiscale, si applica a provvedimenti statali incompatibili con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e quindi ha verificato se i diritti esclusivi controversi non potessero essere giustificati a tale titolo. Nell'ambito di questa analisi essa ha constatato che gli Stati convenuti avevano esposto in maniera circostanziata le ragioni per cui, in caso di abolizione dei provvedimenti contestati, risultava a loro parere pregiudicato l'assolvimento, in condizioni economicamente accettabili, delle funzioni di interesse economico generale di cui avevano incaricato un'impresa. Ora, secondo la Corte, affinché le norme del Trattato non si applichino ad un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, non è necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che la sopravvivenza stessa dell'impresa sia minacciata, ma è sufficiente che l'applicazione di dette norme ostacoli l'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi specifici che incombono all'impresa. Tenuto conto dell'errore d'interpretazione che viziava gli argomenti dedotti dalla Commissione in replica alla difesa degli Stati interessati, la Corte ha considerato che la Commissione non le aveva fornito gli elementi necessari alla verifica dell'esistenza degli adempimenti fatti valere. Essa ha quindi respinto tutti i ricorsi (sentenze 23 ottobre 1997, causa C-157/94, *Commissione/Paesi Bassi*,

Racc. pag. I-5699; causa C-158/94, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-5789, e C-159/94, *Commissione/Francia*, Racc. pag. I-5819).

L'art. 37 del Trattato era anche al centro della causa *Franzén*, che ha dato luogo ad una sentenza anch'essa del 23 ottobre 1997, causa C-189/95 (Racc. pag. I-5909). Per motivi di sanità pubblica la legge svedese sull'alcol mira a limitare il consumo delle bevande alcoliche in Svezia, subordinandone la produzione, il commercio all'ingrosso e l'importazione al possesso di una licenza e riservandone la vendita al dettaglio ad una società dello Stato appositamente costituita a tal fine. La compatibilità di questo monopolio di vendita al dettaglio è stata esaminata in relazione all'art. 37 del Trattato. Questa disposizione, secondo la Corte, ha lo scopo di conciliare la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere taluni monopoli di carattere commerciale, in quanto strumenti per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, con le esigenze dell'instaurazione e del funzionamento del mercato comune. Essa mira ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, ad eccezione, tuttavia, degli effetti restrittivi sugli scambi che sono inerenti all'esistenza dei monopoli di cui trattasi. Sulla base di un esame dettagliato delle norme relative alla sua esistenza e al suo funzionamento, la Corte è pervenuta alla conclusione che il monopolio controverso perseguiva effettivamente un obiettivo di interesse pubblico e che le disposizioni nazionali relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento erano tali che lo scambio di merci provenienti dagli altri Stati membri non risultava svantaggiato, né in diritto né in fatto, rispetto a quello delle merci nazionali e la concorrenza tra le economie degli Stati membri non appariva falsata. Per contro la Corte ha dichiarato che la norma che riservava l'importazione di bevande alcoliche ai titolari di licenze di fabbricazione o di commercio all'ingrosso costituiva un ostacolo all'importazione, incompatibile con l'art. 30 del Trattato, e non poteva essere giustificata sulla base dell'art. 36, in quanto il governo svedese non aveva dimostrato né che essa fosse proporzionata all'obiettivo di sanità pubblica perseguito né che questo obiettivo non potesse essere conseguito mediante misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

Due sentenze in data 11 novembre 1997 trattano questioni collegate al *diritto dei marchi*.

Nella causa C-251/95, *SABEL* (Racc. pag. I-6191), alla Corte è stata sottoposta una questione relativa all'interpretazione della prima direttiva sui marchi (89/104/CEE). Il giudice nazionale si chiedeva in sostanza se il rifiuto di registrazione di un marchio, considerato nella direttiva, sia previsto quando sussiste nel pubblico un rischio di confusione con un marchio precedente identico o simile o se sia sufficiente un semplice rischio di associazione, anche in

assenza di un rischio di confusione diretta o indiretta. Quest'ultima interpretazione era sostenuta dagli Stati del Benelux poiché corrispondeva all'interpretazione della Corte del Benelux nell'ambito della legge uniforme Benelux sui marchi. La Corte si è tuttavia discostata da questa soluzione e ha dichiarato che doveva sussistere nel pubblico un rischio di confusione e che la semplice associazione del contenuto semantico dei due marchi non era sufficiente di per sé a far concludere per l'esistenza di un rischio di confusione. Secondo la Corte, il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale alla luce di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, in circostanze in cui il marchio anteriore non goda di una particolare notorietà e consista in un figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra due marchi non è sufficiente a generare un rischio di confusione.

La seconda causa, C-349/95, *Loendersloot* (Racc. pag. I-6227), riguardava un commercio parallelo di bevande alcoliche fra Stati membri. La questione sottoposta riguardava l'eventuale diritto del titolare di un marchio, alla luce dell'art. 36 del Trattato, di avvalersi del diritto di marchio per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette recanti il suo marchio e apposte dallo stesso titolare sui prodotti che egli ha immesso sul mercato comunitario. Pur trattandosi di un ostacolo agli scambi, la Corte ha ammesso tale possibilità in quanto il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il Trattato intende istituire. Tuttavia, trasponendo la sua giurisprudenza relativa al riconfezionamento dei prodotti farmaceutici, essa ha dichiarato che il titolare del diritto di marchio non dev'essere tutelato se è provato che ciò contribuirebbe a isolare artificialmente i mercati tra gli Stati membri, se è dimostrato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto, se la presentazione del prodotto rietichettato non è tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare e se la persona che effettua la rietichettatura ne avverte previamente il titolare del marchio.

In materia di *politica agricola comune*, essendo già state esaminate dalla Corte negli anni precedenti le grandi linee dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nel 1997 sono state affrontate soltanto questioni relative a taluni aspetti particolari di questa organizzazione. La Corte ha pertanto respinto i ricorsi di annullamento presentati dal Belgio e dalla Germania contro decisioni della Commissione che avevano proceduto all'assegnazione, in via eccezionale, di quantità integrative del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 ed il 1995 in seguito ad avverse condizioni meteorologiche (sentenza 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, *Belgio e Germania/Commissione*, Racc. pag. I-645). La Corte ha considerato in particolare

che, nell'esercizio di questa competenza, la Commissione poteva giustamente derogare, per la parte adeguata, al sistema di ripartizione del contingente tariffario previsto nel regolamento di base. In una seconda sentenza, recante la stessa data, la Corte ha respinto un'altra domanda del Belgio diretta all'annullamento di tre regolamenti della Commissione fondati sull'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e recanti misure transitorie per l'importazione di banane in seguito a tale adesione (sentenza 4 febbraio 1997, cause riunite C-71/95, C-155/95 e C-271/95, *Belgio/Commissione*, Racc. pag. I-687). Altre cause relative alla stessa normativa erano ancora pendenti alla fine del 1997.

In materia di *libera circolazione delle persone* alla Corte sono state sottoposte alcune questioni relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (sentenza 17 giugno 1997, cause riunite C-65/95 e C-111/95, *Shingara e Radiom*, Racc. pag. I-3343). I ricorrenti nella causa dinanzi al giudice nazionale, il cui ingresso nel territorio del Regno Unito era stato rifiutato per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, sostenevano di aver diritto a ricorrere contro le decisioni adottate nei loro confronti o a far esaminare la loro situazione da un'autorità indipendente. La Corte ha fornito alcune precisazioni circa la portata della direttiva sopramenzionata. Essa, in particolare, ha rilevato che un cittadino di uno Stato membro colpito in passato da un provvedimento di divieto di ingresso nel territorio di un altro Stato membro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può, dopo un ragionevole periodo di tempo, presentare una nuova domanda e disporre, contro la nuova decisione negativa, di un diritto di ricorso o del diritto di ottenere il parere di un'autorità competente indipendente.

Come negli anni precedenti, la normativa comunitaria in materia di *previdenza sociale* ha suscitato numerose questioni pregiudiziali di interpretazione da parte dei giudici nazionali. In tale contesto la Corte ha avuto l'occasione di ricordare più volte i limiti che caratterizzano il coordinamento comunitario dei regimi nazionali di previdenza sociale effettuato dal regolamento del Consiglio n. 1408/71.

Infatti, le disposizioni del titolo II di questo regolamento non hanno lo scopo di attribuire ai soggetti interessati diritti specifici di cui, in determinate ipotesi, essi potrebbero essere privati dagli Stati membri, ma mirano unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare. La Corte ne ha dedotto che le nozioni di «attività subordinata» e di «attività autonoma» ai sensi del titolo II del regolamento

non presentano un significato comunitario autonomo, ma rinviano alle attività che sono considerate tali per l'applicazione della normativa in materia di previdenza sociale dello Stato membro nel cui territorio sono esercitate (sentenze 30 gennaio 1997, causa C-340/94, *de Jaeck*, Racc. pag. I-461, e causa C-221/95, *Hervein e Hervillier*, Racc. pag. I-609). La Corte ha interpretato anche l'art. 14 quater del regolamento, che stabilisce norme particolari per coloro che esercitano contemporaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di diversi Stati membri. A suo parere, questa disposizione non osta a che la normativa di uno dei due Stati membri assicuri la persona interessata solo contro una parte dei rischi coperti dal suo regime previdenziale, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri Stati membri. Peraltro ciascuno degli Stati membri interessati può riscuotere contributi solo sulla quota dei redditi percepiti nel suo territorio, ma, se l'assicurato esercita un'attività nel suo territorio solo in taluni giorni della settimana, può determinare l'importo dei contributi da pagare senza tener conto dei contributi che questo assicurato versa eventualmente nell'altro Stato membro a causa dell'attività lavorativa da lui ivi svolta negli altri giorni (sentenza *de Jaeck*, soprammenzionata).

Inoltre gli Stati membri sono liberi di stabilire le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni previdenziali, atteso che il regolamento n. 1408/71 ha unicamente una funzione di coordinamento. Ciononostante essi devono rispettare le disposizioni del Trattato e in particolare l'art. 52, che vieta disparità di trattamento discriminatorie. Una normativa nazionale non può quindi, nell'ambito del calcolo delle prestazioni familiari, far dipendere l'assunzione delle spese per i figli di un lavoratore autonomo dalla loro residenza nello Stato membro. Infatti, poiché sono soprattutto i figli dei lavoratori migranti a non risiedere nel territorio dello Stato membro che eroga le prestazioni, tale condizione comporta una disparità di trattamento, non giustificata obiettivamente, tra i cittadini che non hanno fatto uso del loro diritto alla libera circolazione e i lavoratori migranti, a danno di questi ultimi (sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, *Stöber e Piosa Pereira*, Racc. pag. I-511).

Infine la Corte ha esaminato quali fossero i diritti dei titolari di pensioni o di rendite e i diritti degli orfani che hanno acquisito le loro spettanze relative a prestazioni familiari non sulla base di periodi di assicurazione compiuti in un solo Stato, ma mediante totalizzazione dei periodi compiuti in differenti Stati membri. La questione sottoposta verteva sul quesito se l'istituzione competente di uno Stato membro fosse tenuta a concedere loro un complemento di prestazioni familiari nel caso in cui l'importo delle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato membro di residenza fosse inferiore a quello delle prestazioni previste dalla

legislazione del primo Stato membro. La Corte ha risolto la questione negativamente. Certo, secondo la sua giurisprudenza, un lavoratore non potrebbe essere privato, in seguito all'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, di vantaggi previdenziali garantiti, in ogni caso, dalle leggi di uno Stato membro, il che può giustificare un'eccezione al principio di un solo Stato debitore e obbligare il secondo Stato a concedere un complemento. Il campo di applicazione di questa eccezione non può tuttavia essere ampliato in modo tale che un complemento di assegni familiari sia altresì accordato qualora i diritti del titolare di pensioni o di rendite o i diritti dell'orfano sorgano soltanto in applicazione delle regole di cumulo previste dal regolamento n. 1408/71 (sentenza 27 febbraio 1997, causa C-59/95, *Bastos Moriana*, Racc. pag. I-1071).

Nel campo della *libera prestazione di servizi e del diritto di stabilimento* due sentenze meritano di essere evidenziate.

La Corte ha esaminato innanzi tutto, in relazione all'art. 52 del Trattato, talune disposizioni di una normativa fiscale nazionale relative al riporto di perdite da parte di contribuenti non residenti che avessero una succursale stabile nello Stato membro interessato. Queste disposizioni assoggettavano il riporto di perdite precedenti alla doppia condizione che le perdite avessero un rapporto economico con redditi ottenuti dal contribuente nel detto Stato e che, durante l'esercizio nel corso del quale le perdite erano state subite, il contribuente avesse tenuto e conservato nello stesso Stato, relativamente alle attività da lui ivi esercitate, una contabilità conforme alle norme nazionali in materia. Anche se ha ritenuto accettabile la prima di queste condizioni, la Corte ha per contro dichiarato che il requisito della tenuta sul posto e in tempo reale di una contabilità distinta era eccessivo. Lo Stato membro può tutt'al più esigere che il contribuente non residente dimostri, in modo chiaro e preciso, che l'importo delle perdite che asserisce di aver subito corrisponde, secondo le norme nazionali vigenti, all'importo delle perdite effettivamente subite in tale Stato (sentenza 15 maggio 1997, causa C-250/95, *Futura Participations*, Racc. pag. I-2471).

La normativa in materia di previdenza sociale di uno Stato membro disponeva che potevano concludere accordi con le autorità pubbliche e pertanto beneficiare di un finanziamento del regime previdenziale solo le istituzioni, in particolare le residenze per anziani, prive di scopo di lucro. Una delle questioni sottoposte alla Corte nella causa *Sodemare* riguardava la compatibilità di tale requisito con gli artt. 52 e 58 del Trattato. La Corte ha ricordato che il diritto comunitario non inficia la competenza degli Stati membri a strutturare i loro sistemi previdenziali e che gli Stati membri possono in particolare istituire un sistema di assistenza

sociale fondato sul principio della solidarietà la cui realizzazione è, in via di principio, affidata alle autorità pubbliche. In tale contesto l'ammissione di operatori privati ad un siffatto sistema in quanto prestatori di servizi di assistenza sociale può essere subordinata alla condizione che essi non perseguano fini di lucro (sentenza 17 giugno 1997, causa C-70/95, *Sodemare*, Racc. pag. I-3395).

Per quanto riguarda l'*armonizzazione dei diritti nazionali*, la direttiva 85/552/CEE («televisione senza frontiere») è stata al centro di tre procedimenti pregiudiziali riuniti, che hanno dato luogo ad una sentenza della Corte in data 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95, *De Agostini* (Racc. pag. I-3843). Le questioni sottoposte dal giudice nazionale riguardavano principalmente l'ampiezza dei poteri di cui disponeva lo Stato membro di ricezione, nell'ambito della ripartizione delle competenze istituita dalla direttiva, nei confronti di trasmissioni televisive diffuse nel suo territorio a partire da un altro Stato membro. La Corte ha rilevato che la direttiva è fondata sul principio del controllo da parte dello Stato di origine, ma che il coordinamento realizzato in materia di pubblicità televisiva e di sponsorizzazione è soltanto parziale. Essa ne ha dedotto che la direttiva non osta a che uno Stato membro, applicando una normativa generale relativa alla tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole, adotti provvedimenti nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro, purché tali provvedimenti non impediscano la ritrasmissione in sé e per sé nel suo territorio delle trasmissioni televisive provenienti dall'altro Stato membro. La Corte ha per contro ritenuto che lo Stato membro di ricezione non è più autorizzato ad applicare disposizioni specificamente dirette a controllare il contenuto della pubblicità televisiva nei confronti dei minorenni, in quanto la direttiva contiene un insieme completo di disposizioni in materia il cui rispetto deve essere garantito dallo Stato di trasmissione.

Dinanzi alla Corte sono stati proposti diversi ricorsi contro sentenze del Tribunale di primo grado nel settore della *concorrenza tra imprese*. Mentre ha respinto il ricorso della Commissione contro la sentenza del Tribunale 6 giugno 1995, causa T-14/93, *Union internationale des chemins de fer/Commissione* (Racc. pag. II-1503), nonché i ricorsi presentati contro la sentenza 27 giugno 1995, causa T-186/94, *Guérin automobiles/Commissione* (Racc. pag. II-1753), essa ha per contro annullato la sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-548/93, *Ladbroke Racing/Commissione* (Racc. pag. II-2565).

All'origine della causa *Commissione/Union internationale des chemins de fer* (in prosieguo: l'«UIC») vi è un'intesa tra società ferroviarie che aveva preso la forma

di una «scheda 130» adottata dall'UIC. Ritenendo che si trattasse di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la Commissione aveva adottato una decisione che condannava l'UIC. Quest'ultima aveva presentato un riorso dinanzi al Tribunale, il quale, in definitiva, aveva annullato la decisione controversa dopo aver concluso che essa avrebbe dovuto essere basata non sul regolamento n. 17 (che è il regolamento generale di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato), ma sul regolamento n. 1017/68 (che riguarda i settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili). Per pervenire al rigetto del ricorso la Corte ha ampiamente confermato il ragionamento seguito dal Tribunale, in particolare nel ritenere che il campo di applicazione del regolamento n. 1017/68 non può essere limitato alle sole intese che riguardano «direttamente» la prestazione di trasporto (sentenza 11 marzo 1997, causa C-264/95 P, Racc. pag. I-1287).

La questione centrale sollevata nella causa *Guérin automobiles/Commissione* riguardava la natura della comunicazione che la Commissione trasmette, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, all'autore di una denuncia quando prevede di non dare un seguito favorevole alla denuncia medesima. Si trattava più in particolare di determinare se detta comunicazione costituisca una presa di posizione che pone fine alla carenza dell'istituzione. Il Tribunale aveva concluso che tale comunicazione, benché non possa essere impugnata con un ricorso d'annullamento poiché è solo un atto preparatorio, costituisce tuttavia una presa di posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato. La Corte ha dichiarato che il Tribunale, statuendo in tale modo, non aveva violato il principio del diritto al ricorso giurisdizionale. Infatti, qualora il denunciante faccia uso del suo diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni sulla comunicazione della Commissione, quest'ultima è tenuta, a conclusione di tale fase del procedimento, o ad avviare un procedimento contro la persona cui si riferisce la denuncia o ad adottare una decisione di rigetto definitivo della denuncia, che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento. Inoltre, ha aggiunto la Corte, la decisione definitiva della Commissione, in conformità ai principi di buona amministrazione, dev'essere emanata entro un termine ragionevole a decorrere dalla ricezione delle osservazioni del denunciante, altrimenti quest'ultimo potrebbe di nuovo avvalersi delle disposizioni dell'art. 175 del Trattato per presentare un ricorso per carenza (sentenza 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Racc. pag. I-1503).

La Corte ha infine esaminato i rapporti tra l'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato a comportamenti di imprese, da un lato, e la compatibilità con le regole di concorrenza del Trattato di una normativa nazionale che si applica a queste ultime, dall'altro. Essa ha considerato che, siccome la compatibilità di una normativa nazionale con le regole di concorrenza del Trattato non può essere ritenuta determinante allorché si tratta di verificare l'applicabilità degli artt. 85 e

86 del Trattato ai comportamenti delle imprese che si conformano alla detta normativa, non era escluso che la Commissione potesse concludere per l'inapplicabilità delle disposizioni sopramenzionate ai comportamenti delle imprese interessate senza aver previamente completato il suo esame della compatibilità della normativa nazionale. Secondo la Corte, anche se la valutazione, rispetto agli artt. 85 e 86 del Trattato, dei comportamenti di talune società esige una previa analisi della normativa che le riguarda, questa analisi ha tuttavia quale unico obiettivo quello di verificare l'incidenza di detta normativa su tali comportamenti. Infatti, gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali che sono stati adottati dalle imprese di propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione (sentenza 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, *Commissione e Francia/Ladbroke Racing*, Racc. pag. I-6265).

Nel settore del controllo degli *aiuti concessi dagli Stati* la Corte ha sintetizzato e approfondito la sua giurisprudenza relativa alla portata dell'obbligo delle autorità nazionali di recuperare un aiuto di Stato illegittimo in presenza di difficoltà derivanti da una normativa nazionale che tutela il beneficiario dell'aiuto (sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, *Alcan Deutschland*, Racc. pag. I-1591). Il recupero di un aiuto versato illegittimamente e dichiarato incompatibile deve avvenire, in linea di principio, nel rispetto delle pertinenti norme del diritto nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. In particolare, va tenuto ben presente l'interesse della Comunità quando si tratta di applicare una disposizione che subordina la revoca di un atto amministrativo viziato alla valutazione dei vari interessi coinvolti. Inoltre, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato. La Corte ha applicato questi principi per esaminare se la restituzione di un aiuto potesse essere ostacolata in nome della certezza del diritto, del rispetto della buona fede o del venir meno dell'arricchimento. Essa ha ritenuto che il principio di certezza del diritto non possa precludere la restituzione dell'aiuto per il fatto che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione in quanto, considerata la mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, il beneficiario dell'aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nell'incertezza circa il suo obbligo di restituzione non appena la Commissione adotta una decisione che ne ordini il recupero. L'autorità competente è del pari tenuta, in

forza del diritto comunitario, a revocare, in conformità di una decisione definitiva della Commissione, la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente anche quando l'illegittimità della decisione sia imputabile alla detta autorità in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell'aiuto, contraria al principio di buona fede, e anche quando il diritto nazionale la escluda a causa del venir meno dell'arricchimento. Infatti la considerazione, nel diritto nazionale, di questi due ultimi principi mira ad assicurare la tutela del legittimo affidamento del destinatario di un atto amministrativo invalido. Ora, nella fattispecie il beneficiario dell'aiuto non poteva aver riposto alcun legittimo affidamento nella regolarità dell'atto a causa dell'inosservanza della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato.

Confermando una sentenza del Tribunale, la Corte ha anche ritenuto che la Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze quando aveva adottato una decisione di sospensione del versamento di taluni aiuti di Stato fino al rimborso, da parte dello stesso beneficiario, di aiuti illegittimi precedenti. Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte, la Commissione aveva inteso trarre le necessarie conseguenze dall'effetto cumulato della distorsione della concorrenza prodotta, da un lato, da aiuti illeciti precedenti non ancora rimborsati e, dall'altro, dai nuovi aiuti notificati (sentenza 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, *Textilwerke Deggendorf/Commissione*, Racc. pag. I-2549).

In materia di *politica sociale* i diritti dei lavoratori sono garantiti in diritto comunitario da diverse disposizioni, in particolare da due direttive relative, rispettivamente, al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese (77/187/CEE) e alla tutela dei lavoratori dipendenti in caso d'insolubilità del datore di lavoro (80/987/CEE).

In data 11 marzo 1997 la Corte ha pronunciato un'importante sentenza sul campo d'applicazione della *direttiva relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese* (causa C-13/95, *Süzen*, Racc. pag. I-1259). Il giudice nazionale chiedeva se la direttiva trovasse applicazione in una fattispecie in cui un committente che aveva affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore aveva risolto il contratto con questo stipulato e aveva concluso, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, senza che l'operazione fosse accompagnata dalla cessione di elementi patrimoniali, materiali o immateriali tra l'uno e l'altro imprenditore. La Corte ha ricordato che il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi o meno la propria identità e che, per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso

delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione. Queste circostanze non possono essere valutate isolatamente e l'importanza da attribuire rispettivamente ad esse varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata. Così, la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente appaltatore e quelli prestati dal nuovo sono analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Inoltre, anche se il trasferimento di elementi patrimoniali costituisce uno dei vari criteri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione, l'assenza di tali elementi non esclude necessariamente l'esistenza di un trasferimento di un'entità. Per quanto riguarda il criterio della riassunzione della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, esso può rivelarsi molto importante per dimostrare l'esistenza di un trasferimento in taluni settori nei quali l'attività si basa essenzialmente sulla mano d'opera.

L'interpretazione della direttiva relativa alla tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro ha anch'essa costituito oggetto di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte. Il giudice a quo chiedeva in sostanza quale sia l'ente di garanzia competente a provvedere al pagamento delle spettanze di un lavoratore in caso di insolvenza del suo datore di lavoro allorché quest'ultimo è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore risiede e svolge la sua attività lavorativa subordinata. Benché la direttiva non contenga disposizioni riguardanti espressamente questa ipotesi, la Corte ha considerato che l'effetto utile del diritto comunitario esige che la direttiva si applichi a tali situazioni transfrontaliere, che il diritto comunitario mira del resto ad incoraggiare. Sulla base della struttura della direttiva, la Corte ha quindi ritenuto che l'ente di garanzia competente è quello dello Stato nel cui territorio viene decisa l'apertura del procedimento concorsuale oppure viene dichiarata la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro (sentenza 17 settembre 1997, causa C-117/96, *Mosbaek*, Racc. pag. I-5017).

Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è stato attuato in diversi settori del diritto comunitario. Oltre all'art. 119 del Trattato, che prevede il principio della parità di retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro, vanno evidenziate le direttive 76/207/CEE e 79/7/CEE, che riguardano l'una l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e l'altra la previdenza sociale.

Nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale, un ricorrente, la cui candidatura ad un posto era stata respinta, sosteneva di aver subito una discriminazione basata sul sesso in occasione dell'assunzione e chiedeva il risarcimento del danno subito mediante il versamento di un

indennizzo. Confrontato a problemi d'interpretazione della direttiva 76/207, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali. In tale contesto la Corte ha innanzi tutto precisato che, qualora uno Stato membro decida di punire la violazione, commessa in occasione di un'assunzione, del divieto di discriminazione basata sul sesso nell'ambito di un regime di responsabilità civile, non può subordinare al presupposto della colpa il risarcimento del danno subito. La Corte ha dovuto pronunciarsi anche sulla compatibilità con la direttiva di disposizioni nazionali che fissano a priori dei limiti massimi per l'importo del risarcimento al quale possono aver diritto i candidati che hanno subito una discriminazione. Essa ha affermato che la direttiva 76/207 non osta ad un limite pari a tre mensilità retributive, a condizione che il datore di lavoro possa provare che, a causa delle qualifiche migliori del candidato assunto, il candidato discriminato non avrebbe ottenuto il posto da coprire nemmeno se la selezione si fosse svolta senza discriminazioni. Sono invece incompatibili con il diritto comunitario disposizioni che, a differenza delle altre disposizioni nazionali civilistiche e giuslavoristiche, fissano a priori un limite massimo globale di sei mensilità retributive per l'importo del cumulo dei risarcimenti cui possono aver diritto candidati discriminati a causa del sesso all'atto di un'assunzione, qualora più candidati chiedano un risarcimento (sentenza 22 aprile 1997, causa C-180/95, *Draehmpaehl*, Racc. pag. I-2195).

Sempre a proposito della direttiva 76/207, la Corte ha precisato la sua giurisprudenza *Kalanke*, che aveva censurato un provvedimento di «discriminazione positiva» a favore delle donne. Nella causa *Kalanke* si trattava di una norma nazionale che, in caso di promozione, accordava automaticamente ai candidati di sesso femminile aventi una qualificazione pari a quella dei loro concorrenti di sesso maschile la preferenza nei settori di attività in cui le donne erano meno numerose degli uomini al livello del posto considerato. La Corte ha considerato che una norma analoga può essere autorizzata qualora contenga una «clausola di riserva» in base alla quale le donne non devono avere la precedenza nelle promozioni se motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile prevalgono a favore di questo. La Corte ha tuttavia precisato, da un lato, che la norma nazionale deve garantire, in ciascun caso individuale, ai candidati di sesso maschile aventi una qualificazione pari a quella dei candidati di sesso femminile un esame obiettivo delle candidature che prenda in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati e non tenga conto della precedenza accordata ai candidati di sesso femminile quando uno o più di detti criteri facciano propendere per il candidato di sesso maschile e, dall'altro, che tali criteri non devono essere discriminatori nei confronti dei candidati di sesso femminile (sentenza 11 novembre 1997, causa C-409/95, *Marschall*, Racc. pag. I-6363).

Nella causa *Sutton* la questione principale riguardava in sostanza la possibilità di trasporre nell'ambito della direttiva 79/7 e al pagamento di arretrati di prestazioni previdenziali la giurisprudenza *Marschall II* che, nell'ambito della direttiva 76/207 e relativamente al risarcimento di un danno subito da una persona lesa a seguito di un licenziamento discriminatorio, impone il pagamento di interessi destinati a compensare la perdita subita per effetto del tempo trascorso fino al pagamento effettivo. La Corte ha risolto la questione negativamente, in quanto gli importi dovuti a titolo di prestazioni previdenziali non hanno affatto la natura di risarcimento di un danno subito (sentenza 22 aprile 1997, causa C-66/95, *Sutton*, Racc. pag. I-2163).

Nel campo del *diritto dell'ambiente* la Corte ha esaminato la portata della nozione di rifiuti così come viene utilizzata in particolare nella direttiva relativa ai rifiuti (75/442/CEE, come modificata in particolare dalla direttiva 91/156/CEE). La Corte ha confermato che la nozione di rifiuti non deve essere intesa nel senso che esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, anche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati. Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442, come modificata, intende riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, *Tombesi*, Racc. pag. I-3561). Inoltre, il semplice fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto (sentenza *Inter-Environnement Wallonie*, soprammenzionata).

In materia di *relazioni esterne* alla Corte sono state sottoposte questioni sulla politica comunitaria in materia di sanzioni adottate nei confronti delle entità dell'ex Jugoslavia.

La prima causa riguardava la validità delle restrizioni imposte dal Regno Unito allo sblocco di fondi depositati nel suo territorio, ma appartenenti a una persona domiciliata in Serbia o nel Montenegro. In tale contesto la Corte ha innanzi tutto dichiarato che, anche se, nell'esercizio della competenza nazionale in materia di politica estera, uno Stato membro ha emanato taluni provvedimenti, questi devono rispettare le norme comunitarie che rientrano nella politica commerciale comune. La Corte ha poi constatato che le restrizioni adottate dal Regno Unito equivalevano ad una restrizione quantitativa, in quanto la loro applicazione ostava al pagamento di somme come corrispettivo di merci spedite da altri Stati membri e quindi impediva tali operazioni di esportazione. Nella fattispecie, data

l'esistenza di un regolamento comunitario che mirava ad attuare uniformemente nell'intera Comunità le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Corte ha considerato che il Regno Unito avrebbe dovuto accettare di basarsi sulla procedura di autorizzazione dello Stato membro dal quale le merci erano esportate, invece di controllare esso stesso la natura delle merci esportate (sentenza 14 gennaio 1997, causa C-124/95, *Centro-Com*, Racc. pag. I-81). In una seconda causa la Corte ha interpretato le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 990/93, concernente gli scambi tra la CEE e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) (sentenza 27 febbraio 1997, causa C-177/95, *Ebony Maritime*, Racc. pag. I-1111).

Infine, per concludere questa panoramica delle principali sentenze pronunciate dalla Corte nel 1997, occorre soffermarsi brevemente sull'abbondante giurisprudenza generata dall'*Accordo di associazione tra la CEE e la Turchia*. Sulla scia di numerose cause precedenti, sono state pronunciate infatti sei sentenze in seguito a questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio d'associazione istituito dall'accordo soprammenzionato, in particolare dell'art. 6.

Quest'ultima disposizione è così formulata:

«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
- candidatura in tale Stato membro ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.

2. (...)

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono fissate dalle normative nazionali».

Dalla giurisprudenza precedente risulta che la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l'ingresso nel proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione. L'art. 6 disciplina unicamente la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, concedendo loro taluni diritti nell'ambito di un'integrazione progressiva in tale mercato. Questi diritti variano e sono soggetti a condizioni differenti a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro interessato. Infine questi diritti conferiti al lavoratore turco per quanto riguarda l'occupazione implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente inefficace il diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, l'esistenza di un diritto di soggiorno in capo all'interessato.

La portata dell'art. 6 dipende ampiamente dall'interpretazione data alla nozione di appartenenza al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro nonché alla nozione di regolare impiego.

L'appartenenza al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro comporta che il lavoratore sia vincolato da un rapporto di lavoro che implica l'esercizio, nell'interesse di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, di un'attività economica, reale ed effettiva in contropartita della quale egli percepisce una retribuzione. La Corte ha rilevato che un lavoratore turco entrato in uno Stato membro per ricevere una formazione professionale e che, al termine della formazione, svolge un'attività di lavoro subordinato al solo scopo di addestrarsi e prepararsi ad assumere funzioni direttive in una società turca controllata dall'impresa che lo ha assunto deve considerarsi vincolato da un normale rapporto di lavoro quando, nell'esercizio delle attività economiche che svolge in modo reale ed effettivo nell'interesse e sotto la direzione del suo datore di lavoro, fruisce delle medesime condizioni lavorative e retributive spettanti ai lavoratori che esercitano, nell'impresa di cui trattasi, attività economiche identiche o simili e quando, di conseguenza, la sua situazione non si differenzia oggettivamente da quella di questi ultimi lavoratori. Secondo la Corte, questa interpretazione non è inficiata dalla circostanza che il lavoratore aveva ottenuto nello Stato membro ospitante soltanto titoli di soggiorno o di lavoro limitati all'esercizio temporaneo di un'attività lavorativa subordinata presso un datore di lavoro individuato

nominativamente e che vietavano all'interessato di cambiare datore di lavoro nello Stato membro in questione (sentenza 30 settembre 1997, causa C-36/96, *Günaydin*, Racc. pag. I-5143).

Per quanto riguarda la nozione di *regolare impiego*, ai sensi dell'art. 6, n. 1, da una giurisprudenza consolidata risulta che la regolarità dell'occupazione presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di uno Stato membro e implica, pertanto, l'esistenza di un diritto di soggiorno non controverso. In tale contesto la Corte ha ritenuto che i periodi di occupazione compiuti da un cittadino turco successivamente al rilascio di un permesso di soggiorno del quale l'interessato ha fruito solo grazie ad un comportamento fraudolento che ne ha determinato la condanna non sono basati su una situazione stabile e devono considerarsi effettuati in via meramente provvisoria per il fatto che, durante i periodi considerati, l'interessato non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno (sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, *Kol*, Racc. pag. I-3069). Inoltre, nell'ipotesi in cui si accertasse che il lavoratore turco ha dichiarato di voler lasciare lo Stato membro ospitante dopo un dato periodo al solo scopo di indurre le autorità competenti a rilasciargli indebitamente le autorizzazioni richieste, una domanda basata sull'art. 6, n. 1, può essere considerata abusiva (sentenza *Günaydin*, sopramenzionata).

Per contro, l'art. 6, n. 1, non subordina il riconoscimento dei diritti da esso attribuiti ai lavoratori turchi ad alcun requisito riguardante il motivo per il quale un diritto d'ingresso, di lavoro e di soggiorno è stato loro inizialmente concesso. Ne deriva che un cittadino turco che abbia legalmente svolto in uno Stato membro, durante un periodo ininterrotto di più di un anno, l'attività di cuoco di piatti tipici alle dipendenze di un unico datore di lavoro è inserito nel regolare mercato di lavoro di tale Stato ed esercita un regolare impiego. Tale cittadino turco ha quindi diritto al rinnovo del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante anche qualora sia stato informato, all'atto del rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno, che questi ultimi gli erano stati concessi soltanto per un periodo massimo di tre anni ed esclusivamente per svolgere un'attività determinata, come quella di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro individuato nominativamente (sentenza 30 settembre 1997, causa C-98/96, *Ertanir*, Racc. pag. I-5179). Si trova in una situazione di regolare impiego un lavoratore turco che è stato autorizzato ad esercitare in maniera ininterrotta un'attività lavorativa subordinata reale ed effettiva, anche se i permessi di lavoro e di soggiorno gli sono stati concessi per uno scopo preciso, vale a dire per consentirgli di approfondire le sue conoscenze professionali presso un'impresa situata in uno Stato membro al fine di svolgere, in un secondo momento,

determinate funzioni in una controllata dell'impresa in Turchia (sentenza *Günaydin*, soprammenzionata).

Sempre per quanto riguarda l'art. 6, n. 1, che ha efficacia diretta negli Stati membri, la Corte ha statuito che bisogna tener conto, ai fini del *computo dei periodi di regolare impiego*, dei periodi di breve durata nei quali il lavoratore turco non era in possesso nello Stato membro ospitante di un regolare permesso di soggiorno o di lavoro quando le autorità competenti dello Stato membro ospitante non abbiano contestato per tale ragione la regolarità del soggiorno dell'interessato nel territorio nazionale, ma gli abbiano invece rilasciato un nuovo permesso di soggiorno o di lavoro (sentenza *Ertanir*, soprammenzionata).

Per quanto riguarda il *primo trattino* dell'art. 6, n. 1, la Corte ha considerato che esso assoggetta la proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco nello Stato membro ospitante alla condizione che il detto lavoratore abbia esercitato, per un periodo ininterrotto di un anno, una regolare attività lavorativa alle dipendenze di un unico datore di lavoro. Infatti questa disposizione è basata sul presupposto che soltanto un vincolo contrattuale che duri per un periodo di un anno si traduce in un consolidamento del rapporto di lavoro sufficiente a garantire al lavoratore turco la continuità della sua occupazione alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (sentenza 29 maggio 1997, causa C-386/95, *Eker*, Racc. pag. I-2697).

Alla Corte è stata chiesta anche l'interpretazione del *terzo trattino* dell'art. 6, n. 1, relativamente ad un lavoratore turco che, dopo essere stato regolarmente occupato per più di quattro anni nel territorio di uno Stato membro, aveva deciso di sua iniziativa di cessare l'attività lavorativa per cercare nello stesso Stato membro un nuovo lavoro e non era riuscito ad impegnarsi immediatamente in un altro rapporto di lavoro. Per risolvere tale questione la Corte ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza relativa all'art. 48 del Trattato, che riconosce al lavoratore cittadino di uno Stato membro il diritto di soggiornare in un altro Stato membro al fine di cercarvi un lavoro per un periodo ragionevole che gli consenta di prendere conoscenza, nel territorio dello Stato membro in cui si è recato, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto. La Corte ha quindi dichiarato che un lavoratore turco che si trova nella situazione soprammenzionata fruisce nello Stato interessato, per un periodo ragionevole, del diritto di soggiorno al fine di cercarvi una nuova attività lavorativa subordinata, purché continui ad essere inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato conformandosi eventualmente ai precetti della normativa in vigore, ad esempio iscrivendosi all'ufficio di collocamento e rimanendo a disposizione di quest'ultimo. Il periodo di tempo ragionevole di cui trattasi dev'essere fissato dalla normativa nazionale

o, in mancanza, dal giudice nazionale adito. Esso deve essere sufficiente a non compromettere le concrete possibilità dell'interessato di trovare un nuovo posto di lavoro (sentenza 23 gennaio 1997, causa C-171/95, *Tetik*, Racc. pag. I-329).

L'art. 6, n. 3, dal canto suo, riconosce ai legislatori nazionali il diritto di adottare talune modalità di applicazione. La Corte ha precisato che questa disposizione non può essere interpretata nel senso che riserva agli Stati membri la facoltà di disciplinare liberamente il regime dei lavoratori turchi già integrati nel loro mercato del lavoro, consentendo ai detti Stati di adottare unilateralmente provvedimenti di natura tale da impedire a determinate categorie di lavoratori, qualora soddisfino i requisiti posti dal n. 1, di fruire dei diritti progressivamente più estesi sanciti dai tre capoversi di questo paragrafo. Ne deriva che l'art. 6, n. 3, non consente agli Stati membri di adottare una normativa nazionale che escluda intere categorie di lavoratori migranti turchi, quali i cuochi di piatti tipici, dal beneficio dei diritti conferiti dai tre trattini del n. 1 di tale articolo (sentenza *Ertanir*, soprammenzionata).

La Corte ha infine interpretato l'art. 7 della decisione n. 1/80, relativo ai diritti dei familiari di un lavoratore turco, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, che sono stati autorizzati a raggiungerlo. Così come l'art. 6, l'art. 7 concede loro diritti che sorgono dopo tre o cinque anni di regolare residenza. La questione sottoposta alla Corte mirava in sostanza ad accertare se le autorità competenti di uno Stato membro possano esigere che i familiari di un lavoratore turco, considerati dall'art. 7, abitino con lui per il periodo di tre anni previsto dal primo trattino di tale articolo per essere titolari di un diritto di soggiorno in detto Stato membro. Dopo aver riconosciuto che l'art. 7, così come l'art. 6, ha efficacia diretta, la Corte ha affermato che gli Stati membri possono porre tale requisito di coabitazione effettiva in considerazione dello spirito e della finalità di questa disposizione, che mira a garantire il mantenimento dei vincoli familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro. Il caso sarebbe diverso solo se circostanze obiettive giustificassero che il lavoratore migrante e il familiare non vivano sotto lo stesso tetto nello Stato membro ospitante (sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, *Kadiman*, Racc. pag. I-2133).

## B - Composizione della Corte di giustizia



*Prima fila, da sinistra a destra:*

R. Schintgen, H. Ragnemalm, C. Gulmann, giudici; G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G. Cosmas, primo avvocato generale; M. Wathelet, G.F. Mancini, giudici.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*


J.-P. Puissechet, D.A.O. Edward, P.J.G. Kapteyn, giudici; F.G. Jacobs, avvocato generale; J.C. Moitinho de Almeida, giudice; G. Tesauo, avvocato generale; J.L. Murray, giudice; A.M. La Pergola, avvocato generale.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

S. Alber, D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocati generali; L. Sevón, G. Hirsch, giudici; P. Léger, avvocato generale; P. Jann, giudice; N. Fennelly, avvocato generale; K. Ioannou, giudice; J. Mischo, avvocato generale; R. Grass, cancelliere.



## 1. Membri della Corte di giustizia (secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)




**Giuseppe Federico MANCINI**

nato nel 1927; professore ordinario di diritto del lavoro (Urbino, Bologna, Roma) e di diritto privato comparato (Bologna); membro del Consiglio superiore della magistratura (1976-1981); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1982 al 6 ottobre 1988; giudice dal 7 ottobre 1988.




**Constantinos KAKOURIS**

nato nel 1919; avvocato (Atene); uditore e poi referendario presso il Consiglio di Stato; consigliere di Stato; presidente della Corte competente a pronunciarsi sulla responsabilità dei magistrati dei tribunali e delle corti superiori; membro della Corte suprema speciale; ispettore generale dei tribunali amministrativi; membro del Consiglio superiore della magistratura; presidente del Consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; giudice della Corte di giustizia dal 14 marzo 1983 al 6 ottobre 1997.



**Carl Otto LENZ**

nato nel 1930; avvocato; notaio; segretario generale del gruppo cristiano-democratico al Parlamento europeo; deputato (Bundestag); presidente della commissione giuridica e della commissione per gli Affari europei al Bundestag; professore onorario di diritto europeo presso l'Università della Saar (1990); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 1984 al 6 ottobre 1997.



**José Carlos de Carvalho MOITINHO DE ALMEIDA**

nato nel 1936; Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Lisbona; capo di gabinetto del ministro della Giustizia; sostituto procuratore generale della Repubblica; direttore del gabinetto di diritto europeo (Lisbona); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986.



**Gil Carlos Rodríguez IGLESIAS**

nato nel 1946; assistente, poi professore (nelle Università di Oviedo, di Friburgo in Brisgovia, autonoma di Madrid, Complutense di Madrid e di Granada); titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico (Granada); membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Max-Planck di Diritto internazionale pubblico e di Diritto comparato di Heidelberg; laurea honoris causa presso l'Università di Torino, presso l'Università di Cluj-Napoca e presso l'Università del Saarland; Honorary Bencher del Gray's Inn (Londra) e del King's Inn (Dublino); giudice della Corte di giustizia dal 31 gennaio 1986; Presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



**Francis JACOBS, QC**

nato nel 1939; barrister; funzionario della segreteria della Commissione europea dei diritti dell'uomo; referendario dell'avvocato generale J.P. Warner; professore di diritto europeo (King's College, Londra); autore di varie opere sul diritto comunitario; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.



**Giuseppe TESAURO**

nato nel 1942; professore ordinario di diritto internazionale e diritto comunitario all'Università di Napoli; avvocato patrocinante in cassazione; membro del Consiglio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1988.



**Paul Joan George KAPTEYN**

nato nel 1928; funzionario del ministero degli Affari esteri; professore di diritto delle organizzazioni internazionali (Utrecht, Leida); membro del Raad van State; presidente della sezione giudiziaria del Raad van State; membro della Reale Accademia delle scienze; membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia; giudice della Corte di giustizia dal 29 marzo 1990.



**Claus Christian GULMANN**

nato nel 1942; funzionario del ministero della Giustizia; referendario presso il giudice Max Sørensen; professore di diritto internazionale pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Copenaghen; avvocato; presidente e membro di collegi arbitrali; membro dell'organo giurisdizionale d'appello amministrativo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1994; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



**John Loyola MURRAY**

nato nel 1943; barrister (1967), successivamente Senior Counsel (1981); esercizio della professione di avvocato presso il foro d'Irlanda; procuratore generale (1987); ex consigliere di Stato; ex membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Bar Council of Ireland); Bencher (preside) della Honourable Society of King's Inns; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1991.



**David Alexander Ogilvy EDWARD**

nato nel 1934; avvocato (Scozia); Queen's Counsel (Scozia); segretario, poi tesoriere della Faculty of Advocates; presidente del Consiglio consultivo degli ordini forensi della CE; titolare di cattedra Salvesen di istituzioni europee e direttore dell'Europa Institute, Università di Edimburgo; consigliere speciale dello House of Lords Select Committee on the European Communities; Bencher onorario del Gray's Inn a Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 9 marzo 1992; giudice della Corte di giustizia dal 10 marzo 1992.



**Antonio Mario LA PERGOLA**

nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e comparato nelle Università di Padova, Bologna e Roma; membro del Consiglio superiore della Magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le Politiche comunitarie (1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre al 31 dicembre 1994; avvocato generale dal 1° gennaio 1995.



**Georges COSMAS**

nato nel 1932; avvocato del foro di Atene; uditore al Consiglio di Stato (1963); referendario al Consiglio di Stato (1973); consigliere di Stato (1982-1994); membro della Corte speciale competente a pronunciarsi sulla responsabilità dei magistrati; membro della Corte suprema speciale competente, in forza della Costituzione ellenica, ad armonizzare la giurisprudenza delle tre corti supreme e ad esercitare il controllo giurisdizionale di validità per le elezioni politiche e per le elezioni europee; membro del Consiglio superiore della magistratura; membro del Consiglio superiore del ministero degli Affari esteri; presidente del Tribunale di secondo grado dei marchi; presidente del Comitato speciale per la preparazione dei progetti di legge del ministero della Giustizia; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



**Jean-Pierre PUISOCHET**

nato nel 1936; consigliere di Stato (Francia); direttore, poi direttore generale del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee (1968-1973); direttore generale dell'Ufficio nazionale per l'occupazione (1973-1975); direttore dell'amministrazione generale del ministero dell'Industria (1977-1979); direttore degli Affari giuridici presso l'OCSE (1979-1985); direttore dell'Istituto internazionale di amministrazione pubblica (1985-1987); giureconsulto, direttore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1987-1994); giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



**Philippe LÉGER**

nato nel 1938; magistrato in distacco presso il ministero della Giustizia (1966-1970); capo di gabinetto, poi consigliere tecnico presso il gabinetto del ministro per la Qualità della vita (1976); consigliere tecnico nel gabinetto del Guardasigilli (1976-1978); vicedirettore degli Affari penali e delle Grazie (1978-1983); consigliere alla Corte d'appello di Parigi (1983-1986); vicedirettore del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia (1986); presidente del Tribunal de grande instance di Bobigny (1986-1993); direttore del gabinetto del ministro di Stato, Guardasigilli, ministro della Giustizia, e avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi (1993-1994); professore associato presso l'Università René Descartes (Parigi V) (1988-1993); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



**Günter HIRSCH**

nato nel 1943; direttore presso il ministero della Giustizia del Land Baviera; presidente della Corte costituzionale del Land Sassonia e presidente della Corte d'appello di Dresda (1992-1994); professore onorario di diritto europeo e di diritto della medicina all'Università di Saarbrücken; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994.



**Michael Bendik ELMER**

nato nel 1949; funzionario del ministero della Giustizia a Copenaghen dal 1973; caposervizio nel ministero della Giustizia (1982-1987 e 1988-1991); giudice dell'Østre Landsret (Corte d'appello competente per la regione orientale della Danimarca) (1987-1988); vicepresidente del Søg og Handelsret (Tribunale marittimo e commerciale) (1988); delegato del ministro della Giustizia per il diritto comunitario e i diritti dell'uomo (1991-1994); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 18 dicembre 1997.



**Peter JANN**

nato nel 1935; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Vienna; giudice; magistrato; portavoce presso il ministero della Giustizia e il Parlamento; membro della Corte costituzionale; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



**Hans RAGNEMALM**

nato nel 1940; laureato in giurisprudenza e professore di diritto pubblico presso l'Università di Lund; professore di diritto pubblico e preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Stoccolma; Ombudsman parlamentare; giudice della Suprema Corte amministrativa della Svezia; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



**Leif SEVÓN**

nato nel 1941; laureato in giurisprudenza (OTL) presso l'Università di Helsinki; direttore presso il ministero della Giustizia; consigliere presso la direzione Commercio del ministero degli Affari esteri; giudice della Corte suprema; giudice della Corte EFTA; presidente della Corte EFTA; giudice della Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



**Nial FENNELLY**

nato nel 1942; Master of Arts in scienze economiche presso l'University College di Dublino; barrister-at Law; Senior Counsel; presidente della Legal Aid Board e del Bar Council; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



**Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER**

nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



**Melchior WATHELET**

nato nel 1949; vice-primo ministro, ministro della Difesa (1995), borgomastro di Verviers; vice-primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice-primo ministro, ministro della Giustizia e del Ceto medio (1988-1991); deputato (1977-1995); laureato in giurisprudenza e in economia (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, USA); professore presso l'Università cattolica di Lovanio; giudice della Corte di giustizia dal 19 settembre 1995.



**Romain SCHINTGEN**

nato nel 1939; avvocato e procuratore legale; amministratore generale al ministero del Lavoro; presidente del Consiglio economico e sociale; amministratore, fra l'altro, della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites; membro di nomina governativa del Fondo sociale europeo, del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice della Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.



**Krateros M. IOANNOU**

nato nel 1935; avvocato a Salonicco nel 1963; dottore in diritto internazionale all'Università di Salonicco nel 1971; professore di diritto internazionale pubblico e di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università della Tracia; consigliere giuridico onorario del Ministero degli Affari esteri; membro della delegazione ellenica all'Assemblea generale dell'ONU dal 1983; presidente della commissione di esperti per il miglioramento della procedura nell'ambito della Convenzione dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa dal 1989 al 1992; giudice della Corte di giustizia dal 7 ottobre 1997.



**Siegbert ALBER**

nato nel 1936; ha compiuto gli studi di diritto presso le Università di Tubinga, Berlino, Parigi, Amburgo e Vienna; ha approfondito gli studi a Torino e a Cambridge; deputato al Bundestag dal 1969 al 1980; membro del Parlamento europeo nel 1977; membro, poi presidente (1993-1994) della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini; presidente della delegazione parlamentare incaricata dei rapporti con i Paesi Baltici e delle sottocommissioni per la protezione dei dati e per le sostanze tossiche o pericolose; vicepresidente del Parlamento europeo dal 1984 al 1992; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 1997.



**Jean MISCHO**

nato nel 1938; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche (Università di Montpellier, Parigi, Cambridge); membro del servizio giuridico della Commissione, poi amministratore principale nei gabinetti di due membri della Commissione; segretario di legazione presso il ministero degli Affari esteri del Granducato di Lussemburgo, servizio Contenzioso e trattati; rappresentante permanente aggiunto del Lussemburgo presso le Comunità europee; direttore della direzione Affari politici del ministero degli Affari esteri; avvocato generale della Corte di giustizia dal 13 gennaio 1986 al 6 ottobre 1991; segretario generale del ministero degli Affari esteri; avvocato generale della Corte di giustizia dal 19 dicembre 1997.



**Roger GRASS**

nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunal de grande instance di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia; segretario generale della procura generale presso la Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del Presidente della Corte di giustizia; cancelliere della Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994.

## 2. Modifiche nella composizione della Corte di giustizia nel 1997

dal 1° gennaio al 6 ottobre 1997

Nel 1997 la composizione della Corte di giustizia è così cambiata:

Il 6 ottobre 1997, alla scadenza dei loro mandati, hanno lasciato la Corte il giudice Constantinos Kakouris e l'avvocato generale Carl Otto Lenz. Essi sono stati sostituiti dal signor Krateros Ioannou, in qualità di giudice, e dal signor Siegbert Alber, in qualità di avvocato generale.

A.M. LA PERGOLA, primo avvocato generale

Il 18 dicembre 1997 l'avvocato generale Michael Bendik Elmer, alla scadenza del suo mandato, ha lasciato la Corte. Egli è stato sostituito dal signor Jean Mischo, in qualità di avvocato generale.

P.G. JACOBS, avvocato generale

G. TESAURO, avvocato generale

P.J.G. KAPTEYN, giudice

C. GULMANN, giudice

D.A.O. EDWARD, giudice

G. COSMAS, avvocato generale

J.-P. PUISOCHET, giudice

P. LEGER, avvocato generale

G. HIRSCH, giudice

M.B. ELMER, avvocato generale

P. JANN, giudice

H. RAGNEMALM, giudice

N. FENNELLY, avvocato generale

D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale

M. WATHELET, giudice

R. SCHINTGEN, giudice

R. GRASS, cancelliere

### 3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 6 ottobre 1997

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte  
G.F. MANCINI, Presidente della Seconda e della Sesta Sezione  
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, Presidente della Terza e della Quinta Sezione  
J.L. MURRAY, Presidente della Quarta Sezione  
A.M. LA PERGOLA, primo avvocato generale  
L. SEVÓN, Presidente della Prima Sezione  
C.N. KAKOURIS, giudice  
C.O. LENZ, avvocato generale  
F.G. JACOBS, avvocato generale  
G. TESAURO, avvocato generale  
P.J.G. KAPTEYN, giudice  
C. GULMANN, giudice  
D.A.O. EDWARD, giudice  
G. COSMAS, avvocato generale  
J.-P. PUISSOCHET, giudice  
P. LEGER, avvocato generale  
G. HIRSCH, giudice  
M.B. ELMER, avvocato generale  
P. JANN, giudice  
L. SEVÓN, giudice  
N. FENNELLY, avvocato generale  
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale  
K.M. IOANNOU, giudice  
S. ALBER, avvocato generale  
R. GRASS, cancelliere

R. GRASS, cancelliere

dal 7 ottobre al 18 dicembre 1997

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte  
C. GULMANN, Presidente della Terza e della Quinta Sezione  
G. COSMAS, primo avvocato generale  
H. RAGNEMALM, Presidente della Quarta e della Sesta Sezione  
M. WATHELET, Presidente della Prima Sezione  
R. SCHINTGEN, Presidente della Seconda Sezione  
G.F. MANCINI, giudice  
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, giudice  
F.G. JACOBS, avvocato generale  
G. TESAURO, avvocato generale  
P.J.G. KAPTEYN, giudice  
J.L. MURRAY, giudice  
D.A.O. EDWARD, giudice  
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale  
J.-P. PUISSOCHET, giudice  
P. LEGER, avvocato generale  
G. HIRSCH, giudice  
M.B. ELMER, avvocato generale  
P. JANN, giudice  
L. SEVÓN, giudice  
N. FENNELLY, avvocato generale  
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale  
K.M. IOANNOU, giudice  
S. ALBER, avvocato generale

R. GRASS, cancelliere

dal 19 dicembre al 31 dicembre 1997

G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Presidente della Corte  
C. GULMANN, Presidente della Terza e della Quinta Sezione  
G. COSMAS, primo avvocato generale  
H. RAGNEMALM, Presidente della Quarta e della Sesta Sezione  
M. WATHELET, Presidente della Prima Sezione  
R. SCHINTGEN, Presidente della Seconda Sezione  
G.F. MANCINI, giudice  
J.C. MOITINHO DE ALMEIDA, giudice  
F.G. JACOBS, avvocato generale  
G. TESAURO, avvocato generale  
P.J.G. KAPTEYN, giudice  
J.L. MURRAY, giudice  
D.A.O. EDWARD, giudice  
A.M. LA PERGOLA, avvocato generale  
J.-P. PUISSOCHET, giudice  
P. LEGER, avvocato generale  
G. HIRSCH, giudice  
P. JANN, giudice  
L. SEVÓN, giudice  
N. FENNELLY, avvocato generale  
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale  
K.M. IOANNOU, giudice  
S. ALBER, avvocato generale  
J. MISCHO, avvocato generale

R. GRASS, cancelliere





## A — L'attività del Tribunale di primo grado nel 1997

(di A. Saggio, Presidente del Tribunale)

### Attività del Tribunale

1. Nel 1997 sono state promosse dinanzi al Tribunale 624<sup>1</sup> cause nuove, numero nettamente superiore a quello dei due anni precedenti (nei quali si contavano, rispettivamente, 244 e 220 cause nuove). Tale aumento è dovuto essenzialmente a varie serie di cause simili tra loro (senza le quali il numero di cause nuove sarebbe stato 227). Ad esempio, in 295 di queste 624 cause alcuni spedizionieri doganali chiedevano, in sostanza, il risarcimento del danno assertivamente subito a causa del completamento del mercato interno previsto dall'Atto unico europeo. 74 delle cause nuove facevano seguito a una sentenza del Tribunale del 5 ottobre 1995, causa T-17/95, *Alexopoulou/Commissione* (Racc. PI pag. II-683), relativa all'inquadramento nel grado di taluni dipendenti all'atto dell'assunzione (nel 1996 erano state instaurate solo 7 cause di tale natura). Infine, il contenzioso relativo alle quote di latte si è arricchito di 28 cause nuove.

Il rendimento del Tribunale, in termini di cause definite, è molto vicino al livello dell'anno precedente, sia per quanto riguarda il totale di queste cause (173 o, in termini netti, cioè dopo la riunione delle cause, 166 cause) sia per quanto riguarda, più in particolare, il numero di cause definite con sentenza (98 in termini lordi; 94 in termini netti).

Il numero delle cause pendenti a fine anno, particolarmente elevato (1 106 cause in termini lordi, 630 in termini netti), rispecchia in gran parte l'aumento delle cause nuove, sopra analizzato. Esso comprende in particolare i 295 ricorsi per risarcimento sopra menzionati, proposti da spedizionieri doganali (ricorsi che, tuttavia, sono stati spesso riuniti, il che ha determinato, al 31 dicembre 1997, un numero netto di 20 cause<sup>2</sup>), e 78 cause (sia in termini lordi sia in termini netti)

<sup>1</sup> I dati sopraindicati non comprendono i procedimenti d'indole particolare riguardanti, segnatamente, il gratuito patrocinio, la rettifica delle sentenze e la liquidazione delle spese.

<sup>2</sup> Occorre ricordare inoltre una sentenza su una causa analoga, pronunciata il 29 gennaio 1998 (causa T-113/96, *Dubois e figli/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-125).

promosse a seguito della sentenza *Alexopoulou*<sup>3</sup>. Infine, nonostante le sentenze che hanno definito talune cause in materia di quote di latte (v. sopra), 252 di questi giudizi rimangono pendenti dinanzi al Tribunale (in termini lordi; 84 cause in termini netti).

Nel 1997 il numero delle ordinanze emesse in procedimento sommario (11) e dei ricorsi proposti contro pronunce del Tribunale (35, corrispondenti a 139 pronunce impugnabili per le quali il termine d'impugnazione doveva scadere nel corso dell'anno) si è collocato ad un livello normale, considerati i dati analoghi degli anni precedenti.

2. Talune modifiche apportate al regolamento di procedura del Tribunale (in particolare per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per consentire al Tribunale di respingere, con ordinanza motivata, ricorsi manifestamente infondati in diritto e per attribuire talune competenze ai presidenti dei collegi giudicanti in materia di uso di lingue diverse dalla lingua processuale) sono entrate in vigore il 1° gennaio 1997 (v. *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 103 del 19.4.1997, pag. 6; rettifica: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72).

#### *Orientamento della giurisprudenza*

Occorre innanzi tutto menzionare talune decisioni emesse nel campo della concorrenza.

La sentenza 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, *SCK e FNK/Commissione* (Racc. pag. II-1739; «gru mobili»), fa seguito, da un lato, ad una domanda di risarcimento per comportamento illegittimo della Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo e, dall'altro, ad una domanda diretta a far dichiarare inesistente o nulla la decisione adottata in seguito allo stesso procedimento. Essa riguarda in particolare i termini che la Commissione deve rispettare nel trattare una pratica ad essa sottoposta. Nella fattispecie la Commissione aveva ricevuto una denuncia di un terzo e, poco dopo, la notifica degli accordi controversi da parte delle imprese interessate [unitamente ad una

<sup>3</sup> Tre di queste cause sono già state definite nel corso dell'anno: ordinanza 11 luglio 1997, causa T-16/97, *Chauvin/Commissione* (Racc. PI pag. II-681), relativa ad una decisione divenuta definitiva prima della pronuncia della sentenza *Alexopoulou*; ordinanza di cancellazione dal ruolo 3 novembre 1997, causa T-87/97; sentenza 5 novembre 1997, causa T-12/97, *Barnett/Commissione* (Racc. PI pag. II-863).

domanda diretta ad ottenere un'attestazione negativa (art. 2 del regolamento n. 17) o un'esenzione (art. 85, n. 3, del Trattato CE e art. 4, n. 1, del regolamento n. 17)]. Il periodo di 46 mesi trascorso tra il deposito della denuncia e delle notifiche, da un lato, e la decisione controversa, dall'altro, comprendeva più fasi procedurali: una comunicazione degli addebiti effettuata (circa 11 mesi dopo il deposito della notifica) al fine di adottare una decisione ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17; la decisione medesima (adottata circa 16 mesi più tardi); una nuova comunicazione degli addebiti (inviata 6 mesi dopo questa decisione), seguita, 11 mesi dopo la risposta a tale comunicazione, dalla decisione controversa. In tale contesto le ricorrenti avevano addebitato alla Commissione di non aver rispettato il principio del «termine ragionevole», ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU)<sup>4</sup>. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia di diritti fondamentali e all'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, e senza pronunciarsi sull'applicabilità, in sé e per sé, dell'art. 6, n. 1, sopramenzionato, ai procedimenti amministrativi in materia di concorrenza, il Tribunale ha dichiarato che il rispetto, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nell'adottare decisioni in esito a tali procedimenti costituisce un principio generale del diritto comunitario. Pertanto, qualora le venga presentata una domanda di attestazione negativa o una notifica al fine di ottenere un'esenzione, la Commissione, per garantire la certezza del diritto ed una tutela giuridica adeguata, deve prendere una decisione o inviare una lettera amministrativa, allorché detta lettera è stata richiesta, entro un termine ragionevole. Un termine della stessa natura si applica all'adozione di una posizione definitiva relativamente ad una domanda con cui si denunciano violazioni dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato (v. l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17). La durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta, secondo il Tribunale, sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna causa e, in particolare, del contesto di questa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica e degli interessi delle parti nella contesa. Per quanto riguarda, nella fattispecie, il contesto della causa, il Tribunale ha rilevato che, prima della data della presentazione della denuncia del terzo, le ricorrenti non avevano apparentemente ritenuto necessario chiedere il parere della Commissione sugli accordi in questione, posti in essere, in ogni caso, più di un anno prima di detta data. Il Tribunale ha quindi considerato ragionevole la durata di ciascuna

<sup>4</sup> In base a questa disposizione «ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica audienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge (...)».

delle fasi procedurali di cui sopra, in considerazione di tutte le circostanze della fattispecie. Per quanto riguarda le prime due fasi, esso ha sottolineato (oltre al fatto che le ricorrenti avrebbero dovuto rendersi conto che l'intervento presso la DG IV che avevano chiesto alla DG III, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di esenzione, avrebbe rallentato lo svolgimento del procedimento) che, salvo indicazioni contrarie da parte delle ricorrenti e fino ad una certa data, la Commissione aveva potuto legittimamente ritenere che la pratica non fosse urgente. In generale il Tribunale non ha accolto la tesi delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe riconosciuto l'urgenza della pratica e avrebbe ritenuto che fosse sufficiente esercitare una pressione sul giudice nazionale e adottare una decisione sulla base dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17. Secondo il Tribunale la Commissione dispone della facoltà di vagliare l'urgenza delle varie pratiche ad essa sottoposte. A tal riguardo essa, se ritiene che le pratiche notificate non possano beneficiare di un'esenzione (art. 85, n. 2, del Trattato CE), può tener conto del fatto che un giudice nazionale ha già ordinato la cessazione delle infrazioni contestate. Il Tribunale ha anche respinto l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'invio della seconda comunicazione degli addebiti sarebbe stato un atto inutile, destinato a prolungare il procedimento. Secondo il Tribunale questa comunicazione, effettuata al fine di preparare una decisione di accertamento delle infrazioni e di irrogazione di ammende, perseguiva una finalità diversa dalla prima (la quale riguardava la revoca, ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, dell'immunità dalle ammende) ed era stata necessaria per consentire alle ricorrenti di difendersi contro un addebito supplementare considerato fondato nella decisione controversa. Per quanto riguarda le ammende inflitte con quest'ultima decisione, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione, nel caso di una ricorrente avente la qualità di impresa (e non di associazione di imprese), il fatturato di altre imprese (vincolate da una delle clausole che la Commissione aveva qualificato anticoncorrenziali). A causa di questo errore l'ammenda risultava sproporzionata, di modo che il Tribunale l'ha ridotta nell'ambito della sua competenza di merito.

Con sentenza 15 gennaio 1997, causa T-77/95, *SFEI e a./Commissione* (Racc. pag. II-1), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto da un'associazione di categoria di imprese di «posta rapida» e da tre dei suoi aderenti per l'annullamento di una decisione con cui la Commissione aveva respinto la denuncia dell'associazione, presentata ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE e relativa a pratiche di un'impresa postale di uno Stato membro. Secondo la denuncia questa impresa aveva fatto beneficiare la società da essa controllata, operante nel settore della posta rapida internazionale, delle sue infrastrutture a condizioni di favore straordinarie, al fine di estendere la posizione dominante da essa detenuta sul

mercato dei servizi postali di base al mercato (attiguo) sul quale operava la controllata. Secondo l'interpretazione del Tribunale la decisione impugnata non qualificava le pratiche denunciate in relazione all'art. 86, ma era fondata sul solo motivo che, essendo queste pratiche cessate a causa di una precedente decisione della convenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 (relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese), la questione non presentava, nelle circostanze del caso di specie, un interesse comunitario sufficiente. Il Tribunale ha dichiarato che, in considerazione dell'obiettivo generale che è alla base dell'art. 86 del Trattato CE [l'istituzione di un regime che assicuri che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, in conformità all'art. 3, lett. g)] e con riserva di motivare la sua scelta, la Commissione può legittimamente decidere che non è opportuno dar seguito ad una denuncia in cui siano contestate pratiche successivamente cessate. Ciò vale a maggior ragione quando, come nella specie, tale cessazione sia il risultato dell'azione della Commissione, indipendentemente dalla base giuridica su cui essa poggia. L'istruttoria della pratica e l'eventuale accertamento di infrazioni non risponderebbero più all'obiettivo di cui sopra, ma a quello di facilitare ai denunciati la prova, dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale, di un illecito ai fini dell'ottenimento del risarcimento del danno. In forza di questi principi, la Commissione poteva quindi legittimamente ritenere che la prosecuzione del procedimento al solo scopo di qualificare fatti pregressi con riguardo all'art. 86 del Trattato non avrebbe costituito un'utilizzazione adeguata delle sue limitate risorse. Essa si stava adoperando, peraltro, per istituire un regime normativo nel settore di attività di cui trattavasi. Per di più, in presenza di una decisione quale quella impugnata, le autorità nazionali erano competenti a pronunciarsi sull'infrazione fatta valere dalle ricorrenti. Secondo il Tribunale questa conclusione non era modificata dalla giurisprudenza della Corte, che riconosce sì l'interesse della Commissione alla prosecuzione di un'azione per inadempimento anche successivamente alla cessazione di quest'ultimo dopo la scadenza del termine stabilito, al fine di determinare il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato, ma non obbliga la Commissione ad agire in tal modo. Il Tribunale ha quindi confermato l'accertamento della Commissione secondo cui le pratiche denunciate erano cessate a seguito della sua azione ai sensi del regolamento n. 4064/89. Esso ha poi respinto i motivi attinenti, da un lato, alla violazione sia dell'art. 190 del Trattato CE (relativo alla motivazione degli atti delle istituzioni) sia dei principi generali del diritto comunitario e, dall'altro, allo sviamento di potere. Un ricorso avverso questa sentenza è stato presentato dinanzi alla Corte. (Sul problema se l'archiviazione di una denuncia ai sensi dell'art. 169 del Trattato e non ai sensi delle norme sulla concorrenza costituisca sviamento di potere v. ordinanza del Tribunale 29 settembre 1997, causa T-83/97, *Sateba/Commissione*, Racc. pag. II-1523; questa ordinanza è stata impugnata dinanzi alla Corte).

Nella sentenza 12 giugno 1997, causa T-504/93, *Tiercé Ladbroke/Commissione* (Racc. pag. II-923), il Tribunale si è pronunciato su un ricorso rivolto contro il rigetto di una denuncia presentata, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE, da una società che raccoglieva in uno Stato membro A scommesse sulle corse di cavalli che si svolgevano all'estero e alla quale era stata negata la possibilità di ritrasmettere le immagini televisive e i commenti sonori di corse effettuate in uno Stato membro B (suoni e immagini). Tale diniego era stato opposto, tra l'altro, in nome e per conto delle società di corse ippiche, da un gruppo di interesse economico del quale esse facevano parte e al quale avevano concesso il diritto di commercializzare i suoni e le immagini. La Commissione aveva motivato la sua decisione di rigetto facendo riferimento, senza richiamarli espressamente, agli argomenti contenuti nella sua lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 ed affrontando unicamente gli argomenti che necessitavano di una risposta integrativa da parte sua. A tal riguardo il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in una situazione come quella della fattispecie (un procedimento per l'adozione di una delle decisioni previste dal regolamento n. 17 nel quale la partecipazione degli interessati svolge un ruolo determinante) si devono considerare sottoposti al giudice comunitario tutti gli elementi di fatto o di diritto che erano contenuti nella domanda o nelle osservazioni del denunciante e che sono stati presi in considerazione dalla Commissione per giungere alla decisione di archiviazione della denuncia o che sono stati portati a conoscenza del denunciante in risposta alla sua denuncia. Esso ne ha dedotto che la Commissione era legittimata a motivare il rigetto della denuncia nel modo sopra indicato, poiché tale motivazione consentiva alla ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice comunitario e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Nel merito il Tribunale ha annullato questa decisione in quanto la Commissione aveva ivi considerato che il rifiuto di fornire una licenza di ritrasmissione non poteva aver costituito oggetto di un accordo anticoncorrenziale poiché era la conseguenza normale del fatto che né le società di corse né il gruppo del quale queste facevano parte raccoglievano scommesse sul mercato della raccolta di scommesse nello Stato membro A. Certo, tale rifiuto, in mancanza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi, non ha un carattere discriminatorio e quindi vietato con riguardo all'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato. Tuttavia, un accordo quale quello denunciato dalla ricorrente può avere, secondo il Tribunale, l'effetto di restringere una concorrenza potenziale su detto mercato, a detrimento degli interessi degli allibratori e dei consumatori finali e contrariamente alle lett. b) e c) della stessa disposizione (che vietano di «limitare o controllare (...) gli sbocchi» e/o di «ripartire i mercati»). Tale accordo impedisce a ciascuna delle parti contraenti di contrattare direttamente con un terzo concedendogli una licenza di sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di entrare così in concorrenza su questo mercato con le altre parti contraenti.

La Commissione non aveva esaminato con la necessaria diligenza questo aspetto dell'applicazione delle norme sulla concorrenza né gli elementi di prova fatti valere al riguardo dalla ricorrente. Un ricorso avverso questa sentenza è stato presentato dinanzi alla Corte.

Con due sentenze pronunciate il 14 maggio 1997, cause riunite T-70/92 e T-71/92, *Florimex e VGB/Commissione* (Racc. pag. II-693), e causa T-77/94, *VGB e a./Commissione* (Racc. pag. II-759), il Tribunale ha annullato due decisioni della Commissione (adottate nel luglio 1992 e nel dicembre 1993) con cui venivano respinte le denunce sporte dalle ricorrenti — alcune imprese operanti nel commercio dei fiori e la loro associazione di categoria — relativamente a talune norme di una società cooperativa di vendita all'asta (in prosieguo: la «cooperativa»), cui aderiscono numerosi coltivatori del settore.

La decisione del 1992 si limitava a uno solo degli aspetti sottoposti alla Commissione, concernente le norme relative ad un «diritto d'uso» dovuto dai fornitori in caso di approvvigionamento diretto, senza uso dei servizi della cooperativa, dei distributori e grossisti stabiliti nell'area di quest'ultima. Per quanto riguarda il trattamento separato di questo aspetto, il Tribunale ha rilevato che il modo in cui il procedimento amministrativo era stato condotto dalla Commissione (mentre essa stessa aveva ritenuto di essere in grado di trattare tutti gli aspetti di cui sopra in una prima presa di posizione) aveva obbligato le ricorrenti a presentare due diversi ricorsi ed aveva comportato ritardi e inconvenienti. Tuttavia, queste circostanze non giustificavano, secondo il Tribunale, l'annullamento della decisione del 1992, poiché la Commissione aveva tenuto conto degli aspetti delle altre norme controverse della cooperativa che potevano influire sulla legittimità del diritto d'uso. Nel merito il Tribunale ha accolto il motivo relativo al fatto che l'applicazione (come fondamento giuridico della decisione) dell'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26 era stata insufficientemente motivata. Secondo questa disposizione l'art. 85, n. 1, del Trattato CE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche necessari alla realizzazione degli obiettivi (di politica agricola comune) enunciati all'art. 39 dello stesso Trattato. Il Tribunale ha rilevato innanzi tutto che il diritto d'uso andava al di là dei rapporti interni dei membri della cooperativa e costituiva, per sua natura, un ostacolo al commercio (di merci prodotte nella Comunità o che vi si trovavano in libera pratica) tra i grossisti indipendenti, stabiliti nell'area della cooperativa, e i fioricoltori che non erano membri della medesima. Esso ha sottolineato, in secondo luogo, che la Commissione fino a quel momento non aveva dichiarato che un siffatto accordo tra i soci di una cooperativa fosse necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 39 sopramenzionato. Non rispondevano a tale necessità, secondo la prassi della Commissione, gli accordi

che, come nella fattispecie, non figuravano, nel regolamento costitutivo dell'organizzazione comune dei mercati, tra i mezzi all'uso previsti. Nessun diritto d'uso analogo a quello di specie esisteva, a conoscenza della Commissione, in altri settori agricoli della Comunità. Il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione doveva sviluppare il suo ragionamento in maniera particolarmente esplicita, tanto più che le norme di deroga all'art. 85, n. 1, del Trattato, come il predetto art. 2, n. 1, prima fase, del regolamento n. 26, vanno interpretate restrittivamente. Poiché questa disposizione si applica solo se l'accordo favorisce la realizzazione di tutti gli obiettivi dell'art. 39, la motivazione della Commissione, in un caso come quello di specie, deve spiegare come l'accordo in questione sia consono a ciascuno di tali obiettivi, talvolta divergenti. In caso di conflitto tra questi ultimi, essa deve quanto meno far risultare come essi abbiano potuto essere conciliati tra loro. Nella fattispecie la motivazione fornita dalla Commissione non era conforme a questi requisiti. Anche supponendo esatta (nonostante la mancanza di elementi concreti che potessero suffragarla) l'affermazione secondo cui, senza il diritto d'uso, la sopravvivenza della cooperativa (anch'essa necessaria per l'efficace distribuzione di prodotti deperibili) sarebbe stata minacciata, la Commissione aveva ommesso di soppesare gli effetti benefici del diritto d'uso ed i suoi effetti negativi su talune categorie di produttori, i cui interessi erano anch'essi considerati dall'art. 39, e sul libero gioco della concorrenza. Nella complessa situazione dinanzi alla quale si trovava la Commissione si contrapponevano in particolare l'interesse dei soci di piccole dimensioni della cooperativa a partecipare al processo economico su scala interregionale, quello dei soci di dimensioni maggiori a vendere direttamente agli acquirenti stabiliti nell'area della cooperativa, quello dei produttori non soci, i cui prezzi risultavano aumentati in particolare in ragione del diritto d'uso, e quello degli intermediari. Per il resto la decisione impugnata non era sufficientemente motivata per quanto riguarda il calcolo dell'importo del diritto d'uso, in particolare quanto ai costi inerenti all'uso, da parte dei vari fornitori, dei vari servizi e impianti della cooperativa. Il Tribunale non era quindi in grado di controllare se questo importo fosse giustificato, come sosteneva la Commissione, quale corrispettivo adeguato di quest'uso (nell'area della cooperativa dove, grazie alla concentrazione dell'offerta e della domanda, era possibile realizzare economie di scala) e, di conseguenza, se il diritto d'uso fosse necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 39 sopramenzionato. Questa necessità, inoltre, non era sufficientemente corroborata dalla considerazione della Commissione secondo cui il diritto d'uso comportava un effetto analogo a quello di un prezzo minimo di vendita all'asta. La Commissione, infatti, non aveva né chiarito perché la tutela dei prezzi minimi della cooperativa dovesse prevalere sull'interesse dei produttori estranei a quest'ultima a vendere i loro prodotti liberamente ai distributori indipendenti né aveva dimostrato che tutti gli obiettivi di cui all'art. 39 fossero

conseguiti. Inoltre, poiché la pertinente organizzazione comune dei mercati non comportava una disposizione specifica, occorre presumere, secondo il Tribunale, che i prezzi dovessero risultare dal libero gioco della concorrenza e che quest'ultimo non dovesse essere influenzato da accordi privati che imponevano un diritto d'uso come quello di specie. Infine il Tribunale ha rilevato una disparità di trattamento tra i titolari di «contratti commerciali» (relativi a prodotti che per lo più non erano coltivati in misura sufficiente nello Stato membro interessato) e gli altri fornitori terzi, a causa della differenza tra le aliquote specifiche dei diritti d'uso che si applicavano nei loro confronti. La Commissione non aveva potuto dimostrare, per giustificare questa disparità di trattamento, l'esistenza di obblighi precisi a carico dei titolari di tali contratti. Questa sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte.

Nella sentenza *VGB e a./Commissione* il Tribunale ha censurato la decisione del 1993 per quanto riguarda la valutazione relativa alla disparità di trattamento (di cui sopra) tra le varie categorie di fornitori e la tesi della Commissione secondo cui il fascicolo non conteneva prove conclusive nel senso che i «contratti commerciali» potessero incidere in misura rilevante sul commercio fra Stati membri. Per valutare gli effetti del regime relativo a questi contratti, si sarebbe dovuto tener conto, secondo il Tribunale, del regime del diritto d'uso poiché il primo costituiva, per quanto riguardava l'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area della cooperativa, una deroga al secondo. Se non fosse esistito il regime del diritto d'uso, quello relativo ai contratti commerciali non sarebbe stato affatto concepibile poiché entrambi erano manifestazioni del principio generale secondo cui ogni fornitura da parte di terzi agli acquirenti stabiliti nell'area della cooperativa era subordinata al pagamento di una commissione. Ora, nella decisione del 1992 la Commissione aveva rilevato che il diritto d'uso costituiva parte integrante della regolamentazione della cooperativa. Inoltre aveva implicitamente ammesso che i contratti commerciali potevano essere valutati solo tenendo conto dell'insieme di detta regolamentazione e aveva sottolineato che questa era idonea a pregiudicare il commercio fra Stati membri. In tale contesto, secondo il Tribunale, era irrilevante accertare se, considerati isolatamente, i contratti commerciali avessero sufficienti effetti in tal senso. Il Tribunale ha tuttavia respinto il ricorso nella parte in cui riguardava la valutazione, nella decisione del 1993, degli accordi che vincolavano taluni grossisti, che rifornivano i piccoli distributori (esclusi in pratica dalla vendita all'asta) e che avevano installato i loro negozi «cash and carry» nell'area della cooperativa, a procurarsi la merce per il tramite di quest'ultima. Questi accordi erano, secondo il Tribunale, privi di nesso diretto con gli altri aspetti della regolamentazione della cooperativa che potevano, nel loro insieme, avere l'effetto di pregiudicare il commercio fra Stati membri. Considerati di per sé, essi non

potevano produrre tale effetto poiché non rendevano notevolmente più difficile la penetrazione del mercato nazionale da parte dei concorrenti di altri Stati membri. Anche questa sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte.

La sentenza 10 luglio 1997, causa T-227/95, *AssiDomän Kraft Products e a./Commissione* (Racc. pag. II-1185), riguarda il rigetto, da parte della Commissione, di una domanda di talune imprese destinatarie di una decisione ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (decisione «pasta di legno»), contro la quale non avevano presentato ricorso, diretta ad ottenere la restituzione di una parte dell'ammenda pagata. Le ricorrenti avevano chiesto in particolare un riesame di detta decisione alla luce di una sentenza (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85 e C-129/85, *Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione*, Racc. pag. I-1307; in prosieguo: la «sentenza della Corte») che l'annullava parzialmente su ricorso di altre imprese destinatarie (ricorrenti nella causa «pasta di legno»). Restituendo le ammende versate dalle ricorrenti nella causa pasta di legno, la Commissione riteneva di aver integralmente adempiuto il suo obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte. Secondo la Commissione questa sentenza non pregiudicava la decisione «pasta di legno» nella parte in cui riguardava le attuali ricorrenti. La Commissione non si riteneva quindi obbligata né tanto meno autorizzata a restituire loro le ammende pagate. Il Tribunale ha annullato l'impugnata decisione di rigetto. Pur respingendo l'argomento delle ricorrenti secondo cui detta sentenza aveva effetto *erga omnes*, di modo che comportava anche nei loro confronti l'annullamento degli accertamenti delle infrazioni, esso ha tuttavia esaminato se il diniego di riesame contestato fosse incompatibile con l'art. 176 del Trattato. La lettera di questa disposizione non consente di ritenere, secondo il Tribunale, che l'obbligo, da essa contemplato, di «prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza (...) comporta» si limiti unicamente alle situazioni giuridiche delle parti della controversia. Per definire la sua portata nel caso di specie il Tribunale ha innanzi tutto ricordato che la Corte aveva annullato una parte di un atto costituito da più decisioni individuali adottate in esito allo stesso procedimento amministrativo; che le ricorrenti non solo erano destinatarie dello stesso atto, ma avevano subito ammende per asserite infrazioni il cui accertamento era stato censurato dalla Corte per quanto riguardava le ricorrenti nella causa «pasta di legno»; che le decisioni individuali adottate nei confronti delle attuali ricorrenti si basavano, a parere di queste, sugli stessi accertamenti di fatto e sulle stesse valutazioni economiche e giuridiche. Orbene, quando una sentenza della Corte annulla l'accertamento di un'infrazione dell'art. 85, n. 1, poiché la censurata pratica concordata non è stata dimostrata, non sarebbe compatibile col principio di legalità, secondo il Tribunale, che la Commissione non abbia l'obbligo di riesaminare la sua decisione

iniziale relativamente ad un altro partecipante alla stessa pratica basata su fatti identici. Secondo il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte — ha rilevato il Tribunale — l'annullamento della disposizione pertinente della decisione «pasta di legno» si basava su considerazioni valide in generale per l'analisi del mercato effettuata dalla Commissione, e non su un qualsivoglia esame dei comportamenti o delle pratiche individuali dei destinatari di detta decisione. Queste considerazioni potevano quindi far sorgere seri dubbi circa la legittimità di tale decisione nella parte in cui accertava un'infrazione da parte delle ricorrenti. Pertanto la Commissione era tenuta, in forza dell'art. 176 del Trattato e del principio di buona amministrazione, a riesaminare questi accertamenti alla luce della sentenza della Corte e a valutare se, sulla base di tale esame, occorresse procedere ad una restituzione delle ammende versate. Per l'ipotesi in cui la Commissione fosse giunta alla conclusione che taluni dei detti accertamenti erano illegittimi, il Tribunale ha censurato anche l'affermazione della Commissione secondo cui essa non era obbligata né autorizzata a restituire le ammende versate dalle ricorrenti. Infatti, da un lato, le disposizioni del regolamento n. 17 non ostano ad un riesame di una decisione illegittima in senso favorevole a un privato. D'altro canto, con riserva dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la giurisprudenza consente di revocare, per motivi d'illegittimità, atti amministrativi che conferiscono diritti soggettivi o vantaggi analoghi ai loro destinatari. Secondo il Tribunale questa giurisprudenza si applica a fortiori quando l'atto impone oneri o sanzioni. Così, qualora il predetto riesame avesse messo in luce l'illegittimità di taluni accertamenti di infrazioni effettuati nei confronti delle ricorrenti, la Commissione era autorizzata a restituire le ammende pagate sulla base di questi accertamenti. Poiché le ammende erano, nella stessa misura, prive di fondamento giuridico, essa era anche tenuta a farlo, in forza dei principi di legalità e di buona amministrazione e per non privare l'art. 176 di ogni effetto utile. Contro questa sentenza è stato proposto un ricorso dinanzi alla Corte.

Nel settore del *controllo delle operazioni di concentrazione* occorre segnalare la sentenza 27 novembre 1997, causa T-290/94, *Kayserberg/Commissione* (Racc. pag. II-2137), nella quale il Tribunale ha dichiarato che, in mancanza di circostanze eccezionali comportanti un rischio di danno grave e irreparabile, l'inosservanza del termine (di quattordici giorni) fissato dall'art. 19, n. 5, del regolamento (CEE) n. 4064/89 per la convocazione del comitato consultivo non può di per sé rendere illegittima la decisione finale della Commissione. Può farlo, tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 17, solo se incide dannosamente sulla situazione di diritto e di fatto della parte che deduce un vizio di procedura. Ciò non si verifica, secondo il Tribunale, quando il comitato consultivo ha in realtà disposto di un termine che gli ha consentito di

prendere conoscenza degli elementi salienti della pratica ed ha potuto emettere il suo parere con piena cognizione di causa, vale a dire senza essere indotto in errore su un punto essenziale da inesattezze o da omissioni. Tali presupposti, secondo il Tribunale, erano soddisfatti nella fattispecie. In particolare, benché l'acquirente avesse comunicato il suo intento di conservare (contrariamente alle sue dichiarazioni iniziali) talune attività dell'altra impresa interessata solo dopo la convocazione del comitato consultivo, quest'ultimo ne era stato informato già all'inizio della sua riunione e disponeva, peraltro, di tutti gli elementi che gli consentivano di valutare l'importanza di tali attività. Per quanto riguarda i diritti procedurali dei terzi estranei al procedimento amministrativo, il Tribunale ha dichiarato che essi non sono identici a quelli conferiti agli interessati, in particolare dall'art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento n. 4064/89. Esso ha dedotto dall'art. 18, n. 4, di questo regolamento e dall'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2367/90 che il diritto delle imprese concorrenti degli aderenti alla concentrazione di essere sentite dalla Commissione su loro richiesta, al fine di far conoscere il loro punto di vista sugli effetti nocivi che la concentrazione considerata produrrebbe nei loro confronti, dev'essere conciliato con il rispetto dei diritti della difesa e con lo scopo principale del regolamento, che è quello di garantire l'efficacia del controllo e la certezza del diritto delle imprese soggette alla sua applicazione. Così, se risulta che un'impresa terza concorrente di queste ultime ha potuto utilmente presentare le sue osservazioni sulla rilevanza delle modifiche apportate al progetto di concentrazione, il semplice fatto che essa abbia disposto a tal fine solo di un termine di due giorni lavorativi non è incompatibile (tenuto conto anche del fatto che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 2367/90 non precisa il termine che dev'essere fissato dalla Commissione) con il diritto di detta impresa di essere sentita. La necessità di un termine sufficiente, che risulta dall'interesse legittimo di tale impresa, dev'essere conciliata con l'esigenza di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento n. 4064/89 e che impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l'adozione della decisione finale (altrimenti l'operazione si presume compatibile con il mercato comune). Del pari, quando un'impresa terza ha così potuto presentare le sue osservazioni, la Commissione non è tenuta (in forza dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89) a comunicarle, per un parere previo, lo stato definitivo degli impegni assunti dalle imprese interessate sulla base delle sue obiezioni, formulate a seguito, in particolare, di dette osservazioni. Solo le imprese in questione e gli altri interessati devono essere messi in grado (in quanto destinatari potenziali delle condizioni imposte dalla Commissione) di pronunciarsi su queste obiezioni, affinché possano eventualmente apportare agli impegni proposti le modifiche necessarie. In quanto la ricorrente aveva addebitato alla Commissione di non averla informata del risultato delle trattative intavolate con le imprese interessate, in maniera analoga ai denunciati ai sensi del regolamento n. 17 (v.

l'art. 6 del regolamento n. 99/63/CEE), il Tribunale ha affermato che la ricorrente era stata trattata così come prescrive la Corte nel caso di tali denunciati. In ogni caso, ha sottolineato il Tribunale, poiché il regolamento n. 4064/89 non prevede procedure di denuncia al fine di far accertare infrazioni delle norme del Trattato, non poteva stabilirsi nessuna analogia nella fattispecie tra i diritti dei terzi e i diritti dei detti denunciati né, a maggior ragione, tra l'art. 15 del regolamento n. 2367/90 e l'art. 6 del regolamento n. 99/63/CEE. Infine l'art. 6 del regolamento n. 4064/89 (relativo all'esame delle notifiche) non può essere interpretato, secondo il Tribunale, nel senso che obblighi la Commissione a rifiutare eventuali modifiche al progetto notificato e a chiedere una nuova notifica. Infatti, l'art. 8, n. 2, di questo regolamento prevede esplicitamente la possibilità, per le imprese interessate, di apportare tali modifiche per dissipare i seri dubbi, ai sensi di detto art. 6, che può nutrire la Commissione circa la compatibilità dell'operazione con il mercato comune. L'argomento della ricorrente secondo cui si trattava di una «modifica sostanziale» non scalfisce questa interpretazione. A tal riguardo il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2367/90, che prevede esplicitamente questa eventualità. Esso ha sottolineato inoltre che l'impegno, cui si riferisce la modifica controversa, di cedere talune attività non aveva costituito una modalità inerente al progetto di concentrazione notificato, che sulla base di tale progetto la Commissione era stata in grado di valutare l'importanza di questa attività e che i dati obiettivi di questa valutazione non erano stati alterati dalla modifica di cui trattasi. In quanto la ricorrente aveva argomentato che si sarebbe prodotta una modifica sostanziale dal punto di vista industriale, il Tribunale ha dichiarato che ogni modifica operata nell'ambito del citato art. 8, n. 2, ha lo scopo di influire sull'incidenza economica dell'operazione al fine di renderla compatibile con il mercato comune. Respungendo anche le altre censure della ricorrente (relative all'inosservanza di termini sufficienti e ragionevoli, a un difetto di motivazione ed errori manifesti di valutazione), il Tribunale ha respinto il ricorso.

In materia di *aiuti di Stato* rientranti nel Trattato CE, il Tribunale, nella sentenza 18 dicembre 1997, causa T-178/94, *ATM/Commissione* (Racc. pag. II-2531), ha avuto l'occasione di fare talune precisazioni circa la ricevibilità di ricorsi di privati, non concorrenti del beneficiario dell'aiuto, contro le decisioni della Commissione. Nella sua denuncia la ricorrente aveva lamentato il fatto che una società a partecipazione statale aveva fruito, nel contesto della gestione di una mutua di previdenza sociale da essa creata e prima dell'integrazione dei membri di questa mutua nel regime previdenziale generale dello Stato membro interessato, di un doppio vantaggio. Si sarebbe trattato, da un lato, della differenza tra l'importo che essa aveva effettivamente versato alla mutua come contributi e l'importo dei contributi che non aveva dovuto versare a detto regime generale;

dall'altro, del permesso di annullare un avallo necessario affinché la mutua potesse contare su una copertura sufficiente delle prestazioni. Secondo la ricorrente, associazione creata per provvedere alla tutela dei diritti dei soci della mutua, quest'ultima era stata messa in liquidazione in conseguenza della situazione deficitaria determinata dai provvedimenti statali impugnati. Contro la lettera con la quale la Commissione aveva dichiarato di aver archiviato la denuncia, la ricorrente ha presentato un ricorso d'annullamento. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile. A suo parere esso riguardava una decisione che, benché riprodotta in detta lettera, aveva come destinatario lo Stato membro interessato, come qualsiasi decisione che pone termine all'esame della compatibilità con il Trattato CE di un provvedimento di aiuto. Al fine di verificare se la ricorrente potesse far valere, alla luce dell'art. 173, quarto comma, del detto Trattato, un interesse all'annullamento di tale atto, il Tribunale ha esaminato se quest'ultimo pregiudicasse i suoi interessi modificando in misura notevole la sua situazione giuridica. Secondo il Tribunale tale non era il caso per quanto riguarda la differenza tra l'importo che l'impresa aveva effettivamente versato alla mutua e quello che non aveva dovuto versare al sistema generale di previdenza sociale. A tal riguardo il Tribunale ha fatto riferimento alla normativa nazionale che non prevedeva, a carico di tale impresa, versamenti superiori a quelli che aveva effettuato e alla mancanza di elementi da cui risultasse che le misure di esecuzione di un'eventuale sentenza di annullamento avrebbero potuto comportare il versamento della differenza di cui trattasi alla mutua stessa o far tornare in vita quest'ultima. La decisione impugnata non pregiudicava la situazione giuridica della ricorrente nemmeno nella parte in cui riguardava l'annullamento dell'avallo destinato a coprire le prestazioni della mutua, giacché la ricorrente non aveva dimostrato che questo annullamento avesse comportato perdite concrete per i suoi aderenti, che un'eventuale restituzione avrebbe creato benefici esigibili dagli stessi aderenti o che la mutua non sarebbe stata integrata nel sistema generale se l'avallo fosse stato mantenuto in vigore. Il Tribunale ha aggiunto che neanche gli eventuali effetti dell'aiuto sulla concorrenza giustificavano un interesse ad agire della ricorrente, tenuto conto del contenuto del suo compito, sopra indicato. (V. sentenza 5 novembre 1997, causa T-149/95, *Ducros/Commissione*, Racc. pag. II-2031; sulla possibilità che una decisione in materia di aiuti possa riguardare individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, un'impresa quando il suo rapporto concorrenziale con il beneficiario dell'aiuto deve essere valutato in un settore caratterizzato dall'organizzazione di bandi di gara su scala europea ed in cui le quote di mercato delle imprese interessate sono difficilmente quantificabili).

Nella sentenza 27 febbraio 1997, causa T-106/95, *FFSA e a./Commissione* (Racc. pag. II-229), il Tribunale ha esaminato un ricorso di diverse associazioni

rappresentanti imprese di assicurazioni o altri operatori di questo settore, proposto contro una decisione della Commissione relativa ad un'agevolazione fiscale concessa ad un'impresa, persona giuridica di diritto pubblico posta sotto la sorveglianza del ministro competente dello Stato membro interessato, la quale poteva offrire, oltre a servizi postali, prestazioni relative a «qualsiasi prodotto di assicurazione». Il beneficio controverso — un abbattimento in materia di tributi locali — era stato motivato con gli oneri che, secondo la normativa vigente, gravavano sull'impresa beneficiaria e che consistevano nel servire l'intero territorio nazionale e nel partecipare all'assetto del territorio. Secondo la Commissione questo beneficio, in considerazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato CE, non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 2, del medesimo Trattato. A suo parere esso non eccedeva quanto necessario per l'adempimento dei compiti di interesse pubblico che l'impresa postale era tenuta a svolgere come azienda pubblica e non comportava quindi un trasferimento di risorse dello Stato verso le attività concorrenziali della stessa. A questo proposito la Commissione si era basata su studi miranti a confrontare, secondo i metodi e la campionatura ad essi specifici, i dati contabili relativi agli uffici postali rurali con valori di riferimento, al fine di calcolare, per l'insieme del territorio, il costo supplementare della presenza postale in zone rurali. I dati così ottenuti erano stati ridotti, nella decisione impugnata, in proporzione al fatturato relativo alle attività concorrenziali dell'impresa postale durante un determinato esercizio. Secondo la decisione impugnata tale riduzione doveva consentire, in mancanza di una contabilità analitica che distinguesse tra gli oneri e le spese relative a queste attività, da un lato, e alle attività di servizio pubblico, dall'altro, di tener conto dei benefici che comportava l'esistenza della rete postale in zone rurali per queste ultime attività. Secondo la Commissione l'importo dei maggiori costi così ottenuto era inferiore all'agevolazione fiscale concessa, che non costituiva quindi un aiuto di Stato. Le ricorrenti addebitavano alla Commissione di aver valutato in eccesso questo importo, utilizzando metodi di calcolo erronei e trascurando in particolare il fatto che, in caso di scarto di taluni valori di riferimento (espressi in «costi di opportunità», «costi minimi» o «margini di riferimento»), era preferibile chiudere determinati uffici postali. Il Tribunale ha respinto questo argomento. In mancanza di una normativa comunitaria in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti dei compiti di servizio pubblico incombenti all'esercente pubblico, vale a dire sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull'opportunità delle scelte pubbliche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali né sull'efficacia economica di tale esercente nel settore ad esso riservato. Il Tribunale ha respinto anche le altre censure relative ai metodi di calcolo utilizzati. In ultima analisi le ricorrenti, a suo parere, non avevano dimostrato che la Commissione, nel valutare i costi supplementari del servizio pubblico, si fosse basata su fatti materialmente inesatti o avesse ecceduto il suo potere discrezionale

in materia. Secondo un altro argomento delle ricorrenti l'art. 90, n. 2, del Trattato CE non consentiva di sottrarre l'agevolazione fiscale controversa al divieto di cui all'art. 92 dello stesso Trattato. La Commissione avrebbe omesso di valutare il suo effetto sulla concorrenza e avrebbe così disatteso detto divieto. Secondo il Tribunale tale agevolazione costituiva in via di principio un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo poiché collocava l'impresa postale in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti, tra cui le società rappresentate dalle ricorrenti. Nella misura in cui era idoneo ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza, l'aiuto, fatte salve le deroghe previste dal Trattato, era incompatibile con il mercato comune. L'art. 90, n. 2, del Trattato prevede una siffatta deroga per gli aiuti versati ad un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale (qualità che non era stata contestata all'impresa interessata). Tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune se ricorrono presupposti che, secondo il Tribunale, si deducono da un'applicazione analogica della giurisprudenza della Corte relativa al combinato disposto degli artt. 85 e 86 e dell'art. 90, n. 2, del Trattato. Di conseguenza, il versamento di un aiuto di Stato può, in forza di quest'ultima disposizione (che va interpretata in senso stretto), sottrarsi al divieto di cui all'art. 92 se l'aiuto mira solo a compensare i costi supplementari causati dall'adempimento del particolare compito dell'impresa (incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale) e se la sua concessione risulta necessaria per consentire alla detta impresa di adempiere i suoi obblighi di servizio pubblico in condizioni di equilibrio economico. Tale equilibrio (la cui esistenza dev'essere esaminata valutando globalmente le condizioni economiche in cui l'impresa svolge le attività proprie del settore ad essa riservato, senza tener conto degli eventuali utili che essa può ottenere nei settori aperti alla concorrenza) esisteva — sulla media dei tre anni successivi all'adozione della legge comportante nella fattispecie l'agevolazione fiscale controversa — solo tenendo conto di questa agevolazione. Pertanto, anche se questi risultati comprendevano (in mancanza di una contabilità analitica) l'insieme delle attività dell'impresa, la Commissione poteva ritenere, senza travalicare i limiti del suo potere discrezionale, che nella fattispecie l'agevolazione fiscale controversa non eccedesse quanto era necessario a garantire l'adempimento dei compiti di interesse pubblico di cui trattasi. Il Tribunale non ha accolto l'argomento delle ricorrenti secondo cui la mancanza di una contabilità analitica impediva alla Commissione di affermare che l'agevolazione fiscale controversa non andasse a vantaggio, in violazione del diritto comunitario, delle attività concorrenziali dell'impresa. Anche se tale contabilità avrebbe consentito alla Commissione di accertarsi, su basi più sicure, che non sussisteva un simile effetto (di sovvenzioni incrociate), il metodo di confronto utilizzato, secondo il Tribunale, era adeguato per verificarlo nelle debite forme. Il Tribunale ha

evidenziato la mancanza di una normativa comunitaria che preveda una contabilità di questo tipo e ha dichiarato che, ai fini delle complesse valutazioni di ordine economico e giuridico proprie del caso di specie, occorreva riconoscere alla Commissione un certo potere discrezionale nella ricerca del metodo più idoneo per verificare l'ipotesi di una sovvenzione incrociata. Secondo il Tribunale questa ipotesi era esclusa in quanto l'importo dell'aiuto era inferiore al costo supplementare generato dall'adempimento del particolare compito ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato. Per il resto le ricorrenti non avevano indicato un metodo alternativo più idoneo per verificare questo punto, tenuto conto dei dati della fattispecie. Poiché le altre censure sollevate in tale contesto non erano fondate, il Tribunale ha considerato che l'errore della Commissione consistente nel non qualificare come aiuto il provvedimento statale di cui trattasi non aveva influito sul risultato dell'esame di quest'ultimo e non doveva quindi comportare l'annullamento della decisione impugnata. Esso ha quindi respinto il ricorso. Questa sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte.

Sempre in materia di aiuti di Stato vanno menzionate talune pronunce relative all'industria siderurgica e, di conseguenza, alle norme pertinenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

Nelle ordinanze 29 settembre 1997, causa T-4/97, *D'orazio e Hublauer/Commissione* (Racc. pag. II-1505), e causa T-70/97, *Regione vallona/Commissione* (Racc. pag. II-1513) il Tribunale ha dichiarato che l'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA consente di esperire ricorso unicamente alle imprese e alle associazioni di imprese, ad esclusione dei rappresentanti sindacali e degli enti territoriali.

La sentenza 25 settembre 1997, causa T-150/95, *BISPA/Commissione* (Racc. pag. II-1433), annulla una decisione con cui la Commissione aveva chiuso, senza sollevare obiezioni, un procedimento relativo ad un progetto di uno Stato membro consistente nella partecipazione all'investimento di un'impresa siderurgica destinato alla tutela dell'ambiente. Il Tribunale ha rilevato che questo investimento non costituiva un adeguamento di vecchi impianti (a nuove disposizioni), ma una sostituzione degli stessi. Ora, il testo normativo in base al quale la decisione impugnata era stata adottata, cioè una decisione della Commissione che istituiva, in forza dell'art. 95, primo comma, del Trattato CECA, norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (comunemente indicato «quinto codice») non consentiva di autorizzare tali progetti, ma solamente progetti di adeguamento di impianti in esercizio. Secondo il Tribunale le disposizioni che consentivano di autorizzare aiuti alla sostituzione, contenute in una disciplina comunitaria (aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente) relativa al Trattato CE e successiva al quinto codice, non

potavano, considerato il chiaro disposto di quest'ultimo, essere estese al caso di specie. In proposito il Tribunale ha fatto riferimento alla tassatività dell'enumerazione dei casi previsti da detto codice, alla necessità, in base al suo preambolo, di presentare una proposta di adattamento se la precedente disciplina CE (applicabile quando il codice era stato adottato e identica a quest'ultimo) doveva essere sostanzialmente modificata ed al fatto che, in seguito all'adozione della nuova disciplina CE, la Commissione aveva effettivamente proposto di includere l'ipotesi della sostituzione di impianti in esercizio nel quinto codice. Inoltre, il testo che nel frattempo era subentrato a detto codice («sesto codice») stabiliva taluni criteri per l'applicazione della nuova disciplina CE al settore CECA, la quale non doveva quindi essere automatica. L'interpretazione seguita dal Tribunale corrispondeva, a suo parere, anche alla precedente disciplina CE, soprammenzionata, alla quale faceva riferimento il quinto codice, nonché alla necessità di interpretare restrittivamente questo codice, in quanto costituiva una deroga al divieto, sancito dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, di concedere aiuti di Stato in qualsiasi forma.

Tre sentenze pronunciate il 24 ottobre 1997 (causa T-239/94, *EISA/Commissione*, Racc. pag. II-1839, causa T-243/94, *British Steel/Commissione*, Racc. pag. II-1887, e causa T-244/94, *Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione*, Racc. pag. II-1963) riguardano decisioni della Commissione che autorizzano, direttamente sulla base dell'art. 95 (primo e secondo comma) del Trattato CECA, l'erogazione di aiuti che non soddisfano i criteri del predetto quinto codice. Il Tribunale ha confermato la validità di queste decisioni. In particolare esso ha respinto l'argomento delle ricorrenti secondo cui, in considerazione del divieto degli aiuti di Stato sancito dal Trattato [art. 4, lett. c)] e da detto codice e tenuto conto dei presupposti per l'applicazione di quest'ultimo, la Commissione non poteva basarsi sull'art. 95. Secondo il Tribunale il citato art. 4, lett. c), non dispone che qualsiasi aiuto statale che rientra nella sfera d'applicazione del Trattato debba essere considerato incompatibile con gli obiettivi di quest'ultimo, ma attribuisce in tale settore una competenza esclusiva alle istituzioni comunitarie. Esso non osta quindi a che, a titolo di deroga e in base alle citate disposizioni dell'art. 95, la Commissione autorizzi aiuti compatibili con tali obiettivi per far fronte a situazioni impreviste. Le stesse disposizioni la autorizzano ad adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere gli obiettivi del Trattato e, pertanto, ad autorizzare, secondo la procedura da questo istituita, gli aiuti che le sembrano necessari a tal fine. Esse non contengono alcuna precisazione circa la portata dei provvedimenti che consentono di adottare, di modo che spetta alla Commissione valutare in ciascun caso se sia più idonea a conseguire detti obiettivi una decisione generale o una decisione individuale. Nella fattispecie il codice si riferiva in generale a talune categorie di aiuti che considerava compatibili con il

Trattato, mentre le decisioni impugnate autorizzavano, per far fronte ad una situazione eccezionale (che si spiega con fattori economici ampiamente imprevedibili) e per una sola volta, aiuti che, in via di principio, non avrebbero potuto essere considerati compatibili. Secondo il Tribunale il codice non definiva in maniera esauriente e definitiva le categorie di aiuti di Stato che potevano essere autorizzate. Esso costituiva un quadro giuridico vincolante solo per gli aiuti che rientravano nelle categorie che considerava compatibili con il Trattato. Gli altri aiuti, come quelli di cui trattavasi nella fattispecie, ai quali l'art. 4, lett. c), del Trattato continuava logicamente ad applicarsi, potevano fruire di una deroga individuale se la Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 95 del Trattato, li riteneva necessari per la realizzazione degli obiettivi del Trattato. Così, gli aiuti controversi non erano subordinati alle condizioni enunciate da detto codice, ma trovavano la loro fonte nelle citate disposizioni dell'art. 95. La Commissione non poteva privarsi, mediante l'adozione del codice, del potere conferito da dette disposizioni. Per gli stessi motivi il codice non poteva suscitare nelle imprese terze aspettative legittime per quanto riguarda la possibilità di concedere una deroga individuale in una situazione imprevista come quella sopra indicata. Di fronte a una siffatta situazione le decisioni controverse perseguivano il risanamento del settore siderurgico nello Stato membro interessato e miravano pertanto a salvaguardare l'interesse comune conformemente agli obiettivi del Trattato, vale a dire conciliando tra loro taluni di questi obiettivi. Nulla consentiva poi di supporre, tenuto conto delle condizioni cui gli aiuti erano subordinati nelle decisioni impugnate, che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione circa la loro necessità con riguardo a tali obiettivi. Per il controllo di questo aspetto il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 33, primo comma, del Trattato CECA ed alla giurisprudenza della Corte sul potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia di aiuti di Stato. In risposta all'argomento di una delle ricorrenti, relativo all'esistenza (non comprovata secondo il Tribunale) di altri mezzi che comportavano distorsioni minori rispetto agli aiuti controversi, il Tribunale ha sottolineato che non spettava ad esso pronunciarsi sull'opportunità della scelta effettuata dalla Commissione e sostituire così la sua valutazione a quella di tale istituzione. Infine il Tribunale ha respinto gli argomenti relativi alla violazione di vari principi generali. A proposito del principio di proporzionalità, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse imposto alle imprese beneficiarie condizioni appropriate in contropartita degli aiuti, al fine di contribuire alla ristrutturazione dell'intero settore interessato ed alla riduzione delle capacità, pur tenendo conto degli obiettivi economici e sociali perseguiti con l'autorizzazione degli aiuti medesimi. Contro le sentenze nelle cause T-243/94 e T-244/94 è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte.

Nel settore dell'*antidumping* la sentenza 18 dicembre 1997, cause riunite T-159/94 e T-160/94, *Ajinomoto e Nutrasweet/Consiglio* (Racc. pag. II-2461), pronunciata su ricorso contro un regolamento che impone dazi sulle importazioni di aspartame (succedaneo dello zucchero) originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America, ha consentito al Tribunale di affrontare diversi problemi concernenti i diritti della difesa degli esportatori. Esso ha dichiarato che, nell'ambito di un ricorso di annullamento rivolto contro un regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi, il sindacato giurisdizionale può estendersi agli elementi del regolamento della Commissione che istituisce dazi provvisori e al previo procedimento qualora il regolamento del Consiglio vi faccia riferimento. Tuttavia, il mancato rispetto dei diritti della difesa nel corso di tale procedimento non vizia, di per sé, il regolamento del Consiglio. Ciò si verifica solo qualora tale vizio non sia stato sanato nel corso del procedimento di adozione del medesimo regolamento e quest'ultimo faccia riferimento al regolamento della Commissione. Per quanto riguarda i riassunti non aventi carattere riservato che hanno corredato una domanda di trattamento riservato di informazioni fornite da una parte, il Tribunale ha affermato che, anche se il contenuto di tali riassunti è insufficiente, le istituzioni comunitarie non sono obbligate, ma tutt'al più legittimate, a non tenerne conto [v. le disposizioni dell'art. 8, n. 4, secondo comma, del regolamento di base applicabile (regolamento (CEE) n. 2423/88), relative al caso in cui l'informazione può costituire oggetto di un riassunto riservato, il quale però non è stato prodotto]. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo, dette istituzioni devono porre gli interessati in grado di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati e sugli elementi di prova presentati a sostegno della loro affermazione relativa all'esistenza di una pratica di dumping e di un danno. Il Tribunale si è poi pronunciato sul diritto all'informazione che il regolamento di base sanciva nell'art. 7, n. 4, al fine di precisare i diritti della difesa degli interessati. Così, la congruità delle informazioni fornite dalle istituzioni in risposta alle domande di cui alla lett. b) di detta disposizione deve essere valutato in funzione del grado di specificità delle informazioni richieste. Il Tribunale ha inoltre ribadito la necessità di conciliare questo diritto all'informazione con l'obbligo delle istituzioni comunitarie di rispettare il segreto commerciale (pur consentendo agli interessati di far conoscere utilmente il loro punto di vista, secondo la formula sopra indicata). Ora, poiché le ricorrenti, produttrici di aspartame stabilite rispettivamente in Giappone e negli Stati Uniti d'America, dovevano necessariamente avere, a causa delle specificità del mercato di cui trattasi, un'ottima conoscenza di quest'ultimo, le istituzioni comunitarie dovevano essere particolarmente attente a non divulgare dati che avrebbero consentito loro di desumerne informazioni delicate sotto il profilo commerciale, che potessero porre il produttore comunitario in pericolo. Questi principi si

applicavano in particolare ad una domanda presentata nel corso del procedimento amministrativo e con la quale le ricorrenti avevano lamentato la mancanza di dati numerici o fattuali significativi sul margine di danno e di informazioni sufficienti sugli elementi del prezzo di riferimento, cioè del prezzo minimo necessario per consentire all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e di realizzare un margine di utile ragionevole. Nella fattispecie questo prezzo era servito a determinare l'importo del dazio ed era stato calcolato in gran parte sulla base dei costi di produzione del produttore comunitario. Tenuto conto delle particolarità sopra indicate del mercato, della conoscenza che le ricorrenti avevano di quest'ultimo e del loro concorrente europeo nonché dell'estrema delicatezza degli elementi del prezzo di riferimento sotto il profilo della riservatezza, le istituzioni comunitarie dovevano astenersi, secondo il Tribunale, dal divulgare informazioni che avrebbero consentito alle ricorrenti di calcolare con una precisione relativamente elevata gli elementi, la struttura e, in definitiva, l'importo dei costi del produttore comunitario, dati, questi, di carattere riservato. Ora, la domanda non specificava gli elementi precisi sui quali le ricorrenti intendevano essere più ampiamente informate o, quanto meno, lo scopo per il quale volevano ottenere e utilizzare queste informazioni supplementari. Le istituzioni non erano quindi in grado di valutare la possibilità di divulgare ulteriori informazioni sul prezzo di riferimento rispettando nel contempo le esigenze di riservatezza che si imponevano nel caso di specie. Pertanto, le ricorrenti non potevano addebitare loro di non aver comunicato dati più dettagliati. Per quanto riguarda, d'altra parte, il «valore normale» (il quale serve come termine di paragone per verificare se il prezzo all'esportazione sia un prezzo di dumping), le ricorrenti criticavano il riferimento del Consiglio al mercato degli Stati Uniti, nonostante il carattere monopolistico che possedeva, a loro parere, questo mercato, a causa di un brevetto che ivi tutelava l'aspartame. Secondo le ricorrenti questo metodo penalizzava il produttore che esercita il suo diritto di brevetto, mentre né le norme comunitarie né quelle del GATT richiedevano che esso rinunciassero a questo diritto per esportare. Pertanto, il dumping avrebbe dovuto essere calcolato sulla base di un valore costruito. Il Tribunale ha respinto questo argomento sottolineando che il testo del regolamento di base non subordina l'istituzione di dazi antidumping ad un qualsiasi motivo diverso da una differenziazione pregiudizievole dei prezzi praticati sul mercato nazionale, da un lato, e sul mercato di esportazione, dall'altro. Esso ha confermato il ragionamento della Commissione secondo cui una differenza nell'elasticità dei prezzi fra il mercato americano e il mercato comunitario era un requisito preliminare della differenziazione dei prezzi e, se si fosse dovuto tener conto di tale elemento, sarebbe stato impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping. Secondo il Tribunale il regolamento impugnato non aveva affatto privato la ricorrente americana del suo brevetto, poiché non aveva leso il suo diritto di escludere qualsiasi terzo dalla produzione

e dalla commercializzazione dell'aspartame negli Stati Uniti né il suo diritto di massimizzare i suoi prezzi su tale mercato. La soluzione adottata dal Consiglio era corroborata, secondo il Tribunale, anche dal fatto che il monopolio di produzione e di commercializzazione conferito da un brevetto consente al suo titolare di recuperare spese di ricerca e di sviluppo sostenute non solo per progetti coronati da successo, ma anche per progetti naufragati. Infine, per gli stessi motivi, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente giapponese secondo cui, in ragione di tale brevetto, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto determinare, nel suo caso, il valore normale in funzione non del prezzo sul mercato interno degli Stati Uniti, paese d'esportazione dell'aspartame (v. l'art. 2, n. 6, del regolamento di base), ma del prezzo nel paese d'origine (il Giappone).

La sentenza 22 gennaio 1997, causa T-115/94, *Opel Austria/Consiglio* (Racc. pag. II-39), ha consentito al Tribunale di approfondire taluni *principi generali* che l'azione delle istituzioni deve osservare in caso di *partecipazione della Comunità ad un accordo internazionale*. Il Tribunale ha annullato un regolamento per violazione degli obblighi che incombevano al suo autore, il Consiglio, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), a favore di un operatore che poteva beneficiare delle disposizioni di questo accordo relative alla libera circolazione delle merci. Alcuni giorni dopo l'adozione dell'accordo SEE in nome della Comunità e il deposito dell'ultimo strumento di approvazione, il Consiglio aveva adottato, nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra la Comunità europea e l'Austria, un regolamento recante «revoca di concessioni tariffarie», nella fattispecie la reintroduzione di un dazio all'importazione di prodotti fabbricati in detto paese dalla sola ricorrente. Il Tribunale ha dichiarato che, in una situazione in cui le Comunità hanno depositato i loro strumenti di approvazione di un accordo internazionale e in cui è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso, gli operatori economici possono valersi del principio di tutela del legittimo affidamento, corollario del principio di buona fede riconosciuto in diritto internazionale pubblico (e codificato nell'art. 18 della Convenzione di Vienna I), per opporsi all'adozione da parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di detto accordo internazionale, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, abbiano effetto diretto nei loro confronti. La ricorrente aveva quindi la facoltà di esigere il controllo della legittimità del regolamento impugnato con riguardo all'art. 10 (sul divieto dei dazi doganali) dell'accordo SEE che, incondizionato e sufficientemente preciso, produceva effetti diretti. Sulla base dell'art. 6 dell'accordo SEE il Tribunale ha affermato che, essendo una disposizione identica, in sostanza, agli artt. 12, 13, 16 e 17 del Trattato CE (in considerazione della giurisprudenza relativa agli accordi di libero scambio con i paesi dell'AELS (EFTA) e contrariamente ai molteplici argomenti

del convenuto basati sul testo dell'accordo SEE), detto art. 10 doveva essere interpretato in conformità alla pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale anteriore alla data della firma dell'accordo SEE. Di conseguenza, il provvedimento controverso era incompatibile con detto art. 10 poiché costituiva, quanto meno, una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. Adottandolo nelle condizioni sopra indicate, il Consiglio aveva violato il legittimo affidamento della ricorrente. Inoltre aveva commesso una duplice violazione del principio di certezza del diritto. Da un lato, nelle predette condizioni aveva consapevolmente creato una situazione in cui dovevano coesistere, a decorrere dal gennaio 1994, due norme giuridiche contraddittorie. Dall'altro, retrodatando deliberatamente il numero della Gazzetta ufficiale nel quale il regolamento di cui trattasi era pubblicato (il che contrastava, peraltro, con le istruzioni formali impartite da esso stesso all'Ufficio delle pubblicazioni), era venuto meno al suo dovere di portare ogni atto produttivo di effetti giuridici a conoscenza degli interessati in modo che questi potessero sapere con certezza da quale momento l'atto stesso esiste ed è produttivo di tali effetti.

Per quanto riguarda i principi che disciplinano l'accesso al *pubblico impiego europeo* occorre innanzi tutto segnalare la sentenza 6 marzo 1997, cause riunite T-40/96 e T-55/96, *de Kerros e Kohn Bergé/Commissione* (Racc. PI pag. II-135). I ricorrenti impugnavano il rigetto della loro candidatura a taluni concorsi interni banditi per la costituzione di elenchi di riserva ai fini dell'assunzione di dipendenti delle categorie B e C. In entrambi i casi il rigetto era stato motivato col fatto che gli interessati non soddisfacevano il requisito, prescritto dal bando di concorso, di aver maturato almeno tre anni di anzianità di servizio senza interruzioni presso le Comunità europee in qualità di agenti ai sensi del regime che si applica agli altri agenti delle Comunità europee (RAA). Entrambi i ricorrenti, durante un periodo di due settimane compreso nei tre anni suddetti, avevano svolto le loro mansioni in qualità di avventizi. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il requisito di ammissione sopra indicato e, pertanto, la decisione della commissione giudicatrice basata su di esso. A tal riguardo ha fatto riferimento all'art. 27, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (a norma del quale le assunzioni devono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità) e all'art. 29, n. 1, dello stesso Statuto (disposizione che indica le procedure che possono essere seguite per coprire i posti vacanti, in particolare l'organizzazione di concorsi interni). Certo, secondo il Tribunale, un'istituzione può stabilire per ogni concorso i requisiti di ammissione che ritiene rispondenti alle esigenze dei posti da coprire e gli agenti temporanei non hanno un diritto assoluto a partecipare a qualsiasi concorso interno bandito dalla loro istituzione. Il Tribunale ha anche riconosciuto, nel suo principio, la legittimità dell'interesse a regolarizzare

situazioni temporanee, nominando in ruolo detti agenti mediante concorsi interni. In quanto il requisito controverso riguardava un'anzianità di servizio minima, esso costituiva un mezzo appropriato per perseguire tale interesse. Un criterio del genere conferisce una possibilità di nomina in ruolo agli agenti che hanno dimostrato di meritarla con le loro prestazioni in qualità di temporanei e la scelta di un periodo minimo di tre anni corrisponde ad un esercizio ragionevole del potere discrezionale dell'istituzione. Tuttavia l'ulteriore condizione che il periodo minimo al servizio dell'istituzione fosse stato compiuto senza interruzione e in qualità di agente ai sensi del RAA si risolveva nell'escludere gli agenti che facevano valere un'anzianità di servizio pari o superiore a detto periodo, ma che era stata maturata in parte (per quanto riguarda un periodo più o meno breve e, eventualmente, su proposta della Commissione) sulla base di un contratto non considerato da detta normativa. Tale condizione non era giustificata dalla necessità di procedere per ordine cronologico. È vero che il trattamento cronologico delle situazioni degli agenti temporanei consente alle istituzioni di gestire più facilmente le procedure di concorso e la nomina dei vincitori ai posti vacanti, il che corrisponde al principio di buona amministrazione. Tuttavia il citato art. 27, primo comma, ammette solo condizioni di assunzione giustificate dalle esigenze connesse ai posti da coprire o dall'interesse del servizio. Secondo la sua stessa lettera, la limitazione del numero di coloro che possono partecipare a ciascun concorso non può costituire di per sé un interesse legittimo dell'istituzione. Peraltro, poiché l'ulteriore condizione controversa era atta ad escludere taluni agenti che facevano valere un'anzianità di servizio superiore a quella di altri agenti ammessi a concorrere (v. sopra), la Commissione non poteva nemmeno invocare il suo interesse a consentire la progressione verso uno status permanente degli agenti che avevano dimostrato di poter legittimamente aspirare alla nomina in ruolo, in considerazione della durata delle loro prestazioni in qualità di agenti temporanei. Infine, il fatto che taluni degli agenti esclusi potevano presentarsi a futuri concorsi non rendeva compatibile con lo Statuto una condizione che, non essendo dettata dall'interesse del servizio, limitava il loro diritto di partecipare ai concorsi interni.

Con la sentenza 16 settembre 1997, causa T-220/95, *Gimenez/Comitato delle Regioni* (Racc. PI pag. II-775), il Tribunale ha annullato una decisione che non ammetteva il ricorrente ad un concorso, il quale, benché qualificato «interno» nel bando corrispondente, era stato aperto, sulla base di una precedente decisione del convenuto, non solo ai dipendenti di ruolo e non di ruolo di quest'ultimo ma anche a quella parte del personale del Comitato economico e sociale (CES) che rientrava nella «struttura organizzativa comune» ai due Comitati (v. il Protocollo

n. 16 allegato al Trattato sull'Unione europea)<sup>5</sup>. Secondo la decisione impugnata, il ricorrente (agente temporaneo, i documenti relativi alla cui assunzione erano stati firmati dall'APN del CES) non faceva parte di detta struttura. Ora, ha rilevato il Tribunale, quest'ultima doveva considerarsi ricomprendere l'insieme del personale dei due Comitati, sia con riguardo al citato Protocollo n. 16 sia in ogni caso per assicurare il rispetto del principio di certezza del diritto nell'ambito del concorso controverso. Su quest'ultimo punto il Tribunale ha sottolineato, da un lato, che, quando le forme della collaborazione tra istituzioni comunitarie non sono specificate dal Trattato, spetta alle istituzioni interessate organizzare tale collaborazione di comune accordo. Esso ha rilevato, d'altro lato, la mancanza di un simile accordo tra i due Comitati per quanto riguarda il contenuto preciso della struttura comune, la sua organizzazione e la sua gestione. Non era pertanto possibile, secondo il Tribunale, determinare con certezza la posizione amministrativa di tutti i dipendenti dei due Comitati e di tale struttura e quindi, in particolare, la posizione del ricorrente. Alla luce di queste considerazioni il Tribunale ha concluso nel senso dell'illegittimità del bando di concorso e della violazione del Protocollo n. 16. Inoltre il criterio di esclusione applicato dal convenuto era incompatibile con l'art. 27, primo comma, dello Statuto (soprammenzionato) e col principio di parità di trattamento. Da un lato, esso faceva riferimento ad una semplice circostanza di fatto priva di qualsiasi valore giuridico con riguardo allo Statuto e al Trattato e di ogni nesso con il possesso di una qualsiasi qualificazione o esperienza e non corrispondeva alla finalità del concorso. Dall'altro, creava nell'ambito di una stessa categoria di dipendenti una disparità di trattamento non giustificata obiettivamente. Il Tribunale, peraltro, ha considerato che il bando di cui trattasi violava l'art. 1, n. 1, lett. a), dell'allegato III dello Statuto in quanto il concorso al quale si riferiva, aperto al personale del convenuto e solo ad una parte del personale dell'altro Comitato, non corrispondeva a nessuna delle ipotesi tassativamente previste da detta disposizione. Infine, ritenendo che il ricorrente non rientrasse nella struttura comune, il convenuto, in considerazione della situazione del ricorrente, aveva commesso un errore manifesto di valutazione e aveva violato il principio di parità di trattamento.

Sugli obblighi di una commissione giudicatrice nel caso di una candidatura che utilizzi un termine che, in una lingua ufficiale delle Comunità diversa da quella del bando di concorso e dell'atto ufficiale di candidatura, indica il titolo delle

<sup>5</sup> L'abolizione di questo Protocollo è prevista dal Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, che modifica, in particolare, il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.

funzioni professionali dell'interessato v. sentenza 16 aprile 1997, causa T-80/96, *Leite Mateus/Consiglio* (Racc. PI pag. II-259; un ricorso contro questa sentenza è stato proposto dinanzi alla Corte).

Per quanto riguarda le fasi dell'assunzione successive al concorso, occorre da un lato segnalare la sentenza 17 dicembre 1997, causa T-110/96, *Bareth/Comitato delle Regioni* (Racc. PI pag. II-1163), relativa ai requisiti di motivazione che deve soddisfare una decisione di nomina che si discosti dalla graduatoria dell'elenco degli idonei qualora una serie di indizi deponga a favore della sussistenza di uno sviamento di potere e di una disparità di trattamento tra i vincitori del concorso. Occorre, d'altra parte, menzionare le sentenze *Barnett/Commissione*, citata, e 9 luglio 1997, causa T-92/96, *Monaco/Parlamento* (Racc. PI pag. II-573), relative all'inquadramento nel grado dei dipendenti nominati.

Nella sentenza 29 gennaio 1997, causa T-297/94, *Vanderhaeghen/Commissione* (Racc. PI pag. II-13), il Tribunale si è pronunciato su un ricorso mirante all'annullamento di una decisione contenuta nel prospetto di retribuzione della ricorrente, in cui si tratteneva sulla sua retribuzione un contributo per l'asilo nido, a carico dei genitori, fissato da un organo paritetico interistituzionale composto dei rappresentanti delle istituzioni ubicate nella sede di servizio interessata. Questo contributo era più elevato di quello che la ricorrente avrebbe versato se avesse prestato servizio in un'altra sede. Avendo la Commissione negato che la trattenuta controversa, semplice cessione di retribuzione a suo parere, fosse un atto arrecante pregiudizio, il Tribunale doveva interpretare la nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 62 dello Statuto. A tal riguardo ha fatto riferimento all'analoga nozione usata nell'art. 119 del Trattato CE e alla definizione che ne aveva dato la Corte e che, secondo il Tribunale, è l'espressione di un principio generale. Esso ne ha dedotto che, benché la creazione del servizio sociale di cui trattasi non fosse stata imposta alle istituzioni dallo Statuto, detto servizio era equiparabile ad una prestazione in natura compresa nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell'articolo sopra citato per il fatto che era direttamente collegato all'esercizio delle funzioni del personale delle istituzioni comunitarie e che la sua esistenza corrispondeva ad un'esigenza del principio di parità di opportunità tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile. Il prospetto di retribuzione impugnato doveva quindi essere considerato atto arrecante pregiudizio poiché evidenziava per la prima volta le aliquote dei controversi contributi a carico dei genitori, le quali, da un lato, erano fissate dall'organo interistituzionale predetto (che non può, di per sé, essere convenuto dinanzi al giudice comunitario) e, dall'altro, erano approvate dalla Commissione. Nel merito il Tribunale ha considerato che l'atto generale consistente nell'approvare tali tariffe (e che trovava applicazione mediante la trattenuta che figurava nel suddetto prospetto di

retribuzione) era incompatibile con il principio di parità di trattamento. La Commissione non era riuscita a giustificare la rilevata disparità (per quanto riguarda l'importo assoluto e la percentuale delle spese di funzionamento degli asili nido addebitata ai genitori) con circostanze obiettive (come la differenza tra le spese di funzionamento degli asili nido e il divario tra i prezzi di mercato praticati dai rispettivi servizi d'asilo o l'esigenza, formulata dall'autorità di bilancio, che i genitori assumano a loro carico una data percentuale delle spese). Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, indipendentemente dall'esattezza delle considerazioni di natura economica da essa addotte, la Commissione non aveva tenuto alcun conto del principio di parità di trattamento. Ora, in considerazione della natura del servizio sociale di cui trattasi e della sua importanza per una politica mirante a garantire la parità di opportunità tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, questo principio deve necessariamente essere rispettato nella fissazione delle aliquote dei contributi a carico dei genitori, anche se tali aliquote non devono essere automaticamente allineate in tutte le sedi di servizio.

Per quanto riguarda l'assicurazione malattia dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la sentenza 15 luglio 1997, causa T-187/95, *R/Commissione* (Racc. PI pag. II-729), tratta della necessità che una commissione medica, per formulare validamente un parere, sia in grado di prendere contezza di tutti i documenti che possono risultare utili per le sue valutazioni. Nella sentenza 16 aprile 1997, causa T-66/95, *Kuchlenz-Winter/Commissione* (Racc. pag. II-637; v. anche Racc. PI pag. II-235), il Tribunale si è occupato di una decisione con cui si negava al coniuge divorziato di un ex dipendente di continuare a beneficiare della copertura da parte del regime comune di assicurazione malattia oltre il termine di un anno previsto dall'art. 72 dello Statuto. La ricorrente sosteneva in particolare che il suo diritto di circolare liberamente nella Comunità era notevolmente limitato dal fatto che, se avesse trasferito la propria residenza nel suo paese d'origine, avrebbe perso la sola protezione contro i rischi di malattia che le spettava, quella dello Stato in cui risiedeva. Il Tribunale ha dichiarato che, nel caso di soggetti che non sono lavoratori attivi, l'esercizio della libertà di circolazione sancita dal Trattato dipende, in forza del diritto comunitario derivato, dall'esistenza di un'assicurazione malattia. In mancanza di armonizzazione dei regimi di previdenza sociale nella Comunità, la questione della protezione della ricorrente ad opera di un regime di assicurazione malattia (affinché essa possa stabilire la propria residenza nel paese di sua scelta) rientra esclusivamente nel campo di applicazione delle pertinenti disposizioni dello Statuto, da un lato, e dei diritti nazionali, dall'altro. Questa sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte.

Taluni principi relativi al procedimento disciplinare sono sviluppati nella sentenza 15 maggio 1997, causa T-273/94, *N/ Commissione* (Racc. PI pag. II-289). Il ricorrente si era lamentato, in particolare, delle condizioni in cui erano state ottenute le informazioni da cui era scaturito il procedimento disciplinare. Dopo aver rilevato che queste informazioni provenivano da una fonte che agiva di propria iniziativa, il Tribunale ha dichiarato che la semplice circostanza che esse avessero potuto essere comunicate da una banca in violazione di disposizioni nazionali relative alla tutela del segreto bancario non poteva impedire alla convenuta di aprire il procedimento disciplinare. L'apertura di questo procedimento non aveva inoltre violato il diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della vita privata (il quale, sancito anche dall'art. 8 della CEDU, costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario). Essa non costituiva un intervento sproporzionato e inaccettabile che ledesse la sostanza stessa di questo diritto, in quanto le informazioni di cui trattavasi potevano riferirsi a inadempimenti gravi agli obblighi statuari del ricorrente. Il Tribunale ha poi respinto l'argomento del ricorrente secondo cui, non informandolo già all'inizio dei colloqui delle accuse che gravavano su di lui, la convenuta aveva violato i suoi diritti della difesa. Secondo il Tribunale, quando si svolgono tali colloqui, non sussiste alcun obbligo statutario di procedere in tal modo poiché l'istituzione non è ancora in grado di formulare accuse nei confronti del dipendente. La convenuta non aveva nemmeno violato il principio generale del contraddittorio e della parità delle armi non rivelando, nel corso del procedimento, l'identità della sua fonte d'informazione. Da un lato, avendo questa persona fornito spontaneamente le informazioni (che la Commissione aveva accettato) e chiesto che fosse tutelato il suo anonimato, la Commissione era tenuta a garantire questa tutela. Dall'altro, il ricorrente era stato in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista su tali informazioni. Inoltre, chiedendo al ricorrente di chiarire taluni fatti attestanti che la sua attività poteva essere collegata ad un comportamento incompatibile con lo Statuto, la Commissione non lo aveva obbligato a rispondere in modo da ammettere l'esistenza di siffatto comportamento e non aveva quindi violato il suo diritto di non testimoniare a proprio carico. Il Tribunale ha respinto anche l'argomento del ricorrente secondo cui il rigetto del reclamo da parte della stessa persona che aveva emesso la decisione iniziale violava il suo diritto a un «tribunale indipendente e imparziale», sancito dall'art. 6 della CEDU. La convenuta non costituiva, in tale contesto, un «tribunale» ai sensi di detta disposizione e, comunque, il reclamo era stato esaminato dal Collegio dei commissari e non dall'APN che aveva adottato la decisione iniziale. Nel merito il Tribunale ha respinto il motivo di errore manifesto di valutazione dei fatti, in quanto la Commissione aveva giustamente addebitato al ricorrente di aver mantenuto contatti, senza avvertirne i suoi superiori gerarchici, in un settore in cui, nella sua qualità di dipendente,

disponeva di informazioni delicate. Infine, secondo il Tribunale, la sanzione inflitta (destituzione) non era manifestamente sproporzionata rispetto a tali inadempimenti. Un ricorso contro questa sentenza è stato presentato dinanzi alla Corte.

Sulle conseguenze dell'inosservanza di una regolamentazione interna di un'istituzione che prescrive la previa informazione del comitato del personale in caso, in particolare, di licenziamento di un dipendente temporaneo v. sentenza 14 luglio 1997, causa T-123/95, *B/Parlamento* (Racc. PI pag. II-697).

Tra le decisioni emesse in seguito a *ricorsi di privati rivolti contro atti di portata generale* va segnalata l'ordinanza 3 giugno 1997, causa T-60/96, *Merck e a./Commissione* (Racc. pag. II-849). Le ricorrenti, fabbricanti di prodotti farmaceutici, avevano impugnato una decisione con cui la Commissione negava l'autorizzazione chiesta da taluni Stati membri di adottare, ai sensi dell'art. 379 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (Atto di adesione), misure di salvaguardia relative a prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna. Le domande di autorizzazione erano state presentate in seguito alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'art. 47 di tale Atto e durante il quale si era derogato al principio dell'esaurimento del diritto di brevetto, sancito dalla sentenza della Corte 14 luglio 1981, causa 187/80, *Merck* (Racc. pag. 2063)<sup>6</sup>. Secondo il Tribunale le decisioni impuginate non riguardavano individualmente le ricorrenti, il che comportava l'irricevibilità del loro ricorso. In particolare il Tribunale non ha accolto la tesi delle ricorrenti, che sostenevano di soddisfare la corrispondente condizione prevista dall'art. 173, quarto comma, del Trattato CE perché le dette decisioni riducevano la durata effettiva della validità dei loro brevetti. Queste decisioni, ha precisato, non modificavano un loro diritto preesistente, ma mantenevano una situazione esistente. Quest'ultima corrispondeva alla sentenza *Merck*, dopo la scadenza, prevedibile per gli operatori, delle norme derogatorie dell'art. 47 dell'Atto di adesione. In mancanza di un diritto alla proroga della

<sup>6</sup> Secondo questo principio le norme del Trattato CE[E] relative alla libera circolazione delle merci «ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, che venda tale prodotto in un primo Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro ove detta tutela non esiste, si valga del diritto, attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro, di impedire lo smercio in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro». Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte nella sentenza 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95, *Merck e Beecham* (Racc. pag. I-6285; v. Relazione annuale 1996, pag. 16).

situazione precedente, limitata nel tempo e basata su una deroga transitoria a un principio fondamentale del mercato interno, le ricorrenti non potevano pretendere una soluzione analoga a quella sancita dalla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, *Codorniu/Consiglio* (Racc. pag. I-1853, punto 19). Il Tribunale ha anche negato l'esistenza di un'analogia tra la fattispecie e la situazione a proposito della quale la Corte si è pronunciata nella sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89, *Extramet/Consiglio* (Racc. pag. I-2501). Relativamente ad un procedimento giudiziario nazionale nel corso del quale erano state sollevate questioni relative all'esaurimento del diritto di brevetto<sup>7</sup> ed al quale aveva partecipato una delle ricorrenti — fatto di cui questa si era avvalsa dinanzi al Tribunale — quest'ultimo ha sottolineato, oltre alle differenze fra l'oggetto e la finalità delle decisioni impugnate e quelli di detto procedimento, che lo status di parte nel procedimento medesimo non costituiva, di per sé, elemento idoneo a contraddistinguerla con riguardo alle decisioni di cui trattasi. Secondo il Tribunale qualsiasi operatore economico appartenente alla stessa categoria dell'interessata poteva promuovere un procedimento nazionale analogo. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha affermato che le ricorrenti non facevano parte di una cerchia ristretta di operatori individualmente riguardati dalle decisioni impugnate. Il fatto che esse fossero intervenute nella procedura di adozione di dette decisioni non era idoneo a contraddistinguerle con riguardo a queste ultime, in mancanza di garanzie procedurali previste a loro favore nella normativa comunitaria pertinente.

Il 16 aprile 1997 il Tribunale ha pronunciato le prime tre sentenze relative al *contenzioso delle quote di latte* (causa T-541/93, *Connaughton e a./Consiglio*, Racc. pag. II-549, causa T-554/93, *Saint e Murray/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-563, e causa T-20/94, *Hartmann/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-595), il quale, come è noto, riguarda l'indennizzo spettante ai produttori di latte o di latticini ai quali era stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività. Queste sentenze fanno seguito alla sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, *Mulder e a./Consiglio e Commissione*, Racc. pag. I-3061), in cui la Corte aveva riconosciuto, per talune categorie di produttori, che questa situazione comportava la responsabilità della Comunità. Il Tribunale, da un lato, ha dichiarato irricevibili i ricorsi rivolti contro il regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo rivolta a taluni di questi produttori. Tale regolamento, secondo il Tribunale, non costituiva un atto impugnabile dai produttori, destinatari dell'offerta. L'accettazione dell'offerta era facoltativa e doveva consentire loro di ottenere la

riparazione ad essi spettante senza dover esperire un ricorso per risarcimento. Essa offriva loro, in tal modo, una modalità di indennizzo supplementare rispetto all'azione prevista dagli artt. 178 e 215 del Trattato CE e che era già a loro disposizione, non incideva quindi negativamente sulla loro situazione giuridica e, in particolare, non limitava i loro diritti (sentenze *Connaughton e a./Consiglio e Saint e Murray/Consiglio e Commissione*). Dall'altro, il Tribunale si è pronunciato su diversi problemi collegati al ricorso per risarcimento (basati sul regolamento soprammenzionato o sui detti artt. 178 e 215) cui non si riferiva detto motivo di irricevibilità (sentenze *Saint e Murray/Consiglio e Commissione e Hartmann/Consiglio e Commissione*). Per quanto riguarda innanzi tutto i requisiti prescritti dal suo regolamento di procedura circa l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione (sommara) dei motivi dedotti [art. 44, n. 1, lett. c)], il Tribunale ha dichiarato che l'allegazione — contenuta in un ricorso presentato nell'ambito specifico del contenzioso delle quote di latte — dell'esistenza di un danno provocato da un atto delle istituzioni è sufficiente quando fa seguito ad un'offerta di indennizzo con la quale le istituzioni riconoscono che il danno si è verificato nel caso del ricorrente, il quale, a loro parere, soddisfa quindi le condizioni poste dal citato regolamento n. 2187/93. Così, l'espresso riferimento in sede di replica all'art. 215, secondo comma, del Trattato e la produzione, nella stessa sede, di elementi miranti a dimostrare il danno subito non costituivano motivi nuovi ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la fondatezza delle pretese basate sul regolamento n. 2187/93, il Tribunale ha respinto l'argomento del ricorrente secondo cui egli aveva accettato l'offerta contenuta in tale atto proponendo il ricorso. Non è valida, secondo il Tribunale, un'accettazione espressa in una forma non prevista dal regolamento (il quale richiedeva l'invio all'autorità nazionale competente, entro due mesi dal ricevimento dell'offerta, della quietanza a questa allegata) e, contrariamente a quanto prescritto dal regolamento medesimo, subordinata a condizioni. In terzo luogo, dopo aver accertato, alla luce della citata sentenza *Mulder e a./Consiglio*, l'esistenza del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, il Tribunale ha formulato talune precisazioni circa la prescrizione di questo diritto. A suo giudizio, nella fattispecie il termine di prescrizione aveva cominciato a correre il giorno in cui, dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione, ai ricorrenti era stato vietato di riprendere le forniture di latte a causa del diniego di un quantitativo di riferimento. Per determinare il periodo soggetto a prescrizione, il Tribunale ha rilevato che si trattava di danni continuati, rinnovatisi quotidianamente. Pertanto il diritto all'indennizzo riguardava periodi successivi, iniziati ogni giorno in cui la commercializzazione non era stata possibile. La prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte si applicava quindi, secondo il Tribunale, al periodo

precedente di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo (la presentazione del ricorso, causa T-554/93, o la domanda di risarcimento, causa T-20/94) senza ledere i diritti sorti nel corso di periodi successivi. In entrambe le cause (T-554/93 e T-20/94), tenendo conto anche dell'impegno del Consiglio e della Commissione a non far valere, per un certo periodo, la prescrizione prevista dal detto art. 43, il Tribunale ha considerato che i diritti degli interessati erano prescritti relativamente a una parte del periodo da indennizzare, ad esclusione della restante parte di tale periodo (che terminava nel momento in cui la normativa comunitaria consentiva di attribuire loro quantitativi di riferimento). Per quanto riguarda infine l'ammontare del risarcimento, il Tribunale ha rilevato che le parti non avevano ancora avuto la possibilità di pronunciarsi specificamente sull'importo di un indennizzo relativo al periodo considerato rilevante dal Tribunale e che le possibilità di una definizione extragiudiziarica non erano escluse. Esso ha quindi invitato le parti a ricercare un accordo alla luce delle sue sentenze entro dodici mesi o, in mancanza di accordo, a presentare entro tale termine le loro domande, quantificando le loro pretese.

La situazione di un'altra categoria di produttori di latte («SLOM III»), non contemplata dalla citata sentenza *Mulder e a./Commissione*, è stata esaminata nella sentenza 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T-202/94, *Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione* (Racc. pag. II-2250). Ai ricorrenti, cessionari di un premio di non commercializzazione per aver rilevato un'azienda gravata da un impegno corrispondente, era stato impedito di commercializzare latte per il motivo che era stato loro attribuito un quantitativo di riferimento per un altro fondo (non assoggettato a tale impegno). Questa situazione era durata dal 1984 o 1985 fino al 1993, quando, in conseguenza della sentenza *Wehrs* del 3 dicembre 1992, causa C-264/90 (Racc. pag. I-6285), che dichiarava invalida tale norma anticumulo, il Consiglio aveva posto rimedio alla loro situazione specifica. Il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Esso ha dichiarato che, omettendo di prendere in considerazione il rapporto esistente tra i quantitativi di riferimento afferenti, rispettivamente, all'azienda originaria e all'azienda gravata dall'impegno «SLOM», le istituzioni avevano arbitrariamente ripercosso, su ciascuno dei produttori interessati, gli oneri derivanti dall'obiettivo perseguito di «non compromettere la fragile stabilità» del mercato. Esso ha peraltro sottolineato che il sacrificio di cui trattasi non era affatto prevedibile né compreso nei limiti dei normali rischi inerenti all'attività economica in questione.

Per quanto riguarda le norme che si applicano al procedimento dinanzi al Tribunale, occorre ricordare talune ordinanze riguardanti l'importanza del termine relativo alla distanza per il calcolo dei termini di ricorso (ordinanza 20 novembre

1997, causa T-85/97, *Horeca-Wallonie/Commissione*, Racc. pag. II-2114); la ricevibilità di istanze di intervento proposte a seguito di un ricorso per il risarcimento di un danno derivante da norme comunitarie (ordinanza 7 marzo 1997, causa T-184/95, *Dorsch Consult/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-351) o di un ricorso per l'annullamento del rifiuto implicito di respingere una denuncia, quando questo rifiuto si riferisce a pratiche diverse da quelle addebitate alla persona che chiede di intervenire, riguardata anch'essa dalla denuncia (ordinanza 24 marzo 1997, causa T-367/94, *British Coal/Commissione*, Racc. pag. II-469, impugnata dinanzi alla Corte); e talune particolarità in materia di riservatezza di documenti nei confronti degli intervenienti (ordinanze 29 maggio 1997, causa T-89/96, *British Steel/Commissione*, Racc. pag. II-835, e 3 giugno 1997, causa T-102/96, *Gencor/Commissione*, Racc. pag. II-879).

Inoltre, nella sentenza 6 novembre 1997, causa T-71/96, *Berlingieri Vinzek/Commissione* (Racc. PI pag. II-921), il Tribunale ha sottolineato che, anche se nessuna disposizione del suo regolamento di procedura prevede esplicitamente le condizioni secondo cui possono essere depositati all'udienza nuovi documenti, la prassi costante del Tribunale, ispirata dal principio del contraddittorio e dal rispetto dei diritti della difesa, è quella di ammettere che tali documenti siano versati agli atti solo in circostanze eccezionali, quando, per validi motivi, non hanno potuto essere prodotti nel corso della fase scritta del procedimento.

Infine l'ordinanza 19 febbraio 1997, causa T-157/96 AJ, *Affatato/Commissione* (Racc. pag. II-155), relativa al gratuito patrocinio, ha fornito un chiarimento circa l'interpretazione dell'art. 94, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, ai sensi del quale per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio non è prescritta l'assistenza di un avvocato. Secondo il Tribunale questa esenzione non si applica solo al caso considerato dal primo comma di detta disposizione, cioè quando una domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, ma anche quando la domanda è inoltrata dopo la presentazione del ricorso col tramite di un avvocato.

## B – Composizione del Tribunale di primo grado



### Prima fila, da sinistra a destra:

C.P. Briët, giudice; signora P. Lindh, giudice; A. Kalogeropoulos, giudice; A. Saggio, Presidente; signora V. Tiili, giudice; J. Azizi, B. Vesterdorf, giudici.

### Seconda fila, da sinistra a destra:

K.J. Pirrung, J.D. Cooke, A. Potocki, K. Lenaerts, R. García-Valdecasas y Fernández, C.W. Bellamy, R. Moura Ramos, M. Jaeger, giudici; H. Jung, cancelliere.



## 1. Membri del Tribunale di primo grado (secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



**Antonio SAGGIO**

nato nel 1934; giudice del Tribunale di Napoli; consigliere alla Corte d'appello di Roma, poi alla Corte di cassazione; addetto all'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia; presidente del Comitato generale alla conferenza diplomatica per l'elaborazione della Convenzione di Lugano; referendario dell'avvocato generale italiano alla Corte di giustizia; professore alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Roma; giudice del Tribunale di primo grado dal 1° settembre 1989; Presidente del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



**Heinrich KIRSCHNER**

nato nel 1938; magistrato nel Land Renania Settentrionale - Vestfalia; funzionario del ministero federale della Giustizia (Ufficio per il diritto delle Comunità europee e per i diritti dell'Uomo); in servizio presso la Commissione, dapprima come collaboratore del commissario danese, successivamente alla DG III (mercato interno); capo di una divisione penale al ministero federale della Giustizia; capo di gabinetto del ministro; direttore (Ministerialdirigent) di una sottodirezione penale; professore incaricato presso l'Università di Saarbrücken; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 febbraio 1997.



**Cornelis Paulus BRIËT**

nato nel 1944; segretario di direzione presso l'ufficio di mediazione di assicurazioni D. Hudig & Co. e successivamente presso la ditta Granaria BV; giudice del Tribunale circoscrizionale di Rotterdam; membro della Corte di giustizia delle Antille olandesi; giudice distrettuale a Rotterdam; vicepresidente del Tribunale circoscrizionale di Rotterdam; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



**Bo VESTERDORF**

nato nel 1945; giurista-linguista presso la Corte di giustizia delle Comunità europee; amministratore presso il ministero della Giustizia; uditore giudiziario; addetto giuridico della rappresentanza permanente della Danimarca presso le Comunità europee; giudice ad interim dell'Østre Landsret (Corte d'appello); capo della divisione «diritto costituzionale e amministrativo» del ministero della Giustizia; direttore presso il ministero della Giustizia; docente universitario; membro del Comitato direttivo per i diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa (CDDH), successivamente membro del Consiglio direttivo del CDDH; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.




**Rafael GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ**

nato nel 1946; avvocato dello Stato (a Jaén e Granada); cancelliere del Tribunale economico amministrativo di Jaén, successivamente di Cordova; iscritto all'ordine degli avvocati (Jaén, Granada); capo del servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri; capo della delegazione spagnola nel gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio per la costituzione del Tribunale di primo grado; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



**Koenraad LENAERTS**

nato nel 1954; professore all'Università Cattolica di Lovanio, «visiting professor» nelle Università del Burundi, di Strasburgo e di Harvard; professore al Collegio d'Europa di Bruges; referendario presso la Corte di giustizia; avvocato del foro di Bruxelles; membro del Consiglio delle relazioni internazionali dell'Università Cattolica di Lovanio; giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989.



**Christopher William BELLAMY**

nato nel 1946; barrister al Middle Temple; Queen's Counsel; specialista in diritto commerciale, diritto comunitario e diritto pubblico; coautore delle prime tre edizioni dell'opera «Bellamy & Child, Common Market Law of Competition»; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 marzo 1992.



**Andreas KALOGEROPOULOS**

nato nel 1944; avvocato ad Atene; referendario dei giudici Chloros e Kakouris presso la Corte di giustizia; professore di diritto pubblico e di diritto comunitario ad Atene; consigliere giuridico; primo attaché presso la Corte dei conti delle Comunità europee; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1992.



**Virpi TIILI**

nata nel 1942; dottoressa (dottorato di ricerca) in giurisprudenza (Università di Helsinki); assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore della direzione Affari giuridici e politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale dell'Ente nazionale finlandese per la tutela dei consumatori; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



**Pernilla LINDH**

nata nel 1945; dottoressa in giurisprudenza (Università di Lund); giudice (assessor) della Corte d'appello di Stoccolma; giurista e direttore generale dell'Ufficio giuridico della divisione Commercio presso il ministero degli Affari esteri; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



**Josef AZIZI**

nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione presso la cancelleria federale; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



**André POTOCKI**

nato nel 1950; consigliere presso la Corte d'appello di Parigi e professore associato presso l'Università di Parigi X - Nanterre (1994); capo dell'Ufficio Affari europei e internazionali presso il ministero della Giustizia (1991); vicepresidente del Tribunal de grande instance di Parigi (1990); segretario generale della prima presidenza della Cour de cassation (1988); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



#### Rui Manuel Gens de MOURA RAMOS

nato nel 1950; professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Coimbra e presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica di Porto; titolare della cattedra Jean Monnet; direttore dei corsi presso l'Accademia di giurisprudenza dell'Aia (1984) e professore ospite presso l'Università di giurisprudenza di Parigi I (1995); rappresentante del governo portoghese presso la commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale (Cnudi); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 settembre 1995.



#### John D. COOKE, SC

nato nel 1944; avvocato presso il foro d'Irlanda; è intervenuto in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Corte europea e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo; specializzato in diritto comunitario, in diritto internazionale, in diritto commerciale e in diritto della proprietà intellettuale; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CCBE) nel 1985-1986; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996.



#### Marc JAEGER

nato nel 1954; avvocato; attaché de Justice, delegato presso il Procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; docente presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996.



#### Jörg PIRRUNG

nato nel 1940. Assistente presso l'Università di Marburgo. Funzionario del Ministero federale della Giustizia (Sezioni «Diritto processuale civile internazionale» e «Diritti dell'infanzia»). Direttore della Sezione «Diritto internazionale privato» presso il Ministero federale della Giustizia. Da ultimo, direttore della Divisione «Diritto civile». Giudice del Tribunale di primo grado dall'11 giugno 1997.



#### Hans JUNG


nato nel 1944; assistente, successivamente assistente-professore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Berlino; avvocato (Francoforte); giurista-linguista presso la Corte di giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia Kutscher, successivamente del giudice tedesco della Corte di giustizia; cancelliere aggiunto della Corte di giustizia; cancelliere del Tribunale di primo grado dal 10 ottobre 1989.

seguito al decesso del giudice Heinrich Kirchhof, verificatosi il 6 febbraio 1997, il signor Jörg Pirrung è entrato in carica in qualità di giudice del Tribunale di primo grado.



Rui Manuel Gomes de MOURA RAMOS

nel 1996, avvocato presso l'Ufficio di...



John D. COOKE, SC

nel 1996, avvocato presso l'Ufficio di...



Marc JAEGER

nel 1996, avvocato presso l'Ufficio di...



Jorg PIRRUNG

nel 1996, avvocato presso l'Ufficio di...

## 2. Modifiche nella composizione del Tribunale di primo grado nel 1997

dal 1° gennaio al 10 giugno 1997

Nel 1997 la composizione del Tribunale di primo grado è così cambiata:

L'11 luglio 1997, in seguito al decesso del giudice Heinrich Kirschner, verificatosi il 6 febbraio 1997, il signor Jorg Pirrung è entrato in carica in qualità di giudice del Tribunale di primo grado.

- H. KIRSCHNER, giudice
- C.P. BRIST, giudice
- A. KALOGEROPOULOS, giudice
- V. THIL, giudice
- P. LINDH, giudice
- J. AZIZI, giudice
- A. POTOCEI, giudice
- B. MOURA RAMOS, giudice
- J.D. COOKE, giudice
- M. JAEGER, giudice

H. JUNG, cancelliere

### 3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio al 10 giugno 1997

- A. SAGGIO, Presidente del Tribunale
- B. VESTERDORF, Presidente di Sezione
- R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, Presidente di Sezione
- K. LENAERTS, Presidente di Sezione
- C.W. BELLAMY, Presidente di Sezione
- H. KIRSCHNER, giudice
- C.P. BRIËT, giudice
- A. KALOGEROPOULOS, giudice
- V. TIILI, giudice
- P. LINDH, giudice
- J. AZIZI, giudice
- A. POTOCKI, giudice
- R. MOURA RAMOS, giudice
- J.D. COOKE, giudice
- M. JAEGER, giudice

H. JUNG, cancelliere

dall'11 giugno al 30 settembre 1997

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale  
B. VESTERDORF, Presidente di Sezione  
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, Presidente di Sezione  
K. LENAERTS, Presidente di Sezione  
C.W. BELLAMY, Presidente di Sezione  
C.P. BRIËT, giudice  
A. KALOGEROPOULOS, giudice  
V. TIILI, giudice  
P. LINDH, giudice  
J. AZIZI, giudice  
A. POTOCKI, giudice  
R. MOURA RAMOS, giudice  
J.D. COOKE, giudice  
M. JAEGER, giudice  
J. PIRRUNG, giudice

H. JUNG, cancelliere

dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale  
A. KALOGEROPOULOS, Presidente di Sezione  
V. TIILI, Presidente di Sezione  
P. LINDH, Presidente di Sezione  
J. AZIZI, Presidente di Sezione  
C.P. BRIËT, giudice  
B. VESTERDORF, giudice  
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, giudice  
K. LENAERTS, giudice  
C.W. BELLAMY, giudice  
A. POTOCKI, giudice  
R. MOURA RAMOS, giudice  
J.D. COOKE, giudice  
M. JAEGER, giudice  
J. PIRRUNG, giudice

H. JUNG, cancelliere

A. SAGGIO, Presidente del Tribunale	A. KALOGEROPOULOS, Presidente di Sezione
B. VESTERDORF, Presidente di Sezione	V. TILLI, Presidente di Sezione
R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ	P. LINDH, Presidente di Sezione
K. LENAERTS, Presidente di Sezione	C.F. BRIST, giudice
C.W. BELLAMY, Presidente di Sezione	B. VESTERDORF, giudice
C.P. BRIET, giudice	R. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, giudice
A. KALOGEROPOULOS, giudice	V. TILLI, giudice
P. LINDH, giudice	K. LENAERTS, giudice
I. AZIZI, giudice	C.W. BELLAMY, giudice
A. POTOCKI, giudice	A. POTOCKI, giudice
R. MOURA RAMOS, giudice	R. MOURA RAMOS, giudice
J.D. COOKE, giudice	J.D. COOKE, giudice
M. JAEGER, giudice	M. JAEGER, giudice
J. PIRRUNG, giudice	J. PIRRUNG, giudice
H. JUNG, cancelliere	H. JUNG, cancelliere

A - Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1997

21 gennaio	Álvaro José Laborinho Lucio, Procuratore aggiunto, Portogallo
6 febbraio	<b>Incontri e visite</b> Nikolaos Karagiannis, Procuratore generale della Repubblica di Cipro
20 febbraio	S.E. Giovanni Castellani Parricelli, ambasciatore d'Italia a Lussemburgo
25 febbraio	S.E. Jan Trzuszczynski, ambasciatore della Repubblica di Polonia presso l'Unione europea in Belgio
26 febbraio	Seydou Ba, Presidente della Corte comune di giustizia e d'arbitraggio dell'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)
26 e 27 febbraio	Boris Topornin, dirigente di Stato e accademico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Mosca
28 febbraio	Bjorn Haug, Presidente, Thor Vilhjálmsson e Carl Baudenbacher, giudici, e Per Christiansen, cancelliere, membri della Corte EFTA
3 marzo	Delegazione della Corte costituzionale tedesca
13 marzo	S.E. Demetrios Constantinos, ambasciatore di Grecia a Lussemburgo
13 e 14 marzo	Finale della competizione della European Law Moot Court
19 marzo	José María Gil-Robles y Gil-Delgado, Presidente del Parlamento europeo
19 marzo	Herta Däubler-Gmelin, vicepresidente del Partito socialdemocratico tedesco

**A – Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nel 1997**

- 21 gennaio Álvaro José Laborinho Lucio, Procuratore generale aggiunto, Portogallo
- 6 febbraio Alexander Markides, Procuratore generale della Repubblica di Cipro
- 20 febbraio S.E. Giovanni Castellani Pastoris, ambasciatore d'Italia a Lussemburgo
- 25 febbraio S.E. Jan Truszczyński, ambasciatore della Repubblica di Polonia presso l'Unione europea in Belgio
- 26 febbraio Seydou Ba, Presidente della Corte comune di giustizia e d'arbitraggio dell'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)
- 26 e 27 febbraio Boris Topornin, dirigente di Stato e accademico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Mosca
- 28 febbraio Bjørn Haug, Presidente, Thor Vilhjálmsson e Carl Baudenbacher, giudici, e Per Christiansen, cancelliere, membri della Corte EFTA
- 3 marzo Delegazione della Corte costituzionale tedesca
- 13 marzo S.E. Demosthène Constantinou, ambasciatore di Grecia a Lussemburgo
- 13 e 14 marzo Finale della competizione della European Law Moot Court
- 19 marzo José Maria Gil-Robles y Gil-Delgado, Presidente del Parlamento europeo
- 19 marzo Herta Däubler-Gmelin, vicepresidente del Partito socialdemocratico tedesco

20 marzo Delegazione di giudici lettoni e lituani

20 marzo S.E. Lennart Watz, ambasciatore di Svezia a Lussemburgo

14 aprile Kari Häkämies, ministro della Giustizia della Repubblica di Finlandia

16 aprile Romildo Bueno de Souza, Presidente del Superior Tribunal de Justiça del Brasile

23 aprile Signora Benita Ferrero-Waldner, segretario di Stato presso il ministero degli Affari esteri, e S.E. Josef Magerl, ambasciatore d'Austria a Lussemburgo

24 aprile Delegazione della Corte costituzionale della Repubblica ceca

28 aprile Michiel Patijn, segretario di Stato per gli Affari esteri, Paesi Bassi

29 aprile Signora Winnifred Sorgdrager, ministro della Giustizia del Regno dei Paesi Bassi

30 aprile Wolfgang Schüssel, vicecancelliere e ministro degli Affari esteri della Repubblica d'Austria

13 maggio Kostas Simitis, primo ministro della Repubblica ellenica

14 maggio Hiroshi Fukuda, giudice della Corte suprema del Giappone

16 maggio Jacob Söderman, mediatore europeo

27 maggio Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française

28 maggio Pál Vastagh, ministro della Giustizia della Repubblica di Ungheria

28 maggio Delegazione della Corte Suprema de Justicia del Paraguay

29 maggio Signora Laila Freivalds, ministro della Giustizia del Regno di Svezia

3 giugno Magistrati del Mercosur

3 giugno Delegazione del Landtag della Bassa Sassonia

5 giugno Don Kursch, capomissione aggiunto della missione degli Stati Uniti presso l'Unione europea, Bruxelles

9 giugno Franz Blankart, segretario di Stato e direttore dell'Ufficio federale degli affari economici esterni della Confederazione svizzera

12 giugno Sua Altezza Reale la principessa Benedikte di Danimarca

16 e 17 giugno Convegno dei magistrati degli Stati membri

24 giugno Delegazione della Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas

26 giugno Javier Delgado Barrio, Presidente del Tribunal Supremo e del Consejo General del Poder Judicial di Spagna

7-9 luglio Juan José Calle y Calle, Presidente del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Patto Andino)

8 luglio Delegazione del gruppo del Partito popolare del Parlamento europeo

9 luglio Sir Anthony Mason, chancellor dell'Università del New South Wales, Australia

10 settembre S.E. Luis Javier Grisanti, ambasciatore del Venezuela presso l'Unione europea in Belgio e Lussemburgo

- 17 settembre Comitato europeo del Parlamento danese
- 17 e 18 settembre Delegazione del Verfassungsgerichtshof della Repubblica d'Austria
- 30 settembre Commissione delle libertà pubbliche e degli affari interni del Parlamento europeo
- 2 ottobre Marc Fischbach, ministro della Giustizia del Granducato di Lussemburgo
- 14 ottobre Delegazione della Corte suprema di Ungheria
- 15 e 16 ottobre Delegazione del COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)
- 16 ottobre Hermann Leeb, ministro della Giustizia della Baviera
- 17 ottobre Ruprecht Vondran, Presidente del Comitato consultivo della CECA, accompagnato dai vicepresidenti Pierre Diederich e Marcel Detaille e dal segretario del Comitato, Adolphe Faber
- 24 ottobre Arnold Koller, Presidente della Confederazione elvetica, accompagnato da S.E. Thomas Wernly, ambasciatore della Confederazione elvetica nel Granducato di Lussemburgo, e da Martin von Walterskirchen
- 12 novembre Delegazione della Giunta per gli affari europei del Senato, Italia
- 12 novembre Delegazione del Comitato per l'integrazione europea presso il Parlamento svedese
- 21 novembre S.E. Clay Constantinou, ambasciatore degli Stati Uniti a Lussemburgo
- 24 e 25 novembre Giornate di studio per magistrati degli Stati membri

- 26 novembre Delegazione del Select Committee on European Legislation, House of Commons, Regno Unito
- 2 dicembre Delegazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo
- 12 dicembre Delegazione del Comité europeo de postulantes de justicia, Spagna

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	TOTALE
B	16	18					287	34	23		347
DK	17	12	1				41	13	38		148
D	171	330	7	141			249	41	248		1.037
EL	59	86	3				43				189
F	24	104					247				425
F	32	143	30	224			170	118	176		1.093
GR	1	40	1				43				85
I	59	11	1	33			228	17	33		406
L	19										38
NL	17	9					198				243
A	13	24	128	78			175		20		498
P	14		1	6			32				53
FIN	19	81	40	30			47	63			279
S	42	44	14	76			31	123			329
UK	30	15	1	4			719	15	121		930
TOTALE	194	774	80	820			753	103	41		3.045

**B - Visite di studio alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado nel 1997**

(Numero di visitatori)

	Magistrati nazionali <sup>1</sup>	Avvocati, consulenti giuridici, praticanti	Docenti di diritto comunitario, professori <sup>2</sup>	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, praticanti, CE-PE	Membri di associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	16	8	—	—	267	34	22	347
DK	17	12	5	—	61	15	38	148
D	331	336	9	141	749	41	269	1 876
EL	66	66	3	—	45	—	—	180
E	24	104	—	—	297	—	—	425
F	52	145	30	224	370	118	136	1 075
IRL	8	40	2	—	48	—	—	98
I	59	11	2	55	229	17	33	406
L	19	—	—	1	—	—	—	20
NL	37	9	—	—	199	—	—	245
A	12	64	128	98	177	—	20	499
P	14	—	1	6	32	—	—	53
FIN	19	88	40	36	47	63	—	293
S	49	48	16	86	31	123	—	353
UK	50	15	1	8	719	15	123	931
Paesi terzi	194	174	40	220	755	103	1	1 487
Gruppi misti	—	52	—	83	555	30	—	720
<b>TOTALE</b>	<b>967</b>	<b>1 172</b>	<b>277</b>	<b>958</b>	<b>4 581</b>	<b>559</b>	<b>642</b>	<b>9 156</b>

<sup>1</sup> In questa rubrica sono compresi i magistrati degli Stati membri che hanno partecipato ai convegni e alle giornate di studio organizzati dalla Corte di giustizia. Nel 1997 essi erano così ripartiti: Belgio: 10; Danimarca: 8; Germania: 24; Grecia: 8; Spagna: 24; Francia: 24; Irlanda: 8; Italia: 24; Lussemburgo: 4; Paesi Bassi: 8; Austria: 8; Portogallo: 8; Finlandia: 8; Svezia: 8; Regno Unito: 24.

<sup>2</sup> Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

(segue)

(Numero di gruppi)

	Magistrati nazionali <sup>1</sup>	Avvocati, consulenti giuridici, praticanti	Docenti di diritto comunitario, professori <sup>2</sup>	Diplomatici, parlamentari, gruppi politici, funzionari nazionali	Studenti, praticanti, CE/PE	Membri di associazioni professionali	Altri	TOTALE
B	2	1	—	—	9	1	2	15
DK	3	1	1	—	2	1	2	10
D	12	11	1	7	22	2	7	62
EL	4	6	2	—	4	—	—	16
E	2	7	—	—	12	—	—	21
F	5	9	1	6	13	2	4	40
IRL	2	1	1	—	2	—	—	6
I	3	2	2	3	9	1	1	21
L	2	—	—	1	—	—	—	3
NL	3	1	—	—	7	—	—	11
A	6	3	6	6	5	—	1	27
P	6	—	1	1	4	—	—	12
FIN	4	5	5	2	3	4	—	23
S	5	4	1	6	1	8	—	25
UK	4	2	1	1	24	1	4	37
Paesi terzi	12	7	2	10	27	5	1	64
Gruppi misti	—	3	—	4	13	1	—	21
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>157</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>414</b>

<sup>1</sup> Questa rubrica comprende, tra l'altro, il convegno e le giornate di studio dei magistrati.

<sup>2</sup> Diversi dai professori che accompagnano gruppi di studenti.

## C – Udienze solenni nel 1997

Nel 1997 la Corte ha tenuto quattro udienze solenni:

- 15 aprile Udienza solenne in memoria del signor Heinrich Kirchner, giudice del Tribunale di primo grado
- 11 giugno Udienza solenne in occasione dell'entrata in carica del signor Jörg Pirrung in qualità di giudice del Tribunale di primo grado
- 6 ottobre Udienza solenne in occasione del commiato del giudice Constantinos N. Kakouris e dell'avvocato generale Carl Otto Lenz nonché dell'entrata in carica del signor Krateros M. Ioannou in qualità di giudice e del signor Siegbert Alber in qualità di avvocato generale
- 18 dicembre Udienza solenne in occasione del commiato dell'avvocato generale Michael Bendik Elmer e dell'entrata in carica del signor Jean Mischo in qualità di avvocato generale



## A – Attività giurisdizionale della Corte di giustizia

### 1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nel 1997

C-27/96	27 novembre 1997	Indice Dalla AR / Alcune ambasciate	Adesione del Regno di Spagna — Agricoltura — Zucchero — Tassa antidumping
		Adesione di nuovi Stati . . . . .	123
		Agricoltura . . . . .	123
		Aiuti concessi dagli Stati . . . . .	128
		Ambiente e consumatori . . . . .	129
		CECA . . . . .	130
		CEEA . . . . .	131
		Concorrenza . . . . .	131
		Convenzione concernente competenza giurisdizionale/esecuzione delle decisioni . . . . .	133
		Diritto delle imprese . . . . .	134
		Diritto delle istituzioni . . . . .	135
		Fiscalità . . . . .	136
		Libera circolazione delle merci . . . . .	140
		Libera circolazione delle persone . . . . .	145
		Politica commerciale . . . . .	151
		Politica sociale . . . . .	151
		Principi del diritto comunitario . . . . .	156
		Privilegi e immunità . . . . .	156
		Pubblico impiego . . . . .	157
		Ravvicinamento delle legislazioni . . . . .	158
		Relazioni esterne . . . . .	160
		Statuto del personale . . . . .	162
		Trasporti . . . . .	163
	23 gennaio 1997	Repubblica Königreich Belgien / Maurice Elen / Landwirtschaftsminister Roulland	Protezione doganale del latte — Calcolo del quantitativo di riferimento — Prima la considerazione di un quantitativo prodotto in un altro Stato membro
C-314/95	23 gennaio 1997	Comunità europee / Repubblica italiana	Indipendenza di uno Stato — Omnia iurisdictionis et iuris concernenti problemi nazionali e di polizia agitata

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>ADESIONE DI NUOVI STATI</b>			
C-27/96	27 novembre 1997	Danisco Sugar AB / Almänna ombudet	Adesione del Regno di Svezia — Agricoltura — Zucchero — Tassa nazionale sulle scorte di zucchero
<b>AGRICOLTURA</b>			
C-255/95	9 gennaio 1997	S. Agri SNC e a. / Regione Veneto	Aiuti all'«estensivazione» della produzione agricola — Calcolo della riduzione della produzione — Periodo di riferimento
C-273/95	16 gennaio 1997	Impresa Agricola Buratti Leonardo, Pierluigi e Livio / Tabacchicoltori Associati Veneti Soc. coop. arl (TAV)	Organizzazione comune di mercato — Tabacco greggio — Regolamento (CEE) della Commissione n. 3478/92 — Regime dei premi previsto nel settore del tabacco greggio — Calcolo del premio che dev'essere pagato ad un produttore individuale da un'associazione di produttori
C-153/95	23 gennaio 1997	ANDRE en Co. NV / Stato belga	Importi compensativi monetari — Esenzione
C-463/93	23 gennaio 1997	Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten / Landwirtschaftskammer Rheinland	Prelievo supplementare sul latte — Calcolo del quantitativo di riferimento — Presa in considerazione di un quantitativo prodotto in un altro Stato membro
C-314/95	23 gennaio 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione di direttive concernenti problemi sanitari e di polizia sanitaria

Indice

129	Adesione di nuovi Stati
129	Agricoltura
128	Aiuti concessi dagli Stati
129	Ambiente e consumatori
130	CBCA
131	CEBA
131	Concorrenza
133	Convenzione concernente competenza giurisdizionale
133	delle decisioni
134	Diritto delle imprese
138	Diritto delle istituzioni
138	Fiscaltà
140	Libera circolazione delle merci
143	Libera circolazione delle persone
141	Politica commerciale
151	Politica sociale
156	Principi del diritto comunitario
156	Privilegi e immunità
157	Pubblico impiego
158	Ravvicinamento delle legislazioni
160	Relazioni esterne
162	Stato del personale
163	Trasporti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-9/95 C-23/95 C-156/95	4 febbraio 1997	Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee	Banane — Organizzazione comune dei mercati — Catastrofe naturale — Contingente d'importazione — Adattamento e ripartizione
C-71/95 C-155/95 C-271/95	4 febbraio 1997	Regno del Belgio / Commissione delle Comunità europee	Banane — Organizzazione comune dei mercati — Contingente d'importazione — Adesione dei nuovi Stati membri — Misure transitorie
C-109/95	13 marzo 1997	Astir AE / Elliniko Dimosio	Restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli — Perdita delle merci durante il trasporto per causa di forza maggiore — Restituzione differenziata
C-272/95	15 aprile 1997	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung / Deutsches Milch-Kontor GmbH	Aiuto per il latte scremato in polvere — Controlli sistematici — Spese per il controllo
C-22/94	15 aprile 1997	The Irish Farmers Association e a. / Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland e Attorney General	Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento — Sospensione t e m p o r a n e a — Trasformazione — Riduzione definitiva — Perdita di indennità
C-27/95	15 aprile 1997	Woodspring District Council / Bakers of Nailsea Ltd	Ispezioni veterinarie ante mortem presso i macelli — Validità — Ruolo dei veterinari ufficiali — Onorari a carico del gestore del macello
C-138/95 P	17 aprile 1997	Campo Ebro Industrial SA, Levantina Agrícola Industrial SA (LAISA) e Cerestar Ibérica SA / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Zucchero — Adesione del Regno di Spagna — Ravvicinamento del prezzo dello zucchero — Produzione di isoglucosio

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-15/95	17 aprile 1997	EARL de Kerlast / Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e Coopérative du Trieux	Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento — Condizioni per il trasferimento — Cessione temporanea — Società in partecipazione tra produttori
C-223/95	7 maggio 1997	Firma A. Moksel AG / Hauptzollamt Hamburg-Jonas	Agricoltura — Restituzione all'esportazione — Bovini importati dall'ex Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania in regime di transito — Incidenza dell'unificazione tedesca sull'origine e sullo status delle merci in libera pratica
C-69/94	29 maggio 1997	Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee	Latte — Regime di prelievo supplementare — Modalità d'applicazione — Decisione 93/673/CE — Competenza della Commissione
C-105/94	5 giugno 1997	Ditta Angelo Celestini / Saar-Sekskellerei Faber GmbH & Co. KG	Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Controllo dei vini provenienti da un altro Stato membro — Metodo della ricerca degli isotopi dell'ossigeno nell'acqua mediante la spettrometria di massa a rapporti isotopici
C-138/96	12 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/116/CEE — Mancata attuazione entro il termine prescritto
C-285/94	25 giugno 1997	Repubblica italiana / Commissione delle Comunità europee	Regolamento (CE) della Commissione 27 luglio 1994, n. 1840, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1993/1994 — Ricorso d'annullamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-183/95	17 luglio 1997	Affish BV / Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees	Polizia sanitaria — Misure di salvaguardia — Principio di proporzionalità — Principio di tutela del legittimo affidamento — Validità della decisione della Commissione 95/119/CE
C-334/95	17 luglio 1997	Krüger GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg-Jonas	Restituzioni all'esportazione — Latticini — Discriminazione — Accertamento di validità — Giudice nazionale — Provvedimenti provvisori — Codice doganale comunitario
C-354/95	17 luglio 1997	The Queen / Minister for Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: National Farmers' Union e a.	Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Modalità di applicazione — Interpretazione e validità delle sanzioni
C-139/96	16 settembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/48/CEE, 93/49/CEE e 93/61/CEE — Mancata trasposizione nel termine prescritto
C-208/96	2 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/119/CEE — Mancata trasposizione
C-152/95	9 ottobre 1997	Michel Macon e a. / Préfet de l'Aisne	Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento — Domanda di concessione di un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera — Rifiuto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-165/95	16 ottobre 1997	The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Benjamin Lay e Donald Gage e David Gage	Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo specifico di riferimento — Trasferimento parziale di un'azienda ad orientamento misto — Ripartizione della quota tra cedente e cessionario
C-150/95	23 ottobre 1997	Repubblica portoghese / Commissione delle Comunità europee	Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 307/95 — Semi oleosi — Importi di riferimento finali — Esclusione dei produttori portoghesi dal beneficio della compensazione tra superamento e mancata assegnazione nell'insieme della Comunità — Ricorso d'annullamento
C-164/96	6 novembre 1997	Regione Piemonte / Saiagricola SpA	Regolamento (CEE) n. 797/85 — Disparità di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche
C-244/95	20 novembre 1997	P. Moskof AE / Ethnikos Organismos Kapnou	Agricoltura — Tabacco greggio — Misure monetarie — Tasso di conversione agricolo
C-356/95	27 novembre 1997	Matthias Witt / Amt für Land- und Wasserwirtschaft	Politica agricola comune — Regolamento (CEE) n. 1765/92 — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Determinazione delle regioni di produzione — Obbligo di indicare i criteri di determinazione — Presa in conto della fertilità del suolo
C-155/96	25 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica olandese	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 92/43/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-369/95	27 novembre 1997	Somalfruit SpA e Camar Spa / Ministero delle Finanze e Ministero del Commercio con l'estero	Banane — Organizzazione comune dei mercati — Regime di importazione — Stati ACP — Somalia — Validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1442/93 e del regolamento (CEE) della Commissione n. 1443/93
C-316/96	16 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/53/CEE, 93/54/CEE, 93/113/CE e 93/114/CE — Mancata trasposizione entro i termini prescritti

## AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

C-169/95	14 gennaio 1997	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Aiuti alla costruzione di una fonderia nella provincia di Teruel (Spagna)
C-24/95	20 marzo 1997	Land Renania-Palatinato / Alcan Deutschland GmbH	Aiuti di Stato — Recupero — Applicazione del diritto nazionale — Limiti
C-292/95	15 aprile 1997	Regno di Spagna / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Disciplina degli aiuti di Stato nel settore automobilistico — Proroga con effetto retroattivo — Art. 93, n. 1, del Trattato CE
C-355/95 P	15 maggio 1997	Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-278/95 P	15 maggio 1997	Siemens SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti — Qualificazione degli aiuti
C-353/95 P	9 dicembre 1997	Tiercé Ladbroke SA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Aiuti concessi da uno Stato — Prelievo sulle giocate delle scommesse ricevute sulle corse ippiche — Trasferimento di risorse ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro

## AMBIENTE E CONSUMATORI

C-300/95	29 maggio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Inadempimento di uno Stato — Art. 7, lett. e), della direttiva 85/374/CEE — Trasposizione non corretta — Esonero dalla responsabilità per i prodotti difettosi — Stato delle conoscenze scientifiche e tecniche
C-357/96	29 maggio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/15/CE — Mancata trasposizione nel termine prescritto
C-107/96	5 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/156/CEE
C-223/96	5 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/156/CEE
C-304/94 C-330/94 C-342/94 C-224/95	25 giugno 1997	Euro Tombesi e Adino Tombesi e a.	Rifiuti — Nozione — Direttive del Consiglio 91/156/CEE e 91/689/CEE — Regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93
C-329/96	26 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva 92/43/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-83/96	17 settembre 1997	Provincia autonoma di Trento e Ufficio del medico provinciale di Trento / Dega di Depretto Gino Snc	Tutela dei consumatori — Etichettatura dei prodotti alimentari — Direttiva del Consiglio 79/112/CEE
C-259/95	2 ottobre 1997	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Annullamento della decisione del Consiglio 95/184/CE — Prerogative del Parlamento
C-225/96	4 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 79/923/CEE — Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura
C-83/97	11 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 92/43/CEE
C-129/96	18 dicembre 1997	Inter-Environnement Wallonie ASBL / Regione vallona	Direttiva 91/156/CEE — Termine per la trasposizione — Effetti — Nozione di rifiuto
<b>CECA</b>			
C-177/96	16 ottobre 1997	Belgische Staat / Banque Indosuez e a.	Dumping — Tipi di lamiera, di ferro o di acciaio, originari della Jugoslavia — Dichiarazione d'indipendenza della FYROM — Certezza del diritto

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>CEEA</b>			
C-357/95 P	11 marzo 1997	Empresa Nacional de Uránio SA (ENU) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — C E E A — Approvvigionamento — Diritto di opzione e diritto esclusivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom di concludere contratti di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali — Violazione delle norme del Trattato — Preferenza comunitaria — Principi di buona fede e di legittimo affidamento — Responsabilità extracontrattuale
C-21/96	9 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 84/466/Euratom
<b>CONCORRENZA</b>			
C-128/95	20 febbraio 1997	Fontaine SA e a. / Aqueducs Automobiles SARL	Concorrenza — Distribuzione di autoveicoli — Importazioni parallele — Regolamento (CEE) n. 123/85 — Opponibilità ai terzi — Rivenditore indipendente — Nozione di autoveicolo nuovo e di autoveicolo usato
C-264/95 P	11 marzo 1997	Commissione delle Comunità europee / Union internationale des chemins de fer (UIC)	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Trasporto ferroviario — Fondamento giuridico di una decisione — Regolamento n. 1017/68 — Sfera d'applicazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-282/95 P	18 marzo 1997	Guérin Automobiles / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Denuncia — Ricorso per carenza — Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63/CEE — Presa di posizione che pone fine alla carenza — Ricorso incidentale limitato alle spese
C-343/95	18 marzo 1997	Diego Cali & Figli Srl / Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG)	Impresa portuale — Misure antinquinamento — Monopolio conferito per legge — Abuso di posizione dominante
C-39/96	24 aprile 1997	Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels / Free Record Shop BV e Free Record Shop Holding NV	Art. 85 del Trattato CE — Art. 5 del regolamento del Consiglio n. 17 — Validità provvisoria degli accordi precedenti al regolamento n. 17 notificati alla Commissione — Validità provvisoria degli accordi modificati dopo la notifica
C-41/96	5 giugno 1997	VAG-Händlerbeirat eV / SYD-Consult	Art. 85, n. 3, del Trattato CE — Regolamento (CEE) n. 123/85 — Sistema di distribuzione selettiva — Ermeticità del sistema come condizione per la sua opponibilità ai terzi
C-219/95 P	17 luglio 1997	Ferriere Nord SpA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Violazione dell'art. 85 del Trattato CE
C-359/95 P C-379/95 P	11 novembre 1997	Commissione delle Comunità europee e Repubblica francese / Ladbroke Racing Ltd	Concorrenza — Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE — Rigetto di una denuncia vertente al contempo su provvedimenti statali e su un comportamento privato — Applicabilità degli artt. 85 e 86 alle imprese che si conformano a una normativa nazionale

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>CONVENZIONE CONCERNENTE COMPETENZA GIURISDIZIONALE/ESECUZIONE DELLE DECISIONI</b>			
C-383/95	9 gennaio 1997	Petrus Wilhelmus Rutten / Cross Medical Ltd	Convezione di Bruxelles — Art. 5, punto 1 — Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale — Contratto di lavoro — Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività — Lavoro eseguito in più paesi
C-106/95	20 febbraio 1997	Mainschiffahrts-Genossenschaft Eg (MSG) / Les Gravières Rhénanes SARL	Convezione di Bruxelles — Accordo sul luogo di esecuzione dell'obbligazione — Clausola attributiva di competenza
C-220/95	27 febbraio 1997	Antonius van den Boogaard / Paula Laumen	Convezione di Bruxelles — Interpretazione dell'art. 1, secondo comma — Nozione di regime patrimoniale fra coniugi — Nozione di obbligazione alimentare
C-295/95	20 marzo 1997	Jackie Farrell / James Long	Convezione di Bruxelles — Art. 5, punto 2 — Nozione di «creditore di alimenti»
C-269/95	3 luglio 1997	Francesco Benincasa / Dentalkit Srl	Convezione di Bruxelles — Nozione di consumatore — Convezione attributiva di competenza
C-163/95	9 ottobre 1997	Elsbeth Freifrau von Horn / Kevin Cinnamon	Convezione di Bruxelles — Art. 21 — Litispendenza — Convezione di adesione di San Sebastián — Art. 29 — Disposizioni transitorie

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>DIRITTO DELLE IMPRESE</b>			
C-311/96	29 maggio 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/38/CEE — Mancata trasposizione nel termine prescritto
C-312/96	29 maggio 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/36/CEE — Mancata attuazione nel termine prescritto
C-43/97	17 luglio 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/36/CEE — Mancata attuazione nel termine prescritto
C-54/96	17 settembre 1997	Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH / Bundesbaugesellschaft Berlin mbH	Nozione di «giudice nazionale» ai sensi dell'art. 177 del Trattato — Procedimento di attribuzione di appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Organo nazionale di controllo
C-304/96	16 ottobre 1997	Hera SpA / Unità sanitaria locale n. 3 — genovese (USL) e a.	Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici — Offerte anormalmente basse
C-97/96	4 dicembre 1997	Verband deutscher Daihatsu-Händler eV / Daihatsu Deutschland GmbH	Diritto delle società — Conti annuali — Sanzioni previste in caso di mancata pubblicazione — Art. 6 della prima direttiva 68/151/CEE
C-104/96	16 dicembre 1997	Coöperatieve Rabobank «Vecht en Plassengebied» BA / Erik Aarnoud Minderhoud (curatore fallimentare della Mediasafe BV)	Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Ambito di applicazione — Rappresentanza di una società — Conflitto di interessi — Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società
C-341/96	16 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/36/CEE — Mancata attuazione entro il termine prescritto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-5/97	18 dicembre 1997	Ballast Nedam Groep NV / Belgische Staat	Libera prestazione dei servizi — Appalti di lavori pubblici — Abilitazione degli imprenditori — Entità da prendere in considerazione
C-402/96	18 dicembre 1997	European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung	Gruppo europeo di interesse economico — Denominazione sociale

## DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

C-246/95	23 gennaio 1997	Myrienne Coen / Stato belga	Agente temporaneo — Procedura di assunzione — Invito presso gli Stati membri a presentare candidature — Ricorso dinanzi ai giudici nazionali
C-114/94	20 febbraio 1997	Intelligente systemen, Database toepassing, Elektronische diensten BV (IDE) / Commissione delle Comunità europee	Clausola compromissoria — Contratto avente ad oggetto lo sviluppo di un software — Domanda di pagamento del saldo e di risarcimento dei danni — Domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti versati
C-107/95 P	20 febbraio 1997	Bundesverband der Bilanzbuchhalter eV / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento di uno Stato — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ex art. 90, n. 3, del Trattato CE
C-57/95	20 marzo 1997	Repubblica francese / Commissione delle Comunità europee	Comunicazione della Commissione — Mercato interno — Fondi pensione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-299/95	29 maggio 1997	Friedrich Kremzow / Repubblica austriaca	Art. 164 del Trattato CE — Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Privazione della libertà — Diritto ad un processo equo — Effetti di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
C-345/95	1° ottobre 1997	Repubblica francese / Parlamento europeo	Sede delle istituzioni — Parlamento europeo — Tornate

## FISCALITÀ

C-80/95	6 febbraio 1997	Harnas & Helm CV / Staatssecretaris van Financiën	IVA — Interpretazione degli artt. 4, 13 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE — Soggetto passivo — Acquisto e detenzione di obbligazioni
C-247/95	6 febbraio 1997	Finanzamt Augsburg- Stadt / Marktgemeinde Welden	Sesta direttiva IVA — Locazione di beni immobili — Pubblica Amministrazione
C-260/95	20 febbraio 1997	Commissioners of Customs & Excise / DFDS A/S	Sesta direttiva IVA — Regime particolare delle agenzie di viaggi — Luogo di imposizione della prestazione di servizi
C-167/95	6 marzo 1997	Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P.Pouwels en J. Scheres c.s. / Inspecteur der Belastingdienst/ Ondernemingen Roermond	Sesta direttiva IVA — Art. 9 — Prestazione di servizi da parte dei medici veterinari
C-389/95	29 maggio 1997	Siegfried Klattner / Elliniko Dimosio (État hellénique)	Franchigie fiscali per l'importazione temporanea e definitiva di mezzi di trasporto — Direttiva 83/182/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-63/96	29 maggio 1997	Finanzamt Bergisch Gladbach / Werner Skripalle	Disposizioni fiscali — Sesta direttiva IVA — Base imponibile — Rapporti personali tra il fornitore e il destinatario delle prestazioni
C-2/95	5 giugno 1997	Sparekassernes Datacenter (SDC) / Skatteministeriet	Sesta direttiva IVA — Art. 13 B, lett. d), punti 3-5 — Operazioni esenti
C-45/95	25 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	IVA — Esenzione all'interno del paese — Forniture di beni destinati esclusivamente a un'attività esentata o esclusi dal diritto a detrazione
C-370/95 C-371/95 C-372/95	26 giugno 1997	Careda SA, Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara) e Asociación española de empresarios de máquinas recreativas (Facomare) / Administración General del Estado	Tasse sulla gestione di macchine per giochi — Imposta sulla cifra d'affari — Trasferimento al consumatore
C-330/95	3 luglio 1997	Goldsmiths (Jewellers) Ltd / Commissioners of Customs & Excise	IVA — Sesta direttiva — Facoltà di deroga prevista dall'art. 11, parte C, n. 1 — Esclusione dei negozi di scambio dal rimborso in caso di mancato pagamento
C-60/96	3 luglio 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — IVA — Sesta direttiva — Esenzioni — Locazione di tende, roulottes e case mobili
C-28/95	17 luglio 1997	A. Leur-Bloem / Inspecteur der Belastingdienst/ Ondernemingen Amsterdam 2	Art. 177 — Competenza della Corte — Normativa nazionale che rinvia a disposizioni comunitarie — Trasposizione — Direttiva 90/434/CEE — Nozione di fusione per scambio di azioni — Abuso o evasione fiscale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-190/95	17 luglio 1997	ARO Lease BV / Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen di Amsterdam	Sesta direttiva IVA — Società di leasing di autovetture private — Sede dell'attività economica del prestatore di servizi — Centro di attività stabile
C-145/96	16 settembre 1997	Bernd von Hoffmann / Finanzamt di Treviri	Sesta direttiva IVA — Interpretazione dell'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino — Prestazione di servizi d'arbitrato — Luogo della prestazione
C-141/96	17 settembre 1997	Finanzamt Osnabrück- Land / Bernhard Langhorst	Imposta sul valore aggiunto — Interpretazione degli artt. 21, punto 1, lett. c), e 22, n. 3, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE — Documento che può essere considerato equivalente ad una fattura — Nota di credito emessa dall'acquirente e non contestata dal venditore per quanto riguarda l'importo dell'imposta ivi indicato
C-130/96	17 settembre 1997	Fazenda Pública / Solisnor-Estaleiros Navais SA	IVA — Art. 33 della sesta direttiva IVA — Mantenimento di imposte di registro — Imposta di bollo sul valore di contratti aventi ad oggetto la costruzione di una petroliera
C-258/95	16 ottobre 1997	Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co. KG / Finanzamt Neustadt	Sesta direttiva IVA — Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso — Nozione — Trasporto di dipendenti effettuato dal datore di lavoro
C-375/95	23 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Tassazione delle autovetture — Discriminazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-116/96	6 novembre 1997	Reisebüro Binder GmbH / Finanzamt Stuttgart- Körperschaften	Sesta direttiva IVA — Trasporto internazionale di passaggeri — Luogo e base imponibile della prestazione di trasporto
C-408/95	11 novembre 1997	Eurotunnel SA e a. / SeaFrance	Regime transitorio dei «negozi duty free» — Direttive del Consiglio 91/680/CEE e 92/12/CEE — Esame di validità
C-188/95	2 dicembre 1997	Fantask A/S e a. / Industriministeriet (Erhvervsministeriet)	Direttiva 69/335/CEE — Diritti riscossi per la registrazione delle società — Termini processuali nazionali
C-8/96	11 dicembre 1997	Locamion SA / Directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire	Direttiva 69/335/CEE — Imposta regionale sul certificato di immatricolazione degli autoveicoli
C-42/96	11 dicembre 1997	Società Immobiliare SIF SpA / Amministrazione delle Finanze dello Stato	Direttiva 69/335/CEE — Conferimento di immobili
C-286/94 C-340/95 C-401/95 C-47/96	18 dicembre 1997	Garage Molenheide BVBA e a. / Belgische Staat	Sesta direttiva 77/388/CEE — Ambito di applicazione — Diritto alla deduzione dell'IVA — Trattamento del saldo di IVA dovuto — Principio di proporzionalità
C-384/95	18 dicembre 1997	Landboden- Agrardienste GmbH & Co. KG / Finanzamt Calau	IVA — Nozione di prestazione di servizi — Indennità nazionale per l'estensivazione della produzione di patate
C-284/96	18 dicembre 1997	Didier Tabouillot / Directeur des services fiscaux de Meurthe-et- Moselle	Art. 95 del Trattato — Tassa differenziale sugli autoveicoli

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI</b>			
C-358/95	13 marzo 1997	Tommaso Morellato / Unità sanitaria locale (USL) n. 11 di Pordenone	Artt. 30 e 36 del Trattato — Composizione del pane — Grado massimo di umidità, percentuale minima di ceneri e divieto di determinati ingredienti
C-103/96	13 marzo 1997	Directeur général des douanes et droits indirects / Eridania Beghin-Say SA	Diritto doganale — Regime di perfezionamento attivo — Sistema di compensazione per equivalenza — Zucchero di canna e zucchero di barbabietola
C-352/95	20 marzo 1997	Phytheron International SA / Jean Bourdon SA	Artt. 30 e 36 del Trattato CE — Direttiva sui marchi — Prodotto fitosanitario — Importazione parallela — Esaurimento
C-105/95	15 aprile 1997	Paul Daut GmbH & Co. KG / Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh	Carni separate meccanicamente — Trattamento termico — Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato — Scambi intracomunitari
C-274/95 - C-276/95	17 aprile 1997	Ludwig Wünsche & Co. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas	Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Fecola di patate
C-321/94 - C-324/94	7 maggio 1997	Jacques Pistre e a.	Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Artt. 30 e 36 del Trattato CE — Normativa nazionale relativa all'utilizzazione della denominazione «montagna» per prodotti agricoli e alimentari

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-405/95	15 maggio 1997	Bioforce GmbH / Oberfinanzdirektion München	Tariffa doganale comune — Voce 3004 — Echinacea — Medicamento
C-329/95	29 maggio 1997	VAG Sverige AB	Immatricolazione di veicoli — Certificato nazionale in materia di gas di scarico — Compatibilità con la direttiva 70/156/CEE
C-105/96	17 giugno 1997	Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria Lda / Conselho Técnico Aduaneiro, con l'intervento del Ministério Público	Tariffa doganale comune — Voci doganali — Apparecchio elettrico «sistema di alimentazione elettrica ininterrotta» — Classificazione nella nomenclatura della Tariffa doganale comune
C-164/95	17 giugno 1997	Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda / Alfândega de Lisboa (Tribunal Técnico Aduaneiro de 2ª Instância)	Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Formaggio grattugiato
C-114/96	25 giugno 1997	René Kieffer e Romain Thill	Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Regolamento (CEE) n. 3330/91 — Statistiche degli scambi di beni — Dichiarazione dettagliata di tutti gli scambi intracomunitari — Compatibilità con gli artt. 30 e 34 del Trattato CE
C-368/95	26 giugno 1997	Vereinigte Familienpress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH / Heinrich Bauer Verlag	Misura di effetto equivalente — Diffusione di periodici — Giochi a premi — Divieto nazionale
C-316/95	9 luglio 1997	Generics BV / Smith Kline & French Laboratories Ltd	Articoli 30 e 36 del Trattato CE — Brevetto — Registrazione dei medicinali — Contraffazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-130/95	17 luglio 1997	Bernd Giloy / Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost	Art. 177 — Competenza della Corte — Normativa nazionale di applicazione delle disposizioni comunitarie — Codice doganale comunitario — Ricorso — Sospensione di una decisione doganale — Costituzione di una garanzia
C-142/96	17 luglio 1997	Hauptzollamt München / Wacker Werke GmbH & Co. KG	Perfezionamento passivo — Esenzione totale o parziale dai dazi di importazione — Determinazione del valore dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate — Mezzi ragionevoli di determinazione del valore
C-90/94	17 luglio 1997	Haahr Petroleum Ltd / Åbenrå Havn e a.	Trasporti marittimi — Tassa sulle merci — Maggiorazione all'importazione
C-114/95 C-115/95	17 luglio 1997	Texaco A/S / Middelfart Havn e a. Olieselskabet Danmark amba / Trafikministeriet e a.	Trasporti marittimi — Tassa sulle merci — Maggiorazione all'importazione
C-242/95	17 luglio 1997	GT-Link A/S / De Danske Statsbaner (DSB)	Trasporti marittimi — Tasse portuali sulle navi e sulle merci — Maggiorazione all'importazione — Abuso di posizione dominante
C-347/95	17 settembre 1997	Fazenda Pública / União das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, URCL (UCAL)	Tassa nazionale sullo smercio dei latticini — Tassa di effetto equivalente — Imposizione interna — Imposta sulla cifra d'affari
C-28/96	17 settembre 1997	Fazenda Pública / Fricarnes SA	Tasse nazionali sullo smercio delle carni — Tassa di effetto equivalente — Imposizione interna — Imposta sulla cifra d'affari

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-237/96	25 settembre 1997	Eddy Amelynck e a. / Transport Amelynck SPRL	Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Mezzi di prova della natura comunitaria delle merci
C-67/95	9 ottobre 1997	Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen	Tariffa doganale comune — Voci doganali — Copiatrici e telecopiatrici — Classificazione nella nomenclatura combinata
C-157/94	23 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno dei Paesi Bassi	Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione per l'energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica
C-158/94	23 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica
C-159/94	23 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di gas e di energia elettrica
C-160/94	23 ottobre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica
C-189/95	23 ottobre 1997	Harry Franzén	Artt. 30 e 37 del Trattato CE — Monopolio di vendita al dettaglio delle bevande alcoliche
C-337/95	4 novembre 1997	Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV / Evora BV	Diritti di marchio e d'autore — Azione del titolare di tali diritti volta ad inibire a un rivenditore l'attività pubblicitaria per l'ulteriore commercializzazione del prodotto — Profumo

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-261/96	6 novembre 1997	Conserchimica Srl / Amministrazione delle Finanze dello Stato	Diritto doganale — Recupero di dazi all'importazione — Termine di prescrizione
C-201/96	6 novembre 1997	Laboratoires de thérapeutique moderne (LTM) / Fonds d'intervention e de régularisation du marché du sucre (FIRS)	Restituzione per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici — Prodotti polivitaminici e prodotti contenenti aminoacidi — Classificazione doganale
C-349/95	11 novembre 1997	Frits Loendersloot, operante con la denominazione «F. Loendersloot Internationale Expeditie» / George Ballantine & Son Ltd e a.	Art. 36 del Trattato CE — Diritto di marchio — Rietichettatura di bottiglie di whisky
C-338/95	20 novembre 1997	Wiener SI GmbH / Hauptzollamt Emmerich	Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Camicia da notte
C-265/95	9 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Libera circolazione delle merci — Prodotti agricoli — Ostacoli derivanti da atti di privati — Obblighi degli Stati membri
C-143/96	9 dicembre 1997	Leonhard Knubben Spedition GmbH / Hauptzollamt Mannheim	Tariffa doganale comune — Nozione di pimenti tritati o polverizzati ai sensi della sottovoce 0904 20 90 della nomenclatura combinata
C-325/96	16 dicembre 1997	Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda / Subdirector-Geral das Alfândegas, con l'intervento di: Ministério Público	Regime di perfezionamento attivo — Regime speciale dei prodotti del settore lattiero — Proroga del termine di esportazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-382/95	18 dicembre 1997	Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH / Hauptzollamt München	Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale di un componente elettronico «Vista Board» destinato all'elaborazione delle immagini e utilizzabile quale «graphic card» in un elaboratore — Classificazione nella nomenclatura combinata

### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

C-134/95	16 gennaio 1997	Unità Socio-Sanitaria Locale n. 47 di Biella (USSL) / Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)	Lavoratori — Servizio del collocamento dei lavoratori — Monopolio legale
C-340/94	30 gennaio 1997	E.J.M. de Jaeck / Staatssecretaris van Financiën	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della legislazione applicabile — Nozioni di attività lavorativa subordinata e di attività autonoma
C-4/95 C-5/95	30 gennaio 1997	Fritz Stöber (C-4/95) e José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) / Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale — Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione personae
C-221/95	30 gennaio 1997	Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) / Claude Hervein e Hervillier SA	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della legislazione applicabile — Nozioni di attività lavorativa subordinata e di attività autonoma

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-88/95 C-102/95 C-103/95	20 febbraio 1997	Bernardina Martínez Losada e a. / Instituto Nacional de Empleo (Inem) e a.	Artt. 48 e 51 del Trattato CE — Artt. 4, 48 e 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Indennità di disoccupazione spettante ai disoccupati di età superiore a 52 anni
C-344/95	20 febbraio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Art. 48 del Trattato CE — Direttiva 68/360/CEE
C-59/95	27 febbraio 1997	Francisco Bastos Moriana e a. / Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o rendite e per orfani
C-131/95	13 marzo 1997	P.J. Huijbrechts / Commissie voor de behandeling van administratieve geschillen ingevolge artikel 41 der Algemene Bijstandswet in de provincie Noord-Brabant	Previdenza sociale — Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa — Prestazioni di disoccupazione nello Stato membro competente — Regolamento (CEE) n. 1408/71
C-96/95	20 marzo 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di Stato — Diritto di soggiorno — Direttive del Consiglio 90/364/CEE e 90/365/CEE
C-233/94	13 maggio 1997	Repubblica federale di Germania / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea	Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi — Fondamento giuridico — Obbligo di motivazione — Principio di sussidiarietà — Proporzionalità — Tutela del consumatore — Controllo da parte dello Stato membro di origine
C-250/95	15 maggio 1997	Futura Participations SA e a. / Administration des contributions	Art. 52 del Trattato CE — Libertà di stabilimento delle società — Imposta sul reddito di una succursale — Ripartizione del reddito

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-14/96	29 maggio 1997	Paul Denuit	Direttiva 89/552/CEE — Telecomunicazioni — Attività televisive — Giurisdizione sulle emittenti televisive
C-64/96 C-65/96	5 giugno 1997	Land Nordrhein-Westfalen / Kari Uecker Vera Jacquet / Land Nordrhein-Westfalen	Libera circolazione dei lavoratori — Diritto del coniuge, cittadino di un paese terzo, di un cittadino comunitario di accedere ad un'attività lavorativa subordinata — Situazione meramente interna ad uno Stato membro
C-398/95	5 giugno 1997	Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion / Ypourgos Ergasias	Libera prestazione dei servizi
C-56/96	5 giugno 1997	VT4 Ltd / Vlaamse Gemeenschap	Libera circolazione dei servizi — Attività televisive — Stabilimento — Elusione della normativa nazionale
C-151/96	12 giugno 1997	Commissione delle Comunità europee / Irlanda	Inadempimento di uno Stato — Immatricolazione delle navi diverse dai pescherecci — Condizione di nazionalità del proprietario
C-266/95	12 giugno 1997	Pascual Merino García / Bundesanstalt für Arbeit	Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Ambito di applicazione ratione personae — Nozione di lavoratore subordinato — Prestazioni familiari
C-65/95 C-111/95	17 giugno 1997	The Queen / Secretary of State for the Home Department, ex parte: Mann Singh Shingara The Queen / Secretary of State for the Home Department, ex parte: Abbas Radiom	Libera circolazione delle persone — Deroghe — Diritto di ingresso — Mezzi di ricorso — Artt. 8 e 9 della direttiva 64/221/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-70/95	17 giugno 1997	Sodemare SA e a. / Regione Lombardia	Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Gestione delle case di riposo — Assenza di fini di lucro
C-131/96	25 giugno 1997	Carlos Mora Romero / Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz	Lavoratori — Parità di trattamento — Pensione di orfano — Servizio militare
C-34/95 C-35/95 C-36/95	9 luglio 1997	Konsumentombudsmannen (KO) / De Agostini (Svenska) Förlag AB e TV-Shop i Sverige AB	Direttiva «televisione senza frontiere» — Pubblicità televisiva trasmessa da uno Stato membro — Divieto della pubblicità ingannevole — Divieto della pubblicità rivolta ai bambini
C-222/95	9 luglio 1997	Société civile immobilière Parodi / Banca H. Albert de Bary et Cie	Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione di servizi — Enti creditizi — Concessione di un mutuo ipotecario — Requisito dell'autorizzazione dello Stato membro in cui viene fornita la prestazione
C-322/95	17 settembre 1997	Emanuele Iurlaro / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni di invalidità — Acquisizione del diritto — Periodo di riferimento — Presa in considerazione dei periodi di disoccupazione compiuti in un altro Stato membro
C-307/96	25 settembre 1997	Salvatore Baldone / Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)	Art. 95 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CEE) n. 1248/92 — Misure transitorie — Nuova liquidazione d'ufficio di una prestazione — Diritti degli interessati
C-144/96	2 ottobre 1997	Office national des pensions (ONP) / Maria Cirotti	Previdenza sociale — Articoli 46 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-291/96	9 ottobre 1997	Martino Grado e Shahid Bashir	Rinvio pregiudiziale — Procedura penale — Uso del titolo di cortesia — Discriminazione — Rilevanza della questione — Incompetenza
C-31/96 - C-33/96	9 ottobre 1997	Antonio Naranjo Arjona e a. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e a.	Previdenza sociale — Invalidità — Pensioni di vecchiaia — Art. 47, n. 1, del regolamento n. 1408/71 — Calcolo delle prestazioni
C-69/96 - C-79/96	16 ottobre 1997	Maria Antonella Garofalo e a. / Ministero della Sanità e a.	Art. 177 del Trattato CE — Competenza — Giurisdizione di uno degli Stati membri — Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana — Parere obbligatorio del Consiglio di Stato — Direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE — Formazione specifica in medicina generale — Diritti acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1995
C-20/96	4 novembre 1997	Kelvin Albert Snares / Adjudication Officer	Previdenza sociale — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Art. 4, n. 2 bis, e art. 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assegno di sussistenza per minorati — Non esportabilità
C-248/96	13 novembre 1997	R.O.J. Grahame e L.M. Hollanders / Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging	Previdenza sociale — Inabilità al lavoro — Periodi di lavoro subordinato e periodi equiparati — Servizio militare — Allegato VI, sezione J, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71
C-90/96	20 novembre 1997	David Petrie e a. / Università degli studi di Verona e Camilla Bettoni	Libera circolazione dei lavoratori — Lettori di lingua straniera — Accesso agli affidamenti e alle supplenze universitarie

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-57/96	27 novembre 1997	H. Meints / Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij	Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione di disoccupazione — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Discriminazione basata sulla cittadinanza — Condizione relativa alla residenza
C-62/96	27 novembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica ellenica	Inadempimento di uno Stato — Immatricolazione delle navi — Requisito di nazionalità del proprietario
C-336/94	2 dicembre 1997	Eftalia Dafeki / Landesversicherungsanstalt Württemberg	Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Previdenza sociale — Legislazione nazionale che accorda valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che siano di origine nazionale o straniera
C-55/96	11 dicembre 1997	Job Centre coop. arl	Libera prestazione dei servizi — Attività di collocamento dei lavoratori — Esclusione delle imprese private — Esercizio dei pubblici poteri
C-360/95	18 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 91/371/CEE — Applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
C-361/95	18 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva 92/49/CEE — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>POLITICA COMMERCIALE</b>			
C-124/95	14 gennaio 1997	The Queen, ex parte: Centro-Com Srl / HM Treasury e Bank of England	Politica estera e di sicurezza — Politica commerciale comune — Blocco di fondi — Sanzioni nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro
C-93/96	29 maggio 1997	Indústria e Comércio Têxtil SA (ICT) / Fazenda Pública	Dazio antidumping — Regolamento (CEE) del Consiglio n. 738/92 — Prezzo franco frontiera — Maggiorazione in caso di dilazione del pagamento
C-26/96	29 maggio 1997	Rotexchemie International Handels GmbH & Co. / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof	Dumping — Permanganato di potassio — Paese di riferimento
C-362/95 P	16 settembre 1997	Blackspur DIY Ltd e a. / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Nesso di causalità — Dazi antidumping — Regolamenti della Commissione n. 3052/88 e del Consiglio n. 725/89
<b>POLITICA SOCIALE</b>			
C-143/95 P	9 gennaio 1997	Commissione delle Comunità europee / Sociedade de Curtumes a Sul do Tejo Lda (Socurte) e a.	Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Fondo sociale europeo — Termine d'impugnazione — Inosservanza di forme sostanziali

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-139/95	30 gennaio 1997	Livia Balestra / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	Direttive 76/207/CEE e 79/7/CEE — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne — Accredito di contributi pensionistici
C-13/95	11 marzo 1997	Ayse Süzen / Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice	Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa
C-197/96	13 marzo 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Parità di trattamento tra uomini e donne — Divieto del lavoro notturno
C-336/95	17 aprile 1997	Pedro Burdalo Trevejo e a. / Fondo de Garantía Salarial	Direttiva del Consiglio 77/187/CEE — Trasferimento di imprese — Presa in considerazione dell'anzianità da parte di un ente di garanzia per il calcolo delle indennità di licenziamento
C-147/95	17 aprile 1997	Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (DEI) / Efthimios Evrenopoulos	Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento — Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE o della direttiva 79/7/CEE — Regime assicurativo di un'impresa pubblica di elettricità — Pensione di reversibilità — Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea — Nozione di azione giudiziaria

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-66/95	22 aprile 1997	The Queen / Secretary of State for Social Security, ex parte: Eunice Sutton	Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto comunitario — Diritto di ottenere il pagamento di interessi su arretrati di prestazioni previdenziali
C-180/95	22 aprile 1997	Nils Draehmpaehl / Urania Immobilienservice OHG	Politica sociale — Parità di trattamento fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Direttiva 76/207/CEE — Diritto al risarcimento in caso di discriminazione quanto all'accesso al lavoro — Scelta delle sanzioni da parte degli Stati membri — Fissazione di un limite massimo di indennizzo — Fissazione di un limite massimo per il cumulo degli indennizzi
C-400/95	29 maggio 1997	Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, che agisce per conto della signora Helle Elisabeth Larsson / Dansk Handel & Service, che agisce per conto della Føtex Supermarked A/S	Parità di trattamento fra uomini e donne — Direttiva 76/207/CEE — Condizioni di licenziamento — Assenza dovuta a una malattia causata da gravidanza o parto — Assenza durante la gravidanza e dopo il parto

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-94/95 C-95/95	10 luglio 1997	Danila Bonifaci e a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Limitazione dell'obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Responsabilità dello Stato membro per la tardiva attuazione di una direttiva — Risarcimento adeguato
C-373/95	10 luglio 1997	Federica Maso e a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Repubblica italiana	Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Limitazione dell'obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Responsabilità dello Stato membro per la tardiva attuazione di una direttiva — Risarcimento adeguato
C-117/96	17 settembre 1997	Danmarks Aktive Handelsrejsende, su mandato di Carina Mosbæk / Lønmodtagernes Garantifond	Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore del lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Lavoratore che risiede e svolge la sua attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello della sede del datore di lavoro — Ente di garanzia
C-1/95	2 ottobre 1997	Hellen Gerster / Freistaat Bayern	Parità di trattamento tra uomini e donne — Dipendenti pubblici — Impiego a tempo parziale — Calcolo dell'anzianità

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-100/95	2 ottobre 1997	Brigitte Kording / Senator für Finanzen	Parità di trattamento tra uomini e donne — Dipendenti pubblici — Impiego a tempo parziale — Diritto di essere esonerato dall'esame per l'accesso ad una professione — Discriminazione indiretta
C-409/95	11 novembre 1997	Hellmut Marschall / Land Nordrhein- Westfalen	Parità di trattamento tra uomini e donne — Parità di qualificazioni tra candidati di sesso diverso — Precedenza accordata ai candidati di sesso femminile — Clausola di riserva
C-207/96	4 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Parità di trattamento tra uomini e donne — Divieto del lavoro notturno
C-253/96 - C-258/96	4 dicembre 1997	Helmut Kampelmann e a. / Landschaftsverband Westfalen-Lippe e a.	Informazione del lavoratore — Direttiva 91/533/CEE — Art. 2, n. 2, lett. c)
C-246/96	11 dicembre 1997	Mary Teresa Magorrian e Irene Patricia Cunningham / Eastern Health and Social Services Board e Department of Health and Social Services	Parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Art. 119 del Trattato CE — Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea — Regimi professionali di previdenza sociale — Esclusione dei lavoratori a tempo parziale da un inquadramento che dà diritto a determinate prestazioni complementari in relazione alla pensione di vecchiaia — Data a decorrere dalla quale devono essere calcolate le dette prestazioni — Termini processuali nazionali

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

## PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO

C-192/95 - C-218/95	14 gennaio 1997	Société Comateb e a. / Directeur général des douanes et droits indirects	Dazio di mare — Ripetizione dell'indebito — Obbligo di traslazione del tributo — Dipartimenti d'oltremare'
C-29/95	23 gennaio 1997	Eckehard Pastoors e a. / Regno del Belgio	Trasporti su strada — Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 3820/85 e 3821/85 — Disposizioni nazionali di attuazione
C-323/95	20 marzo 1997	David Charles Hayes, Jeanette Karen Hayes / Kronenberger GmbH	Parità di trattamento — Discriminazione in base alla cittadinanza — Cautio iudicatum solvi
C-122/96	2 ottobre 1997	Stephen Austin Saldanha e MTS Securities Corporation / Hiross Holding AG	Parità di trattamento — Discriminazione a motivo della cittadinanza — Doppia cittadinanza — Sfera d'applicazione del Trattato — Cautio iudicatum solvi
C-309/96	18 dicembre 1997	Daniele Annibaldi / Sindaco del Comune di Guidonia e Presidente Regione Lazio	Agricoltura — Parco naturale-archeologico — Attività economica — Tutela di diritti fondamentali — Incompetenza della Corte

## PRIVILEGI E IMMUNITÀ

C-261/95	10 luglio 1997	Rosalba Palmisani / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/897/CEE — Responsabilità dello Stato membro per la tardiva attuazione di una direttiva — Risarcimento adeguato — Termine di decadenza
----------	----------------	---	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

## PUBBLICO IMPIEGO

C-166/95 P	20 febbraio 1997	Commissione delle Comunità europee / Frédéric Daffix	Dipendenti — Destituzione — Motivazione
C-90/95 P	17 aprile 1997	Henri de Compe / Parlamento europeo	Dipendenti — Decisione che riconosce una malattia professionale — Revoca di un atto amministrativo — Legittimo affidamento — Termine ragionevole — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
C-153/96 P	29 maggio 1997	Jan Robert de Rijk / Commissione delle Comunità europee	Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendente — Regime c o m p l e m e n t a r e d i assicurazione contro le malattie per i dipendenti che prestano servizio in paesi terzi — Modalità di rimborso delle spese mediche
C-52/96	17 luglio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno di Spagna	Inadempimento di uno Stato — Artt. 5 del Trattato CE e 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee — Mancata emanazione dei provvedimenti necessari per consentire il trasferimento dei diritti pensionistici dei dipendenti al regime comunitario

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

## RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

C-181/95	23 gennaio 1997	Biogen Inc. / Smithkline Beecham Biologicals SA	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Rifiuto del titolare dell'autorizzazione di immissione in commercio di fornirne copia a chi richiede il certificato
C-205/96	6 febbraio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi — Mancata trasposizione
C-135/96	20 febbraio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/659/CEE — Mancata trasposizione
C-13/96	20 marzo 1997	Bic Benelux SA / Stato belga	Obbligo di notifica previa ai sensi della direttiva 83/189/CEE — Regole e specificazioni tecniche — Marchiatura dei prodotti soggetti a tassa ecologica
C-294/96	20 marzo 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/42/CEE — Dispositivi medici
C-282/96 C-283/96	29 maggio 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE
C-313/96 C-356/96 C-358/96	29 maggio 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 91/410/CEE, 93/21/CEE e 93/90/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-392/95	10 giugno 1997	Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea	Cittadini dei paesi terzi — Visto — Procedimento legislativo — Consultazione del Parlamento europeo
C-110/95	12 giugno 1997	Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd / Comptroller- General of Patents, Designs and Trade Marks	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Portata dell'art. 19
C-17/96	17 luglio 1997	Badische Erfrischungs- Getränke GmbH & Co. KG / Land Baden- Württemberg	Acque minerali naturali — Nozione — Acqua con proprietà salutari
C-279/94	16 settembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana	Inadempimento di uno Stato — Obbligo di notifica previa ai sensi della direttiva 83/189/CEE
C-251/95	11 novembre 1997	SABEL BV / Puma AG, Rudolf Dassler Sport	Direttiva 89/104/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa — «Rischio di confusione comportante il rischio di associazione»
C-236/96	13 novembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE
C-137/96	27 novembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 91/414/CEE
C-190/97	11 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 93/72/CEE e 93/101/CEE
C-263/96	18 dicembre 1997	Commissione delle Comunità europee / Regno del Belgio	Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>RELAZIONI ESTERNE</b>			
C-171/95	23 gennaio 1997	Recep Tetik / Land Berlin	Accordo d'associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio d'associazione — Libera circolazione dei lavoratori — Proroga del permesso di soggiorno — Recesso dal contratto di lavoro
C-177/95	27 febbraio 1997	Ebony Maritime SA et Loten Navigation Co. Ltd / Prefetto della provincia di Brindisi e a.	Sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia — Comportamento in alto mare — Sequestro di una nave e confisca del suo carico
C-351/95	17 aprile 1997	Selma Kadiman / Freistaat Bayern	Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio di associazione — Libera circolazione dei lavoratori — Familiare di un lavoratore — Proroga del permesso di soggiorno — Condizioni — Comunione di vita familiare — Residenza regolare di tre anni — Calcolo in caso di interruzioni
C-310/95	22 aprile 1997	Road Air BV / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen	Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazione nella Comunità dei prodotti originari di un paese terzo ma trovantisi in libera pratica in un PTOM — Art. 227, n. 3, del Trattato CE — Parte quarta del Trattato CE (artt. 131-136 bis) — Decisioni del Consiglio 86/283/CEE, 91/110/CEE e 91/482/CEE

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-395/95 P	22 aprile 1997	Geotronics SA / Commissione delle Comunità europee	Programma PHARE — Gara d'appalto ristretta — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Accordo SEE — Origine dei prodotti — Discriminazione — Ricorso per risarcimento danni
C-386/95	29 maggio 1997	Süleyman Eker / Land Baden-Württemberg	Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio di associazione — Libera circolazione dei lavoratori — Rinnovo del permesso di soggiorno dopo un anno di attività lavorativa regolare — Successiva occupazione presso due datori di lavoro
C-285/95	5 giugno 1997	Suat Kol / Land Berlin	Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio di associazione — Libera circolazione dei lavoratori — Regolare impiego — Periodi di lavoro compiuti in base a un permesso di soggiorno ottenuto con frode
C-97/95	17 luglio 1997	Pascoal & Filhos Lda / Fazenda Pública	Dazi doganali — Metodi di cooperazione amministrativa — Procedure di controllo dei certificati EUR 1 — Recupero di dazi doganali — Soggetto responsabile dell'obbligazione doganale

Causa	Data	Parti	Oggetto
C-36/96	30 settembre 1997	Faik Günaydin e a. / Freistaat Bayern	Accordo d'associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio d'associazione — Libera circolazione dei lavoratori — Nozioni di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di regolare impiego — Permessi di lavoro e di soggiorno temporanei e condizionati — Domanda di proroga del permesso di soggiorno — Abuso di diritto
C-98/96	30 settembre 1997	Kasim Ertanir / Land Hessen	Accordo d'associazione CEE-Turchia — Decisione del Consiglio d'associazione — Libera circolazione dei lavoratori — Nozioni di inserimento nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e di regolare impiego — Permesso di soggiorno limitato all'esercizio temporaneo dell'attività di cuoco di piatti tipici presso un datore di lavoro nominativamente individuato — Periodi non coperti da un permesso di lavoro e/o di soggiorno — Computo dei periodi di occupazione

## STATUTO DEL PERSONALE

C-188/96 P	20 novembre 1997	Commissione delle Comunità europee / V	Dipendenti — Destituzione — Motivazione
------------	------------------	--	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>TRASPORTI</b>			
C-178/95	30 gennaio 1997	Wiljo NV / Stato belga	Risanamento strutturale della navigazione interna — Contributo speciale — Esclusione dei «battelli specializzati» — Decisione con cui la Commissione respinge una domanda di esenzione — Decisione che non è stata impugnata in base all'art. 173 del Trattato — Contestazione della validità della decisione dinanzi al giudice nazionale
C-248/95 C-249/95	17 luglio 1997	SAM Schifffahrt GmbH e a. / Bundesrepublik Deutschland	Navigazione interna — Risanamento strutturale — Contributo al fondo di demolizione — Validità della normativa comunitaria

Tabella	Descrizione	Periodo	Contenuto
Tabella 1	Attività generale nel 1997	1997	Attività generale della Corte
Tabella 2	Natura dei procedimenti	1997	Natura dei procedimenti
Tabella 3	Sentenze, pareri, ordinanze	1997	Sentenze, pareri, ordinanze
Tabella 4	Modo di definizione	1997	Modo di definizione
Tabella 5	Collègio giudicante	1997	Collègio giudicante
Tabella 6	Base dell'atto di promovimento	1997	Base dell'atto di promovimento
Tabella 7	Oggetto del procedimento	1997	Oggetto del procedimento

## STATUTO DEL PERSONALE

C. 183/96 P	20 novembre 1997	Commissione della Corte costituzionale / P	Dipendenti — Detturazioni — Motivazioni
-------------	------------------	---	--

## 2. Statistiche giudiziarie \*

### Attività generale della Corte

Tabella 1 : Attività generale nel 1997

### Cause definite

- Tabella 2 : Natura dei procedimenti
- Tabella 3 : Sentenze, pareri, ordinanze
- Tabella 4 : Modo di definizione
- Tabella 5 : Collègio giudicante
- Tabella 6 : Base dell'atto di promovimento
- Tabella 7 : Oggetto del procedimento

### Durata dei procedimenti

- Tabella 8 : Natura dei procedimenti
- Grafico I : Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale (sentenze e ordinanze)
- Grafico II : Durata dei procedimenti su ricorso (sentenze e ordinanze)
- Grafico III : Durata dei procedimenti su ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (sentenze e ordinanze)

### Cause promosse

- Tabella 9 : Natura dei procedimenti
- Tabella 10 : Natura dell'atto di promovimento
- Tabella 11 : Oggetto del procedimento

La messa in esercizio nel 1996 di un nuovo sistema informatico di gestione delle cause ha comportato la modifica (sin dall'anno scorso) della presentazione delle statistiche riportate nella Relazione annuale. Per quanto riguarda talune tabelle o taluni grafici, tale innovazione impedisce un confronto con i dati statistici relativi agli anni precedenti il 1995.

- Tabella 12 : Ricorsi per inadempimento di Stati  
 Tabella 13 : Base dell'atto di promovimento

*Cause pendenti al 31 dicembre 1997*

- Tabella 14 : Natura dei procedimenti  
 Tabella 15 : Collegio giudicante

*Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1997*

- Tabella 16 : Cause promosse e sentenze  
 Tabella 17 : Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)  
 Tabella 18 : Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

*Attività generale della Corte*

Tabella 1: Attività generale nel 1997<sup>1</sup>

Cause definite	377	(456)
Cause promosse	445	
Cause pendenti	623	(683)

*Cause definite*

Tabella 2: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	235	(301)
Ricorsi	105	(116)
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	32	(34)
Pareri	—	—
Procedimenti speciali <sup>2</sup>	5	(5)
<b>Totale</b>	<b>377</b>	<b>(456)</b>

<sup>1</sup> In questa tabella e nelle tabelle figuranti nelle pagine seguenti le cifre indicate fra parentesi (*cifre lorde*) indicano il numero totale di cause *indipendentemente* dalle riunioni di cause connesse (un numero di causa = una causa). Le *cifre nette* indicano il numero di cause *tenuto conto* della riunione di cause connesse (una serie di cause riunite = una causa).

<sup>2</sup> Sono considerati «procedimenti speciali»: la liquidazione delle spese (art. 74 del regolamento di procedura); il gratuito patrocinio (art. 76 del regolamento di procedura); l'opposizione avverso una sentenza (art. 94 del regolamento di procedura); l'opposizione di terzo (art. 97 del regolamento di procedura); l'interpretazione di una sentenza (art. 102 del regolamento di procedura); la revocazione di una sentenza (art. 98 del regolamento di procedura); la rettifica di una sentenza (art. 66 del regolamento di procedura); i provvedimenti di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità); le cause in materia di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

Tabella 3: Sentenze, pareri, ordinanze <sup>1</sup>

Natura dei procedimenti	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale <sup>2</sup>	Ordinanze in procedimenti sommari <sup>3</sup>	Altre ordinanze <sup>4</sup>	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	168	1	—	66	—	235
Ricorsi	57	1	1	47	—	106
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	17	15	—	—	—	32
Subtotale	242	17	1	113	—	373
Pareri	—	—	—	—	—	—
Procedimenti speciali	—	3	—	2	—	5
Subtotale	—	3	—	2	—	5
Totale	242	20	1	115	—	378

- <sup>1</sup> Cifre nette.
- <sup>2</sup> Ordinanze di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (irricevibilità, irricevibilità manifesta ecc.).
- <sup>3</sup> Ordinanze emesse in seguito ad una domanda ai sensi degli artt. 185 o 186 del Trattato CE o delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CEEA e CECA (le ordinanze emesse in seguito ad un ricorso contro un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento sono inserite alla rubrica «Ricorsi contro pronunce del Tribunale», colonna «Ordinanze di carattere giurisdizionale»).
- <sup>4</sup> Ordinanze che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Tabella 4: Modo di definizione

Modo di definizione	Ricorsi	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Procedimenti speciali	Totale
<i>Sentenze</i>					
Ricorso fondato	42 (45)				42 (45)
Ricorso parzialmente fondato	1 (1)				1 (1)
Ricorso infondato	14 (18)		12 (12)		26 (30)
Annullamento con rinvio			3 (4)		3 (4)
Annullamento parziale senza rinvio			2 (2)		2 (2)
Pronunce pregiudiziali		168 (234)			168 (234)
Totale delle sentenze	57 (64)	168 (234)	17 (18)		242 (316)
<i>Ordinanze</i>					
Ricorso fondato				1 (1)	1 (1)
Ricorso parzialmente fondato				1 (1)	1 (1)
Ricorso infondato			3 (4)		3 (4)
Irricevibilità				1 (1)	1 (1)
Irricevibilità manifesta		1 (1)			1 (1)
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale manifestamente irricevibile			2 (2)		2 (2)
Ricorso manifestamente irricevibile	1 (1)				1 (1)
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale manifestamente irricevibile e infondato			6 (6)		6 (6)
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale manifestamente infondato			3 (3)		3 (3)
Annullamento con rinvio			1 (1)		1 (1)
Subtotale	1 (1)	1 (1)	15 (16)	3 (3)	20 (21)
Cancellazione dal ruolo	43 (47)	66 (66)		2 (2)	111 (115)
Non luogo a provvedere	1 (1)				1 (1)
Rinvio	3 (3)				3 (3)
Subtotale	47 (51)	66 (66)		2 (2)	115 (119)
Totale delle ordinanze	48 (52)	67 (67)	15 (16)	5 (5)	135 (140)
<i>Pareri</i>					
Totale	105 (116)	235 (301)	32 (34)	5 (5)	377 (456)

Tabella 5: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Sentenze		Ordinanze <sup>1</sup>		Totale	
Corte in seduta plenaria	22	(24)	1	(1)	23	(25)
Corte in seduta plenaria ridotta	30	(62)	—	—	30	(62)
Sezioni di 3 giudici	42	(45)	13	(13)	55	(58)
Sezioni di 5 giudici	148	(185)	—	—	148	(185)
Presidente	—	—	6	(7)	6	(7)
<b>Totale</b>	<b>242</b>	<b>(316)</b>	<b>20</b>	<b>(21)</b>	<b>262</b>	<b>(337)</b>

<sup>1</sup> Di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (diverse dalle ordinanze che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 6: Base dell'atto di promovimento

Base del ricorso	Sentenze/Pareri		Ordinanze <sup>1</sup>		Totale	
Articolo 169 del Trattato CE	43	(46)	—	—	43	(46)
Articolo 173 del Trattato CE	11	(15)	—	—	11	(15)
Articolo 177 del Trattato CE	161	(227)	1	(1)	162	(228)
Articolo 181 del Trattato CE	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Articolo 228 del Trattato CE	—	—	—	—	—	—
Articolo 1 del Protocollo 1971	6	(6)	—	—	6	(6)
Articolo 49 dello Statuto CE	16	(17)	10	(10)	26	(27)
Articolo 50 dello Statuto CE	—	—	3	(3)	3	(3)
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>238</b>	<b>(312)</b>	<b>15</b>	<b>(15)</b>	<b>253</b>	<b>(327)</b>
Articolo 38 del Trattato CECA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 41 dello Statuto CECA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 50 dello Statuto CECA	—	—	2	(3)	2	(3)
<b>Totale Trattato CECA</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>2</b>	<b>(3)</b>	<b>4</b>	<b>(5)</b>
Articolo 141 del Trattato CEEA	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 50 dello Statuto CEEA	1	(1)	—	—	1	(1)
<b>Totale Trattato CEEA</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>
<b>Totale</b>	<b>242</b>	<b>(316)</b>	<b>17</b>	<b>(18)</b>	<b>259</b>	<b>(334)</b>
Articolo 74 del regolamento di procedura	—	—	3	(3)	3	(3)
Articolo 98 del regolamento di procedura	—	—	—	—	—	—
<b>Totale generale</b>	<b>242</b>	<b>(316)</b>	<b>20</b>	<b>(21)</b>	<b>262</b>	<b>(337)</b>

<sup>1</sup> Di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (diverse dalle ordinanze che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Tabella 7: Oggetto del procedimento

Oggetto del procedimento	Sentenze/Pareri		Ordinanze <sup>1</sup>		Totale	
Agricoltura	34	(38)	2	(2)	36	(40)
Aiuti concessi dagli Stati	6	(6)	2	(2)	8	(8)
Ambiente	8	(11)	—	—	8	(11)
Appalti pubblici CE	2	(2)	—	—	2	(2)
Concorrenza	8	(9)	3	(3)	11	(12)
Convenzione di Bruxelles	6	(6)	—	—	6	(6)
Diritto di stabilimento	—	—	—	—	—	—
Disposizioni istituzionali	1	(1)	3	(3)	4	(4)
Disposizioni sociali	17	(23)	—	—	17	(23)
Energia	—	—	1	(1)	1	(1)
Fiscalità	28	(34)	—	—	28	(34)
Fondo sociale europeo	1	(1)	—	—	1	(1)
Imposta sul valore aggiunto	—	—	—	—	—	—
Libera circolazione dei capitali	—	—	—	—	—	—
Libera circolazione dei lavoratori	12	(14)	—	—	12	(14)
Libera circolazione delle merci	19	(48)	—	—	19	(48)
Libera circolazione dei servizi	—	—	—	—	—	—
Libertà di stabilimento e servizi	21	(33)	—	—	21	(33)
Politica commerciale	8	(8)	1	(1)	9	(9)
Politica della pesca	—	—	—	—	—	—
Politica economica e monetaria	—	—	—	—	—	—
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	16	(21)	—	—	16	(21)
Principi di diritto comunitario	3	(3)	—	—	3	(3)
Privilegi e immunità	—	—	—	—	—	—
Ravvicinamento delle legislazioni	26	(29)	—	—	26	(29)
Relazioni esterne	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Reti transeuropee	—	—	—	—	—	—
Risorse proprie	—	—	—	—	—	—
Statuto del personale	6	(6)	5	(5)	11	(11)
Tariffa doganale comune	10	(12)	—	—	10	(12)
Trasporti	3	(4)	—	—	3	(4)
Unione doganale	4	(4)	—	—	4	(4)
<b>Totale</b>	<b>240</b>	<b>(314)</b>	<b>18</b>	<b>(18)</b>	<b>258</b>	<b>(332)</b>
Trattato CECA	—	—	2	(3)	2	(3)
Trattato CEEA	2	(2)	—	—	2	(2)
<b>Totale generale</b>	<b>242</b>	<b>(316)</b>	<b>20</b>	<b>(21)</b>	<b>262</b>	<b>(337)</b>

<sup>1</sup> Di carattere giurisdizionale che mettono fine a una causa (diverse dalle ordinanze che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

Durata dei procedimenti <sup>1</sup>

Tabella 8: Natura dei procedimenti (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale <sup>2</sup>)


Domande pregiudiziali	21,4
Ricorsi	19,7
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	17,4



<sup>1</sup> In questa tabella e nei grafici che seguono la durata è espressa in mesi e in decimi di mese.


<sup>2</sup> Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Grafico I: Durata dei procedimenti su rinvio pregiudiziale (sentenze e ordinanze <sup>1</sup>)



Cause/ Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Domande pregiudiziali	4	2	3	6	8	10	14	11	15	14	11	10	10	9	9	3	6	24

Grafico II: Durata dei procedimenti su ricorso (sentenze e ordinanze <sup>1</sup>)




Cause/ Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi diretti	15	0	1	3	2	4	5	1	2	2	2	0	3	1	4	1	0	12

<sup>1</sup> Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

<sup>1</sup> Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Grafico III: Durata dei procedimenti su ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenze e ordinanze <sup>1</sup>)



Cause/ Mese	< 12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	> 27
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	6	1	1	0	0	2	0	4	2	1	2	1	2	2	3	0	0	0

<sup>1</sup> Si tratta delle ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

Cause promosse <sup>1</sup>

Tabella 9: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	239
Ricorsi	169
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	35
Pareri / Deliberazioni	-
Procedimenti speciali	2
<b>Totale</b>	<b>445</b>

Tabella 10: Natura dell'atto di promovimento

Domande pregiudiziali	239
Ricorsi	169
di cui:	
- di annullamento	37
- per carenza	-
- per risarcimento danni	1
- per inadempimento di Stati	124
- clausola compromissoria	7
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	35
Pareri / Deliberazioni	
<b>Totale</b>	<b>443</b>
Procedimenti speciali	2
di cui:	
- gratuito patrocinio	-
- liquidazione delle spese	2
- revocazione di sentenza/ordinanza	-
- richiesta di pignoramento	-
- opposizione di terzo	-
<b>Totale</b>	<b>2</b>
Domande di provvedimenti provvisori	1

<sup>1</sup> Cifre lorde.

Tabella 11: Oggetto del procedimento <sup>1</sup>

Oggetto del procedimento	Ricorsi	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale	Procedimenti speciali
Adesione di nuovi Stati	1	5	—	6	—
Agricoltura	38	23	3	64	—
Aiuti concessi dagli Stati	8	8	2	18	—
Ambiente e consumatori	34	8	—	42	—
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	—	1	—	1	—
Cittadinanza dell'Unione	1	—	—	1	—
Coesione economica e sociale	1	—	—	1	—
Concorrenza	1	14	9	24	—
Convenzione di Bruxelles	—	6	—	6	—
Diritto delle imprese	4	12	1	17	—
Diritto delle istituzioni	10	—	—	10	—
Energia	2	—	—	2	—
Fiscalità	9	27	—	36	—
Libera circolazione dei capitali	—	2	—	2	—
Libera circolazione delle merci	4	24	—	28	—
Libera circolazione delle persone	8	42	—	50	—
Politica commerciale	2	—	—	2	—
Politica regionale	2	—	—	2	—
Politica sociale	9	16	1	26	—
Principi di diritto comunitario	—	25	—	25	—
Ravvicinamento delle legislazioni	21	17	—	38	—
Relazioni esterne	1	7	—	8	—
Statuto del personale	—	1	—	1	—
Trasporti	8	1	—	9	—
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>164</b>	<b>239</b>	<b>16</b>	<b>419</b>	<b>—</b>
Approvvigionamento	—	—	1	1	—
Controllo di sicurezza	2	—	—	2	—
Diritto delle istituzioni	1	—	—	1	—
<b>Totale Trattato CEEA</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>—</b>
Aiuti concessi dagli Stati	—	—	1	1	—
Concorrenza	—	—	2	2	—
Investimenti e aiuti	1	—	—	1	—
Siderurgia	1	—	1	2	—
<b>Totale Trattato CECA</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>—</b>
Diritto delle istituzioni	—	—	1	1	2
Statuto del personale	—	—	13	13	—
<b>Totale</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
<b>Totale generale</b>	<b>169</b>	<b>239</b>	<b>35</b>	<b>443</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> Prescindendo dalle domande di provvedimenti provvisori (1).

Tabella 12: Ricorsi per inadempimento di Stati <sup>1</sup>

Proposti contro	1997	dal 1953 al 1997
Belgio	19	203
Danimarca	—	20
Germania	20	117
Grecia	10	143
Spagna	7	54 <sup>2</sup>
Francia	15	163 <sup>3</sup>
Irlanda	6	74
Italia	20	343
Lussemburgo	8	78
Paesi Bassi	3	56
Austria	—	1
Portogallo	15	36
Finlandia	—	—
Svezia	—	—
Regno Unito	1	40 <sup>4</sup>
<b>Totale</b>	<b>124</b>	<b>1 328</b>

- <sup>1</sup> Artt. 169, 170, 171, 225 del Trattato CE, artt. 141, 142, 143 del Trattato CEEA e art. 88 del Trattato CECA.
- <sup>2</sup> Tra cui un ricorso ex art. 170 del Trattato CE, proposto dal Regno del Belgio.
- <sup>3</sup> Tra cui un ricorso ex art. 170 del Trattato CE, proposto dall'Irlanda.
- <sup>4</sup> Tra cui due ricorsi ex art. 170 del Trattato CE, proposti rispettivamente dalla Repubblica francese e dal Regno di Spagna.

Tabella 13: Base dell'atto di promovimento

Base dei ricorsi	1997
Articolo 169 del Trattato CE	119
Articolo 170 del Trattato CE	-
Articolo 171 del Trattato CE	3
Articolo 173 del Trattato CE	36
Articolo 175 del Trattato CE	-
Articolo 177 del Trattato CE	233
Articolo 178 del Trattato CE	-
Articolo 181 del Trattato CE	6
Articolo 225 del Trattato CE	-
Articolo 228 del Trattato CE	-
Articolo 1 del Protocollo 1971	6
Articolo 49 dello Statuto CE	28
Articolo 50 dello Statuto CE	2
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>433</b>
Articolo 33 del Trattato CECA	1
Articolo 42 del Trattato CECA	1
Articolo 49 del Trattato CECA	1
Articolo 50 dello Statuto CECA	3
<b>Totale Trattato CECA</b>	<b>6</b>
Articolo 141 del Trattato CEEA	2
Articolo 151 del Trattato CEEA	1
Articolo 50 dello Statuto CEEA	1
<b>Totale Trattato CEEA</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>443</b>
Articolo 74 del regolamento di procedura	2
Articolo 97 del regolamento di procedura	-
Articolo 98 del regolamento di procedura	-
Protocollo sui privilegi e sulle immunità	-
<b>Totale procedimenti speciali</b>	<b>2</b>
<b>Totale generale</b>	<b>445</b>

Cause pendenti al 31 dicembre 1997

Tabella 14: Natura dei procedimenti

Domande pregiudiziali	344	(395)
Ricorsi	218	(225)
Ricorsi contro pronunce del Tribunale	59	(61)
Procedimenti speciali	2	(2)
Pareri / Deliberazioni	-	-
<b>Totale</b>	<b>623</b>	<b>(683)</b>

Tabella 15: Collegio giudicante

Collegio giudicante	Ricorsi		Domande pregiudiziali		Ricorsi contro pronunce del Tribunale		Altri procedimenti <sup>1</sup>		Totale	
Corte in seduta plenaria	174	(178)	237	(269)	36	(37)			447	(484)
Corte in seduta plenaria ridotta	6	(6)	26	(30)	2	(2)			34	(38)
Subtotale	180	(184)	263	(299)	38	(39)			481	(522)
Presidente della Corte										
Subtotale										
Prima Sezione			6	(6)	1	(1)			7	(7)
Seconda Sezione			7	(9)			1	(1)	8	(10)
Terza Sezione			3	(3)	1	(1)			4	(4)
Quarta Sezione			3	(5)	3	(3)			6	(8)
Quinta Sezione	16	(17)	34	(37)	6	(7)			56	(61)
Sesta Sezione	22	(24)	28	(36)	10	(10)	1	(1)	61	(71)
Subtotale	38	(41)	81	(96)	21	(22)	2	(2)	142	(161)
Totale	218	(225)	344	(395)	59	(61)	2	(2)	623	(683)

<sup>1</sup> Vi sono ricompresi procedimenti speciali e pareri.

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria fino al 31 dicembre 1997

Tabella 16: Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>				Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze <sup>2</sup>
	Ricorsi <sup>3</sup>	Domande pregiudiziali	Ricorsi contro pronunce del Tribunale	Totale		
1953	4	—	—	4	—	—
1954	10	—	—	10	—	2
1955	9	—	—	9	2	4
1956	11	—	—	11	2	6
1957	19	—	—	19	2	4
1958	43	—	—	43	—	10
1959	47	—	—	47	5	13
1960	23	—	—	23	2	18
1961	25	1	—	26	1	11
1962	30	5	—	35	2	20
1963	99	6	—	105	7	17
1964	49	6	—	55	4	31
1965	55	7	—	62	4	52
1966	30	1	—	31	2	24
1967	14	23	—	37	—	24
1968	24	9	—	33	1	27
1969	60	17	—	77	2	30
1970	47	32	—	79	—	64
1971	59	37	—	96	1	60
1972	42	40	—	82	2	61
1973	131	61	—	192	6	80
1974	63	39	—	102	8	63
1975	61	69	—	130	5	78
1976	51	75	—	126	6	88
1977	74	84	—	158	6	100
1978	145	123	—	268	7	97
1979	1 216	106	—	1 322	6	138
1980	180	99	—	279	14	132
1981	214	109	—	323	17	128
1982	216	129	—	345	16	185
1983	199	98	—	297	11	151
1984	183	129	—	312	17	165
1985	294	139	—	433	22	211
1986	238	91	—	329	23	174
1987	251	144	—	395	21	208
1988	194	179	—	373	17	238
1989	246	139	—	385	20	188
1990 <sup>4</sup>	222	141	16	379	12	193
1991	142	186	14	342	9	204
1992	253	162	25	440	4	210
1993	265	204	17	486	13	203
1994	128	203	13	344	4	188
1995	109	251	48	408	3	172
1996	132	256	28	416	4	193
1997	169	239	35	443	1	242
Totale	6 076 <sup>5</sup>	3 639	196	9 911	311	4 507

<sup>1</sup> Cifre lorde; procedimenti speciali esclusi.

<sup>2</sup> Cifre nette.

<sup>3</sup> Compresi i pareri.

<sup>4</sup> Dal 1990 i ricorsi di dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

<sup>5</sup> Di cui 2 388 ricorsi di dipendenti fino al 31 dicembre 1989.

Tabella 17: Domande pregiudiziali <sup>1</sup>  
(ripartizione per Stato membro e per anno)

Anno	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
1961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
1963	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	6
1964	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	6
1965	-	-	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7
1966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1967	5	-	11	-	-	3	-	-	1	3	-	-	-	-	-	23
1968	1	-	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	9
1969	4	-	11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
1970	4	-	21	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	32
1971	1	-	28	-	-	5	-	5	1	6	-	-	-	-	-	37
1972	5	-	20	-	-	1	-	4	-	10	-	-	-	-	-	40
1973	8	-	37	-	-	4	-	5	1	6	-	-	-	-	-	61
1974	5	-	15	-	-	6	-	5	-	7	-	-	-	-	1	39
1975	7	1	26	-	-	15	-	14	1	4	-	-	-	-	1	69
1976	11	-	28	-	-	8	1	12	-	14	-	-	-	-	1	75
1977	16	1	30	-	-	14	2	7	-	9	-	-	-	-	5	84
1978	7	3	46	-	-	12	1	11	-	38	-	-	-	-	5	123
1979	13	1	33	-	-	18	2	19	1	11	-	-	-	-	8	106
1980	14	2	24	-	-	14	3	19	-	17	-	-	-	-	6	99
1981	12	1	41	-	-	17	-	12	4	17	-	-	-	-	5	109
1982	10	1	36	-	-	39	-	18	-	21	-	-	-	-	4	129
1983	9	4	36	-	-	15	2	7	-	19	-	-	-	-	6	98
1984	13	2	38	-	-	34	1	10	-	22	-	-	-	-	9	129
1985	13	-	40	-	-	45	2	11	6	14	-	-	-	-	8	139
1986	13	4	18	2	1	19	4	5	1	16	-	-	-	-	8	91
1987	15	5	32	17	1	36	2	5	3	19	-	-	-	-	9	144
1988	30	4	34	-	1	38	-	28	2	26	-	-	-	-	16	179
1989	13	2	47	2	2	28	1	10	1	18	-	1	-	-	14	139
1990	17	5	34	2	6	21	4	25	4	9	-	2	-	-	12	141
1991	19	2	54	3	5	29	2	36	2	17	-	3	-	-	14	186
1992	16	3	62	1	5	15	-	22	1	18	-	1	-	-	18	162
1993	22	7	57	5	7	22	1	24	1	43	-	3	-	-	12	204
1994	19	4	44	-	13	36	2	46	1	13	-	1	-	-	24	203
1995	14	8	51	10	10	43	3	58	2	19	2	5	-	6	20	251
1996	30	4	66	4	6	24	-	70	2	10	6	6	3	4	21	256
1997	19	7	46	2	9	10	1	50	3	24	35	2	6	7	18	239
<b>Totale</b>	<b>385</b>	<b>71</b>	<b>1 064</b>	<b>48</b>	<b>66</b>	<b>578</b>	<b>34</b>	<b>543</b>	<b>40</b>	<b>472</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>245</b>	<b>3 639</b>

Tabella 18: Domande pregiudiziali  
(ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

<b>Belgio</b>		<b>Lussemburgo</b>	
Cour de cassation	50	Cour supérieure de justice	10
Cour d'arbitrage	1	Conseil d'État	13
Conseil d'État	19	Altri organi giurisdizionali	17
Altri organi giurisdizionali	315	<b>Totale</b>	<b>40</b>
<b>Totale</b>	<b>385</b>		
<b>Danimarca</b>		<b>Paesi Bassi</b>	
Højesteret	13	Raad van State	30
Altri organi giurisdizionali	58	Hoge Raad	80
<b>Totale</b>	<b>71</b>	Centrale Raad van Beroep	38
		College van Beroep voor het Bedrijfsleven	94
<b>Germania</b>		Tariefcommissie	33
Bundesgerichtshof	62	Altri organi giurisdizionali	197
Bundesarbeitsgericht	4	<b>Totale</b>	<b>472</b>
Bundesverwaltungsgericht	45		
Bundesfinanzhof	158	<b>Austria</b>	
Bundessozialgericht	49	Oberster Gerichtshof	9
Staatsgerichtshof	1	Bundesvergabeamt	4
Altri organi giurisdizionali	745	Verwaltungsgerichtshof	9
<b>Totale</b>	<b>1 064</b>	Altri organi giurisdizionali	21
		<b>Totale</b>	<b>43</b>
<b>Grecia</b>		<b>Portogallo</b>	
Consiglio di Stato	6	Supremo Tribunal Administrativo	13
Altri organi giurisdizionali	42	Altri organi giurisdizionali	11
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>Totale</b>	<b>24</b>
		<b>Finlandia</b>	
<b>Spagna</b>		Korkein hallinto-oikeus	2
Tribunal Supremo	1	Altri organi giurisdizionali	7
Tribunales Superiores de justicia	27	<b>Totale</b>	<b>9</b>
Audiencia Nacional	1		
Juzgado Central de lo Penal	7	<b>Svezia</b>	
Altri organi giurisdizionali	30	Högsta Domstolen	1
<b>Totale</b>	<b>66</b>	Marknadsdomstolen	3
		Regeringsrätten	2
<b>Francia</b>		Altri organi giurisdizionali	11
Cour de cassation	57	<b>Totale</b>	<b>17</b>
Conseil d'État	15		
Altri organi giurisdizionali	506	<b>Regno Unito</b>	
<b>Totale</b>	<b>578</b>	House of Lords	21
		Court of Appeal	6
<b>Irlanda</b>		Altri organi giurisdizionali	218
Supreme Court	8	<b>Totale</b>	<b>245</b>
High Court	15		
Altri organi giurisdizionali	11	<b>Italia</b>	
<b>Totale</b>	<b>34</b>	Corte suprema di Cassazione	62
		Consiglio di Stato	19
<b>Italia</b>		Altri organi giurisdizionali	462
Corte suprema di Cassazione	62	<b>Totale</b>	<b>543</b>
Consiglio di Stato	19		
Altri organi giurisdizionali	462	<b>Totale generale</b>	<b>3 639</b>
<b>Totale</b>	<b>543</b>		

<sup>1</sup> Artt. 177 del Trattato CE, 41 del Trattato CECA, 150 del Trattato CEEA, Protocollo 1971.

## B – Attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado

### 1. Indice analitico delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado nel 1997

Numero	Data	Parti	Descrizione	Indice
T-117/95	20 gennaio 1997	N. Comis AA / Commissione delle Comunità Europee	Indice	
T-30/94	15 aprile 1997	Aloys Schräder, Ina e Karl-Johannes Thumme / Commissione delle Comunità europee	Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Lotta contro le pesti animali classica nella Repubblica federale di Germania	189
T-341/93	16 aprile 1997	James Cunningham, Thomas Fitzmaurice e Patrick Griffin / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso d'annullamento — Latte — Pratiche supplementari — Quotazioni di riferimento — Produttori del latte pastorizzato in base al contenuto in grasso e in proteine — Regolamento (CEE) n. 1767/93 — Effetti — Responsabilità	191
				192
				193
				193
				196
				197
				197
				198
				204
				204
				208

Tabella 18: Domande pregiudiziali (questioni per stato membro e del giudice di primo grado)

Numero	Data	Parti	Descrizione	Indice
T-117/95	20 gennaio 1997	N. Comis AA / Commissione delle Comunità Europee	Indice	
T-30/94	15 aprile 1997	Aloys Schräder, Ina e Karl-Johannes Thumme / Commissione delle Comunità europee	Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Lotta contro le pesti animali classica nella Repubblica federale di Germania	189
T-341/93	16 aprile 1997	James Cunningham, Thomas Fitzmaurice e Patrick Griffin / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso d'annullamento — Latte — Pratiche supplementari — Quotazioni di riferimento — Produttori del latte pastorizzato in base al contenuto in grasso e in proteine — Regolamento (CEE) n. 1767/93 — Effetti — Responsabilità	191
				192
				193
				193
				196
				197
				197
				198
				204
				204
				208

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>AGRICOLTURA</b>			
T-117/95	30 gennaio 1997	N. Corman SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Regolamenti (CEE) nn. 570/88 e 455/95 — Aiuto al burro destinato alla fabbricazione di talune categorie di prodotti — Nozione di burro — Nozione di prodotto intermedio — Interesse ad agire — Irricevibilità
T-47/95	9 aprile 1997	Terres Rouges Consultant SA e a. / Commissione delle Comunità europee	Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime d'importazione — Accordo quadro sulle banane concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round — Regolamento (CE) n. 3224/94 — Misure transitorie comunitarie per l'attuazione dell'accordo quadro — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità
T-390/94	15 aprile 1997	Aloys Schröder, Jan e Karl-Julius Thamann / Commissione delle Comunità europee	Responsabilità extra- contrattuale della Comunità — Lotta contro la peste suina classica nella Repubblica federale di Germania
T-541/93	16 aprile 1997	James Connaughton, Thomas Fitzsimons e Patrick Griffin / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso d'annullamento — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione — Indennizzo — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Effetti giuridici — Ricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-554/93	16 aprile 1997	Alfred Thomas Edward Saint e Christopher Murray / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione — Indennizzo — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Effetti giuridici — Ricevibilità — Prescrizione
T-20/94	16 aprile 1997	Johannes Hartmann / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttori che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione — Indennizzo — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Prescrizione
T-455/93	9 luglio 1997	Hedley Lomas (Ireland) Ltd e a. / Commissione delle Comunità europee	Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine — Premio variabile per la macellazione degli ovini — Condizioni per il rimborso del clawback — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Principio di proporzionalità
T-267/94	11 luglio 1997	Oleifici Italiani SpA / Commissione delle Comunità europee	Modifica del regime dell'olio d'oliva — Mancanza di periodo transitorio — Ricorso per risarcimento danni
T-121/96 T-151/96	18 settembre 1997	Mutual Aid Administration Services NV (MAAS) / Commissione delle Comunità europee	Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan — Obbligo dell'aggiudicatario di pagare un dispatch

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-218/95	7 novembre 1997	Azienda Agricola «Le Canne» Srl / Commissione delle Comunità europee	Agricoltura — Pesca — Acquicoltura e sistemazione delle zone marittime protette — Contributo finanziario comunitario — Dichiarazione di inammissibilità di talune spese — Ricorso d'annullamento — Ricorso per risarcimento
T-195/94 T-202/94	9 dicembre 1997	Friedhelm Quiller e Johann Heusmann / Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee	Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CEE) n. 2055/93 — Indennizzo dei produttori — Prescrizione
T-152/95	17 dicembre 1997	Odette Nicos Petrides Co. Inc. / Commissione delle Comunità europee	Organizzazione comune del tabacco greggio — Gestione da parte della Commissione — Ricorso per risarcimento — Prescrizione — Principio di proporzionalità — Principio di parità di trattamento
<b>AIUTI DI STATO</b>			
T-106/95	27 febbraio 1997	Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) e a. / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Impresa pubblica — Applicazione del combinato disposto degli artt. 92 e 90, n. 2, del Trattato CE — Costo supplementare derivante dall'adempiimento di una missione particolare affidata all'impresa pubblica — Attività concorrenziali
T-149/95	5 novembre 1997	Établissements J. Richard Ducros / Commissione delle Comunità europee	Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione della Commissione — Annullamento — Ricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-178/94	18 dicembre 1997	Asociación Telefónica de Mutualistas (ATM) / Commissione delle Comunità europee	Aiuti di Stato — Riduzione degli oneri sociali — Archiviazione della denuncia — Interesse ad agire — Irrricevibilità
<b>CECA</b>			
T-150/95	25 settembre 1997	UK Steel Association, già British Iron and Steel Producers Association (BISPA) / Commissione delle Comunità europee	Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Trattato CECA — Quinto codice degli aiuti alla siderurgia — Nuovi impianti — Disciplina comunitaria degli aiuti all'ambiente
T-239/94	24 ottobre 1997	Association des aciéries eurpéennes indépendantes (EISA) / Commissione delle Comunità europee	CECA — Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Retroattività — Artt. 4, lett. b) e c), e 95, primo e secondo comma, del Trattato
T-243/94	24 ottobre 1997	British Steel plc / Commissione delle Comunità europee	CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti di Stato a imprese siderurgiche — Incompetenza — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-244/94	24 ottobre 1997	Wirtschaftsvereinigung Stahl e a. / Commissione delle Comunità europee	CECA — Ricorso d'annullamento — Aiuti concessi dagli Stati — Decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti statali a imprese siderurgiche — Sviamento di potere — Legittimo affidamento — Incompatibilità con le disposizioni del Trattato — Discriminazione — Difetto di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Artt. 4, lett. b) e c), 15 e 95, primo e secondo comma, del Trattato
<b>CEEA</b>			
T-149/94 T-181/94	25 febbraio 1997	Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH / Commissione delle Comunità europee	Trattato CEEA — Ricorso d'annullamento e ricorso per risarcimento danni — Conclusione di un contratto di fornitura di uranio — Procedura semplificata — Competenze dell'Agenzia — Termine di conclusione del contratto — Ostacolo giuridico alla conclusione — Politica di diversificazione — Origine dell'uranio — Prezzi collegati a quelli del mercato
<b>CONCORRENZA</b>			
T-77/95	15 gennaio 1997	Syndicat français de l'express international e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Ricorso d'annullamento — Rigetto di una denuncia — Interesse comunitario
T-195/95	6 maggio 1997	Guérin automobiles / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Ricorso per risarcimento — Irrricevibilità

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-70/92 T-71/92	14 maggio 1997	Florimex BV e Vereniging van Groot-handelaren in Bloemk-wekerijprodukten / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Decisione di rigetto di una denuncia notificata presso la casella postale dell'avvocato delle denunciati — Computo del termine di ricorso — Compatibilità con l'art. 2 del regolamento n. 26 di una commissione riscossa da fornitori esterni per i prodotti della floricoltura consegnati a grossisti stabiliti nell'area commerciale di un'associazione cooperativa di vendita all'asta — Motivazione
T-77/94	14 maggio 1997	VGB e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Archiviazione di una denuncia in mancanza di risposta dei denunciati entro il termine impartito — Compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE di una commissione riscossa dai fornitori che hanno concluso contratti aventi ad oggetto la consegna di prodotti della floricoltura a imprese stabilite nell'area commerciale di un'associazione cooperativa di vendita all'asta — Compatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE di un obbligo esclusivo di acquisto assunto da grossisti che rivendono tali prodotti ai dettaglianti in uno spazio commerciale specifico della stessa area — Discriminazione — Effetti sul commercio tra Stati membri — Valutazione nel contesto globale di un insieme di regolamentazioni — Mancanza di effetto rilevante

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-504/93	12 giugno 1997	Tiercé Ladbroke SA / Commissione delle Comunità europee	Ricorso di annullamento — Rigetto di una denuncia — Art. 86 — Mercato di riferimento — Posizione dominante collettiva — Rifiuto di concessione di una licenza di trasmissione — Art. 85, n. 1 — Clausola di divieto di ritrasmissione
T-227/95	10 luglio 1997	AssiDomän Kraft Products AB e a. / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad una procedura di infrazione all'art. 85 del Trattato — Effetti della sentenza nei confronti dei destinatari della decisione che non avevano proposto ricorso di annullamento — Art. 176 del Trattato — Domanda di rimborso parziale delle ammende versate
T-38/96	10 luglio 1997	Guérin automobiles / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Ricorso per carenza — Non luogo a provvedere — Ricorso per risarcimento — Irricevibilità
T-229/94	21 ottobre 1997	Deutsche Bahn AG / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Trasporti ferroviari di container marittimi — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Intesa — Posizione dominante — Abuso — Ammenda — Criteri di valutazione — Principio di proporzionalità — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Principio di certezza del diritto
T-213/95 T-18/96	22 ottobre 1997	Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) e Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Gru mobili — Art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Osservanza di un termine ragionevole — Sistema di certificazione — Divieto di noleggio — Tariffe consigliate — Tariffe di compensazione — Ammende

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-224/95	27 novembre 1997	Roger Tremblay e Harry Kestenber / Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL)	Concorrenza — Diritti d'autore — Rigetto di una denuncia — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Compartimentazione del mercato — Motivazione — Sviamento di potere
T-290/94	27 novembre 1997	Kaysersberg SA / Commissione delle Comunità europee	Concorrenza — Regolamento n. 4064/89 — Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune — Impegni — Prodotti per l'igiene femminile — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Inosservanza delle forme sostanziali — Consultazione dei terzi — Posizione dominante

## DIRITTO DELLE ISTITUZIONI

T-105/95	5 marzo 1997	WWF UK (World Wide Fund for Nature) / Commissione delle Comunità europee	Trasparenza — Accesso all'informazione — Decisione 94/90 della Commissione relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Decisione che nega l'accesso a taluni documenti in quanto essi concernono l'esame, da parte della Commissione, di un eventuale inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti — Eccezioni relative alla protezione dell'interesse pubblico e dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni — Portata dell'obbligo di motivazione
----------	--------------	--	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
-------	------	-------	---------

## POLITICA COMMERCIALE

T-212/95	10 luglio 1997	Asociación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) / Commissione delle Comunità europee	Antidumping — Proposta della Commissione di chiudere una procedura antidumping senza imporre misure di difesa — Rigetto da parte del Consiglio — Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza
T-170/94	25 settembre 1997	Shanghai Bicycle Corporation (Group) / Consiglio dell'Unione europea	Dumping — Paesi a commercio di Stato — Prodotto analogo — Trattamento individuale — Calcolo del margine di dumping
T-121/95	17 dicembre 1997	European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) / Consiglio dell'Unione europea	Dazi antidumping — Danno — Diritti della difesa
T-159/94 T-160/94	18 dicembre 1997	Ajinomoto Co., Inc., e The NutraSweet Company / Consiglio dell'Unione europea	Ricorso di annullamento — Dumping — Aspartame — Diritti della difesa — Valore normale — Paese di riferimento — Brevetto — Danno

## POLITICA SOCIALE

T-73/95	19 marzo 1997	Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira SA / Commissione delle Comunità europee	Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributi per il finanziamento di azioni di formazione professionale — Nuova decisione in seguito ad una sentenza della Corte — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Divieto di reformatio in pejus — Termine ragionevole
---------	---------------	--	---

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-81/95	14 luglio 1997	Interhotel / Commissione delle Comunità europee	Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale — Ricorso di annullamento — Comunicazione della decisione di approvazione — Decisione sulla domanda di pagamento del saldo — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione
T-331/94	15 ottobre 1997	IPK-München GmbH / Commissione delle Comunità europee	Contributo per il finanziamento di un progetto di turismo ecologico — Riduzione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto confermativo — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Motivazione
T-84/96	7 novembre 1997	Cipeke — Comércio e Indústria de Papel, Lda / Commissione delle Comunità europee	Fondo sociale europeo — Decisione di riduzione di un contributo finanziario — Obbligo di motivazione

## PUBBLICO IMPIEGO

T-7/94	29 gennaio 1997	Hilde Adriaenssens e a. / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Prospetti di retribuzione nei quali vengono applicate le tabelle di determinati contributi a carico dei genitori fissati da un comitato interistituzionale paritetico — Ricevibilità — Termini — Decadenza
T-297/94	29 gennaio 1997	Joëlle Vanderhaeghen / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Prospetti di retribuzione nei quali vengono applicate le tabelle di determinati contributi a carico dei genitori fissati da un comitato interistituzionale paritetico — Principio della parità di trattamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-207/95	5 febbraio 1997	Maria de los Angeles Ibarra Gil / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno — Bando di concorso — Condizione: essere agente temporaneo alla data limite per la presentazione delle candidature — Tutela del legittimo affidamento — Parità di trattamento — Dovere di sollecitudine — Ricorso per risarcimento
T-211/95	5 febbraio 1997	Claudine Petit- Laurent / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno — Bando di concorso — Condizione: essere agente temporaneo alla data limite per la presentazione delle candidature — Tutela del legittimo affidamento — Parità di trattamento — Dovere di sollecitudine — Ricorso per risarcimento
T-96/95	5 marzo 1997	Sébastien Rozand-Lambiotte / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti in prova — Mancata nomina in ruolo al termine del periodo di prova — Artt. 26, 34 e 43 dello Statuto — Diritti della difesa — Insufficienza della motivazione — Dovere di sollecitudine — Errore manifesto di valutazione
T-40/96 T-55/96	6 marzo 1997	Armel de Kerros e Véronique Kohn-Bergé / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Assunzione — Accesso ai concorsi interni — Bando di concorso — Requisiti per l'ammissione — Requisito relativo all'anzianità di servizio
T-178/95 T-179/95	18 marzo 1997	Santo Picciolo e a. / Comitato delle Regioni dell'Unione europea	Dipendenti — Nuovo posto presso il Comitato delle Regioni — Avviso di posto vacante — Rigetto di candidature — Ricorso di annullamento — Ritardo nella comunicazione delle decisioni di rigetto — Difetto di motivazione — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-35/96	18 marzo 1997	Lars Bo Rasmussen / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Avviso di posto vacante — Annullamento della procedura in corso — Bando di concorso — Posto riservato ai cittadini dei nuovi Stati membri — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Artt. 4 e 29 dello Statuto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio della certezza del diritto — Sviamento di potere — Ricorso per risarcimento
T-21/96	19 marzo 1997	Antonio Giannini / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Nomina — Avviso di posto vacante — Interesse del servizio
T-66/95	16 aprile 1997	Hedwig Kuchlenz-Winter / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Copertura mediante il regime comune di assicurazione malattia — Coniuge divorziato di un ex dipendente — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Doveri di sollecitudine — Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Decisione di un giudice nazionale che procede a una ripartizione compensativa dei diritti a pensione — Effetti
T-80/96	16 aprile 1997	Ana Maria Fernandes Leite Mateus / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta
T-169/95	6 maggio 1997	Agustin Quijano / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Congedo di malattia — Certificato medico — Visita medica di controllo — Referto contrastante con il certificato medico

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-273/94	15 maggio 1997	Dimitrios Coussios / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Doveri di lealtà — Sospetto di atti contrari alla dignità della funzione — Collaborazione leale del dipendente all'inchiesta — Mancanza — Procedimento disciplinare — Destituzione
T-59/96	28 maggio 1997	Jean-Louis Burban / Parlamento europeo	Dipendenti — Ritardo nella redazione del rapporto informativo — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Mancanza di servizio — Pregiudizio
T-6/96	29 maggio 1997	Thémistocle Contargyris / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Rigetto di candidatura — Art. 19, n. 1, del regolamento interno del Consiglio — Art. 45 dello Statuto — Competenza del segretario generale del Consiglio ad adottare decisioni di rigetto di una candidatura e di un reclamo — Avviso di posto vacante — Errore manifesto di valutazione — Artt. 7 e 27 dello Statuto — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere
T-196/95	3 giugno 1997	H / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Collocamento a riposo d'ufficio — Istituzione e lavori della commissione d'invalidità — Artt. 53 e 59, n. 2, dello Statuto — Notificazione della decisione
T-237/95	12 giugno 1997	Fernando Carbajo Ferrero / Parlamento europeo	Dipendenti — Concorso interno — Nomina a un posto di capodivisione
T-104/96	12 giugno 1997	Ludwig Krämer / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Determinazione del livello dell'impiego — Errore manifesto di valutazione — Errore di diritto — Sviamento di potere — Art. 7 dello Statuto

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-73/96	19 giugno 1997	Miguel Forcat Icardo / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Assegnazione ad un nuovo impiego — Interesse del servizio — Sviamento di potere
T-28/96	2 luglio 1997	Doreen Chew / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Rappresentanza — Comitato del personale — Elezioni — Lista degli agenti elettori
T-156/95	9 luglio 1997	Diego Echazuz Brigaldi e a. / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Decisioni della Commissione che negano i permessi speciali per le elezioni e i giorni per il viaggio per poter esercitare il diritto di voto — Ricevibilità
T-4/96	9 luglio 1997	S / Corte di giustizia delle Comunità europee	Dipendenti — Malattia professionale — Commissione medica — Base di calcolo dell'indennità prevista dall'art. 73, n. 2, dello Statuto
T-92/96	9 luglio 1997	Roberto Monaco / Parlamento europeo	Dipendenti — Nomina — Determinazione del grado — Violazione del bando di concorso e dell'avviso di posto vacante — Principio di tutela del legittimo affidamento — Art. 31, n. 2, dello Statuto — Principio della parità di trattamento e di non discriminazione
T-81/96	10 luglio 1997	Christos Apostolidis e a. / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Retribuzione — Coefficiente correttore — Misure di esecuzione di una sentenza d'annullamento — Art. 176 del Trattato CE — Equa compensazione — Interesse ad agire — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
T-36/96	10 luglio 1997	Giuliana Gaspari / Parlamento europeo	Dipendenti — Congedo di malattia — Certificato medico — Visita medica di controllo — Conclusioni contrastanti con il certificato medico

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-29/96	11 luglio 1997	Bernd Schoch / Parlamento europeo	Dipendenti — Indennità per i giorni di ferie non godute — Congedo di malattia — Preavviso
T-108/96	11 luglio 1997	Mireille Cesaratto / Parlamento europeo	Dipendenti — Art. 41 dello Statuto — Ricorso diretto all'annullamento di una decisione di rigetto di una domanda di collocamento in disponibilità
T-123/95	14 luglio 1997	B / Parlamento europeo	Agente temporaneo — Assunzione in base all'art. 2, lett. c), del RAA — Licenziamento ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA — Violazione delle forme sostanziali — Osservanza di una procedura interna regolarmente istituita — Motivazione della decisione di licenziamento
T-187/95	15 luglio 1997	R / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Regime di assicurazione malattia — Malattia professionale — Nozione di rischio — Irregolarità del parere della commissione medica

Causa	Data	Parti	Oggetto
<b>RELAZIONI ESTERNE</b>			
T-115/94	22 gennaio 1997	Opel Austria GmbH / Repubblica d'Austria	Revoca di concessioni tariffarie — Accordo sullo Spazio economico europeo — Obbligo di diritto internazionale pubblico di non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio della certezza del diritto — Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
T-7/96	25 giugno 1997	Francesco Perillo / Commissione delle Comunità europee	Convenzione di Lomé — Fondo europeo di sviluppo — Mancato pagamento dell'appalto — Responsabilità extracontrattuale della Commissione
<b>STATUTO DEL PERSONALE</b>			
T-220/95	16 settembre 1997	Christophe Giménez / Comitato delle Regioni	Dipendenti — Comitato economico e sociale — Comitato delle Regioni — Struttura organizzativa comune — Concorso interno — Decisione di non ammissione ad un concorso interno da parte della commissione giudicatrice — Ricorso di annullamento
T-172/96	23 settembre 1997	Yannick Chevalier- Delanoue / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Congedo ordinario — Giorni per il viaggio — Luogo d'origine fuori d'Europa — Parità di trattamento

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-168/96	21 ottobre 1997	Catherine Patronis / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Diniego di promozione — Esame comparativo dei meriti — Assenze per malattia e infortunio — Valutazione dell'attività svolta durante il periodo di cui trattasi
T-26/89	5 novembre 1997	Henri de Compe / Parlamento europeo	Dipendenti — Domanda di revocazione — Ricevibilità
T-12/97	5 novembre 1997	Anna Barnett / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Art. 31, n. 2, dello Statuto
T-223/95	6 novembre 1997	Luigi Ronchi / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Art. 90, n. 1, dello Statuto — Decisione implicita di rigetto di una domanda — Art. 24 dello Statuto — Dovere di assistenza
T-15/96	6 novembre 1997	Lino Liao / Consiglio dell'Unione europea	Dipendenti — Ricorso d'annullamento — Rapporto informativo tardivo — Ricorso per risarcimento — Ricevibilità — Danno
T-71/96	6 novembre 1997	Sonja Edith Berlingieri Vizek / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso per titoli ed esami — Mancata ammissione alle prove orali
T-101/96	6 novembre 1997	Maria Elisabeth Wolf / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Esperienza professionale richiesta
T-20/96	27 novembre 1997	Stephen Pascall / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Agente temporaneo del quadro scientifico o tecnico — Nomina ad un posto istituito nell'ambito del bilancio di funzionamento — Ritiro di una decisione con la quale è stato concesso uno scatto supplementare quale riconoscimento di meriti eccezionali

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-19/97	16 dicembre 1997	Claude Richter / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Aspettativa per motivi personali — Reintegrazione — Sede di servizio — Dovere di sollecitudine — Principio di buona amministrazione — Ricorso per risarcimento del danno
T-159/95	17 dicembre 1997	Luigia Dricot e 29 altri ricorrenti / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento da parte di candidati della prova orale — Concordanza tra il reclamo ed il ricorso — Principio della parità di trattamento tra uomini e donne — Principio di non discriminazione — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice
T-166/95	17 dicembre 1997	Mary Karagiozopoulou / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento da parte di candidati della prova orale — Principio della parità di trattamento — Valutazione della commissione giudicatrice
T-216/95	17 dicembre 1997	Ana María Moles García Ortúzar / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento della prova orale da parte di candidati — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-217/95	17 dicembre 1997	Lucia Passera / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento della prova orale da parte di candidati — Portata dell'obbligo di motivazione — Valutazione della commissione giudicatrice
T-225/95	17 dicembre 1997	Fotini Chiou / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Concorso interno di passaggio dalla categoria C alla categoria B — Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento della prova orale da parte di candidati — Concordanza tra il reclamo ed il ricorso — Principio di parità di trattamento tra uomini e donne — Principio di non discriminazione — Valutazione della commissione giudicatrice
T-110/96	17 dicembre 1997	Dominique-François Bareth / Comitato delle Regioni	Dipendenti — Concorso interno — Diniego di assegnare il posto a un candidato idoneo — Sviamento di potere — Principio della parità di trattamento — Obbligo di motivazione
T-208/96	17 dicembre 1997	Eberhard Eiselt / Commissione delle Comunità europee	Dipendente — Corso di perfezionamento professionale — Negata partecipazione — Violazione dell'art. 24 dello Statuto e del principio di parità di trattamento — Domanda di risarcimento del danno subito
T-90/95	18 dicembre 1997	Walter Gill / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Esami clinici — Mancata comunicazione di dati sullo stato di salute — Diritto al rispetto del segreto in ordine al proprio stato di salute

Causa	Data	Parti	Oggetto
T-222/95	18 dicembre 1997	Antonio Angelini / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione
T-57/96	18 dicembre 1997	Livio Costantini / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliera
T-12/94	18 dicembre 1997	Frédéric Daffix / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Revoca — Ricorso — Rinvio al Tribunale — Realtà dei fatti — Onere della prova — Abuso di potere discrezionale — Errore manifesto di giudizio — Diritti della difesa — Art. 7 dell'allegato IX dello Statuto
T-142/95	18 dicembre 1997	Jean-Louis Delvaux / Commissione delle Comunità europee	Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Rapporto informativo — Motivazione — Requisiti identici di carriera — Discriminazione a motivo della cittadinanza
<b>TRASPORTI</b>			
T-260/94	19 giugno 1997	Air Inter SA / Commissione delle Comunità europee	Trasporti aerei — Mantenimento di una concessione esclusiva su rotte nazionali — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Artt. 5 e 8 — Diritti della difesa — Principio del contraddittorio — Principio di buona fede — Principio di proporzionalità — Art. 90, n. 2, del Trattato CE

## 2. Statistiche giudiziarie

### Riassunto delle attività del Tribunale di primo grado

Tabella 1 : L'attività generale del Tribunale nel 1995, nel 1996 e nel 1997

### Cause promosse

Tabella 2 : Natura dei procedimenti (1995, 1996 e 1997)

Tabella 3 : Natura del ricorso (1995, 1996 e 1997)

Tabella 4 : Base del ricorso (1995, 1996 e 1997)

Tabella 5 : Materia del ricorso (1995, 1996 e 1997)

### Cause definite

Tabella 6 : Cause definite nel 1995, nel 1996 e nel 1997

Tabella 7 : Modo di definizione (1997)

Tabella 8 : Base del ricorso (1997)

Tabella 9 : Materia del ricorso (1997)

Tabella 10 : Collegio giudicante (1997)

Tabella 11 : Durata dei procedimenti (1997)

### Cause pendenti

Tabella 12 : Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

### Varie

Tabella 13 : Evoluzione generale

Tabella 14 : Esito dei ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997

## Riassunto delle attività del Tribunale di primo grado

Tabella 1: Attività generale del Tribunale nel 1995, nel 1996 e nel 1997 <sup>1</sup>

	1995		1996		1997	
Cause promosse	253		229		644	
Cause definite	197	(265)	172	(186)	179	(186)
Cause pendenti	427	(616)	476	(659)	640	(1117)

<sup>1</sup> Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti le cifre indicate tra parentesi indicano il numero totale di cause *indipendentemente* dalle riunioni; per la cifra fuori parentesi, ogni gruppo di cause riunite è considerato come una causa.

## Cause promosse

Tabella 2: Natura dei procedimenti (1995, 1996 e 1997) <sup>1 2</sup>

Natura dei procedimenti	1995	1996	1997
Ricorsi diversi	165	122	469
Pubblico impiego	79	98	155
Procedimenti speciali	9	9	20
<b>Totale</b>	<b>253<sup>3</sup></b>	<b>229<sup>4</sup></b>	<b>644<sup>5</sup></b>

<sup>1</sup> In questa tabella e nelle tabelle figuranti nelle pagine seguenti i termini «ricorsi diversi» si riferiscono a tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche diversi dai ricorsi di dipendenti delle Comunità europee (pubblico impiego).

<sup>2</sup> Sono considerati «procedimenti speciali» (in questa tabella e nelle tabelle che seguono): Opposizione avverso una sentenza (art. 38 Statuto CE; art. 122 del regolamento di procedura Tribunale); Opposizione di terzo (art. 39 Statuto CE; art. 123 del regolamento di procedura Tribunale); Revocazione di una sentenza (art. 41 Statuto CE; art. 125 del regolamento di procedura Tribunale); Interpretazione di una sentenza (art. 40 Statuto CE; art. 129 del regolamento di procedura Tribunale); Liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura Tribunale); Gratuito patrocinio (art. 94 del regolamento di procedura Tribunale); Rettifica di una sentenza (art. 84 del regolamento di procedura del Tribunale).

<sup>3</sup> Di cui 32 cause in materia di quote di latte.

<sup>4</sup> Di cui 5 cause in materia di quote di latte.

<sup>5</sup> Di cui 28 cause in materia di quote di latte e 295 cause promosse da spedizionieri doganali.

Tabella 3: Natura del ricorso (1995, 1996 e 1997)

Natura del ricorso	1995	1996	1997
Ricorsi di annullamento	120	89	133
Ricorsi per carenza	9	15	9
Ricorsi per risarcimento danni	36	14	327
Ricorsi - clausola compromissoria	-	4	1
Pubblico impiego	79	98	154
<b>Totale</b>	<b>244<sup>1</sup></b>	<b>220<sup>2</sup></b>	<b>624<sup>3</sup></b>
<i>Procedimenti speciali</i>			
Gratuito patrocinio	1	2	6
Liquidazione delle spese	7	5	13
Interpretazione o revocazione di una sentenza	-	2	-
Opposizione avverso una sentenza	1	-	-
Rettifica di una sentenza	-	-	1
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
<b>Totale generale</b>	<b>253</b>	<b>229</b>	<b>644</b>

<sup>1</sup> Di cui 32 cause in materia di quote di latte.

<sup>2</sup> Di cui 5 cause in materia di quote di latte.

<sup>3</sup> Di cui 28 cause in materia di quote di latte e 295 cause promosse da spedizionieri doganali.

Tabella 4: Base del ricorso (1995, 1996 et 1997)

Base del ricorso	1995	1996	1997
Articolo 173 del Trattato CE	116	79	127
Articolo 175 del Trattato CE	9	15	9
Articolo 178 del Trattato CE	36	14	327
Articolo 181 del Trattato CE	-	4	1
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>161</b>	<b>112</b>	<b>464</b>
Articolo 33 del Trattato CECA	3	10	6
Articolo 35 del Trattato CECA	-	-	-
<b>Totale Trattato CECA</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Articolo 146 del Trattato CEEA	1	-	-
Articolo 148 del Trattato CEEA	-	-	-
Articolo 151 del Trattato CEEA	-	-	-
<b>Totale Trattato CEEA</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Statuto del personale	79	98	154
<b>Totale</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>624</b>
Articolo 84 del regolamento di procedura	-	-	1
Articolo 92 del regolamento di procedura	7	5	13
Articolo 94 del regolamento di procedura	1	2	6
Articolo 122 del regolamento di procedura	1	-	-
Articolo 125 del regolamento di procedura	-	1	-
Articolo 129 del regolamento di procedura	-	1	-
<b>Totale procedimenti speciali</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
<b>Totale generale</b>	<b>253</b>	<b>229</b>	<b>644</b>

Tabella 5: Materia del ricorso (1995, 1996 e 1997) <sup>1</sup>

Materia del ricorso	1995	1996	1997
Adesione di nuovi Stati	—	1	—
Agricoltura	48	30	55
Aiuti concessi dagli Stati	13	18	28
Ambiente e consumatori	1	3	3
Coesione economica e sociale	1	—	—
Concorrenza	65	25	24
Diritto delle imprese	5	—	3
Diritto delle istituzioni	8	13	306
Libera circolazione delle merci	2	3	17
Libera circolazione delle persone	1	1	—
Politica commerciale	10	5	18
Politica economica e monetaria	1	—	—
Politica regionale	—	1	1
Politica sociale	5	8	4
Relazioni esterne	1	3	3
Ricerca, informazione, educazione, statistiche	—	—	1
Trasporto	—	1	1
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>161</b>	<b>112</b>	<b>464</b>
Aiuti concessi dagli Stati	1	2	1
Siderurgia	2	8	5
<b>Totale Trattato CECA</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Tutela della popolazione	1	—	—
<b>Totale Trattato CEEA</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Statuto del personale	79	98	154
<b>Totale</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>624</b>

<sup>1</sup> In questa tabella non vengono considerati i procedimenti speciali.

*Cause definite*

Tabella 6: Cause definite nel 1995, nel 1996 e nel 1997

Natura dei procedimenti	1995		1996		1997	
Ricorsi diversi	125	(186) <sup>1</sup>	87	(98) <sup>2</sup>	87	(92) <sup>3</sup>
Pubblico impiego	61	(64)	76	(79)	79	(81)
Procedimenti speciali	11	(15)	9	(9)	13	(13)
<b>Totale</b>	<b>197</b>	<b>(265)</b>	<b>172</b>	<b>(186)</b>	<b>179</b>	<b>(186)</b>

Tabella 7: Modo di definizione (1997)

Modo di definizione	Ricorsi diversi		Ricorsi di dipendenti		Procedimenti speciali		Totale	
<i>Sentenze</i>								
Ricorso irricevibile	8	(8)	5	(5)	1	(1)	14	(14)
Ricorso infondato	24	(27)	31	(32)	—	—	55	(59)
Ricorso parzialmente fondato	4	(5)	5	(5)	—	—	9	(10)
Ricorso fondato	4	(5)	10	(11)	—	—	14	(16)
<b>Totale delle sentenze</b>	<b>40</b>	<b>(45)</b>	<b>51</b>	<b>(53)</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>92</b>	<b>(99)</b>
<i>Ordinanze</i>								
Cancellazione dal ruolo	22	(22)	20	(20)	1	(1)	43	(43)
Ricorso irricevibile	17	(17)	4	(4)	1	(1)	22	(22)
Non luogo a provvedere	5	(5)	3	(3)	—	—	8	(8)
Ricorso fondato	—	—	—	—	5	(5)	5	(5)
Ricorso parzialmente fondato	—	—	—	—	2	(2)	2	(2)
Ricorso infondato	—	—	—	—	3	(3)	3	(3)
Ricorso manifestamente infondato	—	—	1	(1)	—	—	1	(1)
Dichiarazione di incompetenza	3	(3)	—	—	—	—	3	(3)
<b>Totale delle ordinanze</b>	<b>47</b>	<b>(47)</b>	<b>28</b>	<b>(28)</b>	<b>12</b>	<b>(12)</b>	<b>87</b>	<b>(87)</b>
<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>(92)</b>	<b>79</b>	<b>(81)</b>	<b>13</b>	<b>(13)</b>	<b>179</b>	<b>(186)</b>

<sup>1</sup> Di cui 55 cause in materia di quote di latte.

<sup>2</sup> Di cui 8 cause in materia di quote di latte.

<sup>3</sup> Di cui 4 cause in materia di quote di latte.

Tabella 8: Base del ricorso (1997)

Base del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Articolo 173 del Trattato CE	29	(32)	29	(29)	58	(61)
Articolo 175 del Trattato CE	3	(3)	9	(9)	12	(12)
Articolo 178 del Trattato CE	3	(4)	6	(6)	9	(10)
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>35</b>	<b>(39)</b>	<b>44</b>	<b>(44)</b>	<b>79</b>	<b>(83)</b>
Articolo 33 del Trattato CECA	4	(4)	3	(3)	7	(7)
Articolo 146 del Trattato CEEA	1	(2)	—	—	1	(2)
Statuto del personale	51	(53)	28	(28)	79	(81)
Articolo 84 del regolamento di procedura	—	—	1	(1)	1	(1)
Articolo 92 del regolamento di procedura	—	—	6	(6)	6	(6)
Articolo 94 del regolamento di procedura	—	—	4	(4)	4	(4)
Articolo 125 del regolamento di procedura	1	(1)	—	—	1	(1)
Articolo 129 del regolamento di procedura	—	—	1	(1)	1	(1)
<b>Totale procedimenti speciali</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>12</b>	<b>(12)</b>	<b>13</b>	<b>(13)</b>
<b>Totale generale</b>	<b>92</b>	<b>(99)</b>	<b>87</b>	<b>(87)</b>	<b>179</b>	<b>(186)</b>

Tabella 9: Materia del ricorso (1997) <sup>1</sup>

Materia del ricorso	Sentenze		Ordinanze		Totale	
Adesione di nuovi Stati	—	—	1	(1)	1	(1)
Agricoltura	9	(10)	13	(13)	22	(23)
Aiuti concessi dagli Stati	3	(3)	10	(10)	13	(13)
Ambiente e consumatori	—	—	1	(1)	1	(1)
Concorrenza	10	(12)	9	(9)	19	(21)
Diritto delle imprese	—	—	1	(1)	1	(1)
Diritto delle istituzioni	2	(2)	4	(4)	6	(6)
Politica commerciale	4	(5)	1	(1)	5	(6)
Politica sociale	4	(4)	3	(3)	7	(7)
Relazioni esterne	2	(2)	1	(1)	3	(3)
Trasporto	1	(1)	—	—	1	(1)
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>35</b>	<b>(39)</b>	<b>44</b>	<b>(44)</b>	<b>79</b>	<b>(83)</b>
Aiuti concessi dagli Stati	3	(3)	—	—	3	(3)
Siderurgia	1	(1)	3	(3)	4	(4)
<b>Totale Trattato CECA</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>	<b>7</b>	<b>(7)</b>
Approvvigionamento	1	(2)	—	—	1	(2)
<b>Totale Trattato CEEA</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>
Statuto del personale	51	(53)	28	(28)	79	(81)
<b>Totale generale</b>	<b>91</b>	<b>(98)</b>	<b>75</b>	<b>(75)</b>	<b>166</b>	<b>(173)</b>

<sup>1</sup> In questa tabella non vengono considerati i procedimenti speciali.

Tabella 10: Collegio giudicante (1997)

Collegio giudicante	Totale
Sezioni di 3 giudici	133
Sezioni di 5 giudici	48
Non assegnate	5
<b>Totale</b>	<b>186</b>

Tabella 11: Durata dei procedimenti (1997) <sup>1</sup>  
(sentenze e ordinanze <sup>2</sup>)

	Sentenze	Ordinanze
Ricorsi diversi	29,3	11,2
Pubblico impiego	18,7	10,7

<sup>1</sup> In questa tabella le durate sono espresse in mesi e in decimi di mesi.

<sup>2</sup> Si tratta di ordinanze diverse da quelle che mettono fine a una causa mediante cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere.

*Cause pendenti*

Tabella 12: Cause pendenti al 31 dicembre di ogni anno

Natura dei procedimenti	1995	1996	1997
Ricorsi diversi	305 (491) <sup>1</sup>	339 (515) <sup>2</sup>	425 (892) <sup>3</sup>
Pubblico impiego	118 (121)	133 (140)	205 (214)
Procedimenti speciali	4 (4)	4 (4)	10 (11)
<b>Totale</b>	<b>427 (616)</b>	<b>476 (659)</b>	<b>640 (1 117)</b>

<sup>1</sup> Di cui 231 cause in materia di quote di latte.

<sup>2</sup> Di cui 227 cause in materia di quote di latte.

<sup>3</sup> Di cui 252 cause in materia di quote di latte e 295 cause promosse da spedizionieri doganali.

Tabella 13: Andamento generale

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>	Cause pendenti al 31 dicembre	Cause definite	Sentenze pronunciate		Numero di decisioni impugnate dinanzi alla Corte <sup>2</sup>
1989	169	164 (168)	1 (1)	—	—	—
1990	59	123 (145)	79 (82)	59 (61)	—	16 (46)
1991	95	152 (173)	64 (67)	41 (43)	—	13 (62)
1992	123	152 (171)	104 (125)	60 (77)	—	24 (86)
1993	596	638 (661)	95 (106)	47 (54)	—	16 (66)
1994	409	432 (628)	412 (442)	60 (70)	—	12 (101)
1995	253	427 (616)	197 (265)	98 (128)	—	47 (152)
1996	229	476 (659)	172 (186)	107 (118)	—	27 (122)
1997	644	640 (1 117)	179 (186)	95 (99)	—	35 (139)
<b>Totale</b>	<b>2 577</b>	<b>— —</b>	<b>1 303 (1 460)</b>	<b>567 (650)</b>	<b>—</b>	<b>190 (774)</b>

<sup>1</sup> Procedimenti speciali compresi.

<sup>2</sup> Le cifre in corsivo tra parentesi indicano il totale delle decisioni impugnabili — sentenze, ordinanze d'irricevibilità, in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere e di rigetto di interventi — per le quali il termine d'impugnazione è scaduto o contro le quali è stato proposto ricorso dinanzi alla Corte.

Tabella 14: Esito dei ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado <sup>1</sup> dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 (sentenze e ordinanze)

	Infondato	Ricorso manifestamente infondato	Ricorso manifestamente irricevibile	Ricorso manifestamente irricevibile e infondato	Annullamento con rinvio	Annullamento parziale senza rinvio	Totale
Agricoltura	1	1	—	1	—	—	3
Aiuti concessi dagli Stati	3	—	—	1	—	—	4
Approvvigionamento	1	—	—	—	—	—	1
Concorrenza	4	—	1	1	1	—	7
Diritto delle istituzioni	1	—	—	1	1	—	3
Politica commerciale	1	—	—	—	—	—	1
Politica sociale	1	—	—	—	—	—	1
Relazioni esterne	—	—	—	—	—	1	1
Siderurgia	1	—	—	—	—	—	1
Statuto del personale	2	2	1	2	2	1	10
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>32</b>

<sup>1</sup> Definiti con decisione della Corte di giustizia.



## A - Attività dei giudici nazionali in materia di diritto comunitario

### *Dati statistici*

I servizi della Corte di giustizia si adoperano al fine di ottenere una conoscenza più completa possibile delle decisioni relative al diritto comunitario emesse dai giudici nazionali.

La seguente tabella riassuntiva indica - specificandolo per ciascuno Stato membro - il numero delle decisioni pronunciate dai giudici nazionali tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 e repertorate nello schedario tenuto dalla Divisione «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia. Vi sono comprese tutte le decisioni, indipendentemente dal fatto che siano state emesse o meno a seguito di pronunce pregiudiziali della Corte.

In una colonna a parte, intitolata «Decisioni relative alla Convenzione di Bruxelles», sono riportate le decisioni attinenti alla Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Va ricordato che tale tabella riassuntiva ha un valore puramente indicativo, poiché lo schedario in base al quale è stata compilata è necessariamente incompleto.

1. Qualsiasi giudice di uno Stato membro può chiedere alla Corte d'interpretare una norma di diritto comunitario contenuta nei trattati o in un atto di diritto derivato qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

I giudici le cui decisioni non sono suscettibili di ricorso giurisdizionale nell'ambito nazionale sono tenuti a sottoporre alla Corte le questioni d'interpretazione sollevate dinanzi ad essi, salvo quando esista già una

Tabella riassuntiva, per ciascuno Stato membro, delle decisioni in materia di diritto comunitario emesse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997

Stato membro	Decisioni emesse in materia di diritto comunitario (esclusa la Convenzione di Bruxelles)	Decisioni relative alla Convenzione di Bruxelles	Totale
Belgio	34	—	34
Danimarca	12	—	12
Germania	110	2	112
Grecia	15	1	16
Spagna	67	—	67
Francia	194	65	259
Irlanda	14	2	16
Italia	132	4	136
Lussemburgo	2	1	3
Paesi Bassi	202	17	219
Austria	32	—	32
Portogallo	2	1	3
Finlandia	12	—	12
Svezia	10	—	10
Regno Unito	103	17	120
Totale	941	110	1 051

## B — Nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali

*In considerazione dell'importanza dei procedimenti pregiudiziali, che rappresentano la metà delle cause trattate dalla Corte, e del vivo interesse suscitato da questo documento negli ambienti giudiziari degli Stati membri, si è deciso di pubblicare nuovamente la presente «Nota informativa», già riportata nella Relazione precedente*

Lo sviluppo dell'ordinamento giuridico comunitario è in gran parte frutto della cooperazione instauratasi tra la Corte di giustizia delle Comunità europee e i giudici nazionali nel quadro del procedimento pregiudiziale previsto dall'art. 177 del Trattato CE e dalle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA<sup>1</sup>.

Per rendere più proficua tale cooperazione e consentire così alla Corte di venir meglio incontro alle aspettative dei giudici nazionali fornendo soluzioni utili alle questioni pregiudiziali, la Corte di giustizia mette a disposizione degli interessati, in particolare dei giudici nazionali, le indicazioni seguenti.

Va sottolineato che queste indicazioni hanno natura e finalità puramente informative e sono prive di qualsiasi valore normativo o anche interpretativo delle norme che disciplinano il procedimento pregiudiziale. Si tratta soltanto di suggerimenti pratici che, alla luce dell'esperienza concreta dei procedimenti pregiudiziali, possono risultare utili al fine di evitare alla Corte le difficoltà che talvolta ha incontrato.

1. Qualsiasi giudice di uno Stato membro può chiedere alla Corte d'interpretare una norma di diritto comunitario contenuta nei trattati o in un atto di diritto derivato qualora lo ritenga necessario ai fini della soluzione di una controversia ad esso sottoposta.

I giudici le cui decisioni non sono suscettibili di ricorso giurisdizionale nell'ambito nazionale sono tenuti a sottoporre alla Corte le questioni d'interpretazione sollevate dinanzi ad essi, salvo quando esista già una

<sup>1</sup> Un procedimento pregiudiziale è altresì previsto nei protocolli di talune convenzioni stipulate dagli Stati membri, in particolare la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

giurisprudenza in materia o quando la corretta applicazione della norma comunitaria risulti del tutto chiara <sup>2</sup>.

2. La Corte di giustizia è competente a statuire sulla validità degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità. I giudici nazionali hanno la possibilità di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi. Ogni giudice nazionale, anche se le sue decisioni siano ancora suscettibili di gravame, deve effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia qualora intenda pronunciarsi sulla validità di un atto comunitario <sup>3</sup>.

Tuttavia il giudice nazionale, ove nutra gravi perplessità in ordine alla validità di un atto della Comunità sul quale è fondato un atto interno, può in via eccezionale sospendere temporaneamente l'applicazione di tale atto o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al riguardo. Egli è tenuto, in tal caso, a deferire la questione di validità alla Corte di giustizia, indicando i motivi per i quali ritiene che l'atto comunitario sia invalido <sup>4</sup>.

3. La questione pregiudiziale dev'essere limitata all'interpretazione o alla validità di una norma comunitaria, dal momento che l'interpretazione del diritto nazionale e la valutazione in ordine alla sua validità esulano dalla competenza della Corte di giustizia. L'applicazione della norma comunitaria al caso concreto sottoposto al giudice nazionale rientra nella competenza di quest'ultimo.

4. La decisione con la quale il giudice nazionale sottopone una questione pregiudiziale alla Corte può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per gli incidenti processuali. La proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte comporta, in linea generale, la sospensione del procedimento nazionale fino a tale pronuncia; la decisione al riguardo, tuttavia, compete esclusivamente al giudice nazionale, conformemente al suo diritto nazionale.

5. La decisione di rinvio contenente la questione pregiudiziale dovrà essere tradotta nelle altre lingue ufficiali della Comunità a cura dei servizi della Corte. Inoltre, i problemi relativi all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario presentano il più delle volte un interesse generale e gli Stati membri e le istituzioni comunitarie hanno la facoltà di presentare osservazioni. È pertanto

<sup>2</sup> Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit (Racc. pag. 3415).

<sup>3</sup> Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199).

<sup>4</sup> Sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik (Racc. pag. I-415), e 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta (Racc. pag. I-3761).

auspicabile che la decisione di rinvio venga redatta nella maniera più chiara e precisa possibile.

6. La decisione di rinvio dev'essere motivata in modo succinto, ma abbastanza completo per permettere alla Corte, come pure a coloro ai quali va notificata (Stati membri, Commissione e, eventualmente, Consiglio e Parlamento europeo), di comprendere correttamente l'ambito di fatto e di diritto della controversia nel procedimento nazionale <sup>5</sup>.

In particolare deve contenere un'esposizione dei fatti la cui conoscenza è indispensabile per comprendere l'ambito giuridico della controversia nella causa principale, un'esposizione degli elementi di diritto eventualmente rilevanti, un'esposizione dei motivi che hanno indotto il giudice nazionale a sottoporre la questione alla Corte e, eventualmente, un'esposizione degli argomenti delle parti; queste varie informazioni devono mettere la Corte di giustizia in grado di fornire una risposta utile al giudice nazionale.

Inoltre, alla decisione di rinvio va acclusa copia dei documenti necessari per comprendere correttamente la controversia, in particolare le norme nazionali applicabili. Peraltro, poiché il fascicolo o i documenti allegati alla decisione di rinvio non vengono sempre integralmente tradotti nelle varie lingue ufficiali della Comunità, il giudice di rinvio deve fare in modo che la sua decisione contenga tutte le informazioni pertinenti.

7. Il giudice nazionale può rivolgere alla Corte una questione pregiudiziale non appena constatati che una pronuncia sul punto o sui punti relativi all'interpretazione o alla validità è necessaria per consentirgli di emettere la sua decisione. Va tuttavia sottolineato che non spetta alla Corte risolvere né le controversie riguardanti le circostanze di fatto della causa principale né le divergenze di opinione in merito all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto nazionale. È quindi auspicabile che la decisione di sollevare una questione pregiudiziale venga presa solo in una fase del procedimento nazionale nella quale il giudice proponente sia in grado di definire, sia pure in maniera ipotetica, l'ambito di fatto e di diritto del problema. In ogni caso, può risultare proficuo per un utile svolgimento del giudizio che la questione pregiudiziale venga posta solo successivamente al contraddittorio tra le parti <sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Sentenza 26 gennaio 1993, causa C-320/90, Telemarsicabruzzo (Racc. pag. I-393).

<sup>6</sup> Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal (Racc. pag. 1453).

8. La decisione di rinvio e i documenti pertinenti vanno inviati direttamente alla Corte dal giudice nazionale in plico raccomandato (indirizzato alla Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo, telefono 00352/43031). Fino alla pronuncia della sentenza la cancelleria della Corte resterà in contatto con il giudice nazionale, al quale trasmetterà copia dei documenti di causa (osservazioni scritte, relazione d'udienza e conclusioni dell'avvocato generale). La Corte trasmetterà del pari la sentenza al giudice di rinvio. Quest'ultimo farebbe cosa grata alla Corte informandola dell'applicazione che avrà dato alla sentenza pregiudiziale nella causa principale e inviandole eventualmente la sua decisione finale.

9. Il procedimento pregiudiziale davanti alla Corte è gratuito; la Corte non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti della causa principale.

La decisione con la quale il giudice nazionale adotta il rinvio deve contenere un esposto un esposto in cui il giudice nazionale deve indicare le ragioni che lo hanno indotto a rinviare la causa al giudice nazionale. L'atto comunitario che è l'oggetto della causa deve essere allegato all'atto di rinvio. Il giudice nazionale deve inoltre indicare le ragioni che lo hanno indotto a rinviare la causa al giudice nazionale. L'atto comunitario che è l'oggetto della causa deve essere allegato all'atto di rinvio. Il giudice nazionale deve inoltre indicare le ragioni che lo hanno indotto a rinviare la causa al giudice nazionale.

1. Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cillit (Racc. pag. 3413).

2. Sentenza 21 settembre 1995, causa C-40/92, Atanas (Racc. pag. I-2761).

Testi delle sentenze e delle conclusioni

## 1. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia

La Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pubblicata nelle lingue ufficiali della Comunità, è la sola fonte autentica da cui possa citarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale di primo grado.

L'ultimo fascicolo annuale della Raccolta contiene l'indice cronologico delle decisioni pubblicate, l'indice delle cause per ordine numerico, l'indice alfabetico delle parti, l'indice degli articoli citati, l'indice alfabetico delle materie e, dal 1991, un nuovo indice analitico che contiene tutte le massime, accompagnate dalle serie di parole corrispondenti («parole chiave»), compilate per le decisioni pubblicate.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è disponibile agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera speciale della Raccolta 1995, 1996 e 1997: 170 ECU, IVA inclusa. Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno del pari indirizzati agli uffici di vendita menzionati. Per altre informazioni rivolgersi alla Direzione generale - Sezione pubblicazioni - della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

## 2. Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego»

Dal 1994 la Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego» contiene tutte le sentenze del Tribunale di primo grado relative al pubblico impiego comunitario, pubblicate ciascuna nella rispettiva lingua processuale ed accompagnate da un riassunto nella lingua ufficiale scelta dall'abbonato. Essa contiene inoltre le massime delle sentenze pronunciate dalla Corte in tale materia su ricorso contro pronunce del Tribunale, mentre il testo integrale delle sentenze è pubblicato, come sempre, nella Raccolta generale. La consultazione della Raccolta «Pubblico impiego» è agevolata da indici anch'essi disponibili in tutte le lingue.

## A – Pubblicazioni e banche dati

### Testi delle sentenze e delle conclusioni

#### 1. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado

La Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, pubblicata nelle lingue ufficiali delle Comunità, è la sola fonte autentica da cui possa citarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella del Tribunale di primo grado.

L'ultimo fascicolo annuale della Raccolta contiene l'indice cronologico delle decisioni pubblicate, l'indice delle cause per ordine numerico, l'indice alfabetico delle parti, l'indice degli articoli citati, l'indice alfabetico delle materie e, dal 1991, un nuovo indice analitico che contiene tutte le massime, accompagnate dalle serie di parole corrispondenti («parole chiave»), compilate per le decisioni pubblicate.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo della Raccolta 1995, 1996 e 1997: 170 ECU, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno del pari indirizzati agli uffici di vendita menzionati. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

#### 2. Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego»

Dal 1994 la Raccolta della giurisprudenza comunitaria «Pubblico impiego» contiene tutte le sentenze del Tribunale di primo grado relative al pubblico impiego comunitario, pubblicate ciascuna nella rispettiva lingua processuale ed accompagnate da un riassunto nella lingua ufficiale scelta dall'abbonato. Essa contiene inoltre le massime delle sentenze pronunciate dalla Corte in tale materia su ricorso contro pronunce del Tribunale, mentre il testo integrale delle sentenze è pubblicato, come sempre, nella Raccolta generale. La consultazione della Raccolta «Pubblico impiego» è agevolata da indici anch'essi disponibili in tutte le lingue.

Negli Stati membri e in taluni paesi terzi la Raccolta è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera (prezzo: 70 ECU, IVA esclusa). Per quanto riguarda gli altri paesi, gli ordini vanno indirizzati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, L-2985 Lussemburgo. Per altre informazioni rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

Il prezzo dell'abbonamento ad entrambe le pubblicazioni sopra descritte è di 205 ECU, IVA esclusa. Per altre informazioni, rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

### 3. Le sentenze della Corte e del Tribunale e le conclusioni degli avvocati generali

Questi documenti possono essere ottenuti in testo offset, se ancora disponibili, ordinandoli per iscritto, precisando la lingua desiderata, alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo, dietro versamento di un importo forfettario per documento attualmente pari a 600 BFR, IVA esclusa, e suscettibile di variazioni nel tempo. L'ordinativo non sarà più preso in considerazione una volta pubblicato il fascicolo della Raccolta contenente la sentenza o le conclusioni desiderate.

Gli interessati già abbonati alla Raccolta della giurisprudenza possono sottoscrivere un abbonamento, precisando la lingua o le lingue ufficiali comunitarie desiderate, alle versioni offset dei testi figuranti nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, ad eccezione dei testi pubblicati esclusivamente nella Raccolta «Pubblico impiego». Il prezzo dell'abbonamento annuo è attualmente fissato in 13 200 BFR, IVA esclusa.

## Altre pubblicazioni

### 1. Documenti editi dalla Cancelleria della Corte di giustizia

- a) Raccolta di testi sull'organizzazione, sulle competenze e sulla procedura della Corte

Questo volume raccoglie le disposizioni che interessano la Corte ed il Tribunale di primo grado e che si trovano *passim* nei Trattati, nel diritto derivato e in varie convenzioni. L'edizione del 1993 è aggiornata al 30 settembre 1992. Un indice ne facilita la consultazione.

L'opera è disponibile nelle lingue ufficiali (ad eccezione del finlandese e dello svedese) al prezzo di 13,50 ECU, IVA esclusa, agli indirizzi indicati nell'ultima pagina della presente opera.

Una nuova edizione è prevista per il 1998.

- b) Calendario delle udienze della Corte

Il calendario delle udienze viene fissato settimanalmente. Può essere modificato ed ha quindi un valore puramente informativo.

È disponibile su richiesta da rivolgersi alla Divisione interna – Sezione pubblicazioni – della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

### 2. Documenti editi dalla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia

- a) Attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Bollettino d'informazione settimanale, ottenibile mediante abbonamento, sulle attività giudiziarie della Corte e del Tribunale di primo grado, contenente il riassunto per sommi capi delle sentenze pronunciate, le conclusioni degli avvocati generali e gli estremi delle nuove cause promosse nella settimana precedente. La pubblicazione menziona anche gli avvenimenti più importanti della vita dell'Istituzione.

L'ultimo numero dell'anno contiene sempre un indice analitico delle sentenze e delle altre decisioni emesse dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado nel corso dell'anno, nonché dati statistici.

Le Attività sono pubblicate anche su Internet.

- b) Relazione annuale

Pubblicazione in cui vengono riassunte le attività giudiziarie della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nonché le attività connesse (convegni e giornate di studio per magistrati, visite, seminari ecc.). Questo documento contiene numerosi dati statistici e i testi dei discorsi pronunciati in occasione delle udienze solenni della Corte.

### c) Calendario della settimana

Elenco settimanale plurilingue dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in cui si annunciano le udienze di trattazione orale nonché la presentazione delle conclusioni e le pronunce delle sentenze che avvengono nel corso della settimana di cui trattasi; esso fornisce anche cenni sulla settimana seguente. Per ogni causa vi è una descrizione succinta dell'oggetto. Le versioni finlandese e svedese sono in corso di completamento. Il calendario della settimana è pubblicato ogni giovedì.

Anche il calendario della settimana è pubblicato su Internet.

Le richieste concernenti i documenti sopra citati, disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità (in particolare, dal 1995, anche in finlandese e svedese), vanno indirizzate per iscritto, con menzione della lingua prescelta, alla Divisione «Stampa e Informazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo. Il servizio è gratuito.

## 3. Documenti editi dalla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia

### 3.1. Biblioteca

#### a) Bibliografia recente

Elenco bimestrale comprendente la rilevazione sistematica di tutte le pubblicazioni (monografie e articoli) acquisite o spogliate durante il periodo di riferimento. La bibliografia è suddivisa in due parti:

- parte A: pubblicazioni giuridiche sull'integrazione europea;
- parte B: teoria generale del diritto, del diritto internazionale, del diritto comparato e dei diritti nazionali.

Le richieste relative a queste pubblicazioni devono essere inviate alla Divisione «Biblioteca» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

#### b) Bibliografia giuridica dell'integrazione europea

Pubblicazione annuale basata sulle acquisizioni di opere monografiche e sullo spoglio dei periodici durante l'anno di riferimento nel campo del diritto

comunitario. A partire dall'edizione 1990 la bibliografia è divenuta una pubblicazione ufficiale delle Comunità europee. Essa contiene oltre 4 000 riferimenti bibliografici, reperibili mediante indici analitici e mediante l'indice degli autori.

La bibliografia annuale è in vendita agli indirizzi indicati nell'ultima pagina di quest'opera al prezzo di 32 ECU, IVA esclusa.

## 3.2. Ricerca e documentazione

### a) Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario

La Corte di giustizia delle Comunità europee pubblica il «Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario», che presenta in maniera sistematica sia la sua giurisprudenza sia una selezione di pronunce dei giudici degli Stati membri.

L'opera comprende due serie, che possono essere acquistate separatamente e che riguardano i seguenti settori:

**Serie A:** Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, escluse quella relativa al pubblico impiego europeo e quella relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

**Serie D:** Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e dei giudici degli Stati membri relativa alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La serie A contiene la giurisprudenza dal 1977 in poi. I vari fascicoli a fogli mobili pubblicati dal 1983 saranno presto sostituiti da un'edizione consolidata relativa al periodo 1977-1990. La versione francese è già disponibile e le versioni danese, inglese, italiana, olandese e tedesca sono in preparazione. Prezzo: 100 ECU, IVA esclusa.

In futuro la serie A sarà oggetto di una pubblicazione quinquennale in tutte le lingue ufficiali delle Comunità. La prima di queste pubblicazioni si riferirà al

periodo 1991-1995. Saranno disponibili aggiornamenti annuali che, in un primo tempo, verranno pubblicati soltanto in lingua francese.

La serie D, il cui primo fascicolo è stato pubblicato nel 1981, copre attualmente, dopo la pubblicazione del fascicolo 5 (febbraio 1993) nelle versioni danese, francese, inglese, italiana, tedesca e olandese, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1976 al 1991 e la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri dal 1973 al 1990. Prezzo: 40 ECU, IVA esclusa.

b) Index A-Z

Pubblicazione informatizzata che contiene un elenco numerico di tutte le cause promosse dal 1954 dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado, un elenco alfabetico dei nomi delle parti e un elenco degli organi giurisdizionali nazionali che hanno proposto domande pregiudiziali alla Corte. L'*Index A-Z* rinvia alla pubblicazione della pronuncia nella Raccolta della giurisprudenza. Questa pubblicazione è disponibile in francese e in inglese ed è aggiornata ogni anno. Prezzo: 25 ECU, IVA esclusa.

c) Note (Riferimenti delle note della dottrina relative alle sentenze della Corte)

Questa pubblicazione elenca tutte le note della dottrina relative alle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado e ne fornisce i riferimenti. È aggiornata ogni anno. Prezzo: 15 ECU, IVA esclusa.

Le varie pubblicazioni di cui sopra possono essere ordinate presso uno dei punti di vendita indicati nell'ultima pagina della presente opera.

Oltre alle pubblicazioni destinate ad una diffusione commerciale, i servizi «Ricerca e documentazione» approntano vari strumenti di lavoro a uso interno, tra i quali si segnalano:

d) Convenzioni di Bruxelles e di Lugano – Edizione plurilingue

Raccolta dei testi delle Convenzioni di Bruxelles 27 settembre 1968 e di Lugano 16 settembre 1988, concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con i relativi atti di adesione, protocolli e dichiarazioni, in tutte le lingue ufficiali. L'opera, unitamente ai testi introduttivi

in francese ed in inglese, è stata pubblicata nel 1997 e sarà aggiornata periodicamente. Prezzo 30 ECU IVA esclusa.

e) Bollettino periodico della giurisprudenza

Raccoglie, su base trimestrale, semestrale e annuale, tutte le massime delle sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado destinate a comparire in seguito nella Raccolta della giurisprudenza. È strutturato secondo un piano sistematico identico a quello del Repertorio, così da prefigurare, per un dato periodo, tale Repertorio, e può fornire all'utente servizi analoghi. È disponibile in francese.

f) Giurisprudenza in materia di pubblico impiego comunitario

Pubblicazione in francese che raccoglie, secondo un piano sistematico, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado che riguarda il contenzioso del pubblico impiego comunitario.

g) Giurisprudenza nazionale in materia di diritto comunitario

La Corte ha costituito una banca di dati informatizzati che ricomprende la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri relativa al diritto comunitario. È possibile, partendo da questa banca dati, pubblicare in francese, a seconda dell'andamento dei lavori di analisi e di codificazione, indici di pronunce repertoriate (con descrittori relativi al contenuto) sia per Stato membro sia per materia.

Le richieste relative a queste pubblicazioni devono essere inviate alla Direzione «Biblioteca, ricerca e documentazione» della Corte di giustizia, L-2925 Lussemburgo.

## Banche dati

### CELEX

Il sistema automatizzato di documentazione per il diritto comunitario CELEX (*Communitatis Europaeae Lex*), gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e alimentato dalle istituzioni comunitarie, comprende la legislazione, la giurisprudenza, gli atti preparatori e le interrogazioni

parlamentari, nonché le misure nazionali di esecuzione delle direttive (indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/celex>).

Per quanto riguarda più specificamente la giurisprudenza, CELEX contiene il testo integrale delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, comprese le massime compilate per ciascuna causa. Vi figurano anche i riferimenti alle conclusioni degli avvocati generali e, a partire dal 1987, il testo integrale di queste. La giurisprudenza viene aggiornata settimanalmente.

Il sistema CELEX è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione.

### RAPID - OVIDE/EPISTEL

La banca dati RAPID, gestita dal Servizio del portavoce della Commissione delle Comunità europee, e la banca dati OVIDE/EPISTEL del Parlamento europeo contengono la versione francese del *Bollettino delle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee* (v. sopra).


Le versioni on line ufficiali di CELEX e RAPID sono offerte da Eurobases mediante distributori nazionali autorizzati.

Infine, una serie di prodotti d'informazione on line e CD-ROM sono realizzati su licenza. Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo.

dicembre 1997

### ORGANIGRAMMA SCHEMATICO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

CORTE DI GIUSTIZIA



(1) In forza del nuovo art. 45 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, «i funzionari o altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento».

parlamentari, nonché le decisioni amministrative (indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/celex>).

Per quanto riguarda più specificamente gli arresti preventivi, CELEX contiene il testo integrale delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, complete di massime scelse per ciascuna causa. Vi figurano anche i riferimenti alle convenzioni internazionali generali o, a partire dal 1957, il testo integrale di quanto il Parlamento viene aggiornato settimanalmente.


Il sistema CELEX è disponibile nelle lingue ufficiali dell'Unione.

**RAPID - OVIDE/ERIS/TEL**

La banca dati RAPID, creata dal Servizio informatico della Commissione delle Comunità europee, e la banca dati OVIDE/ERIS/TEL del Parlamento europeo contengono la versione francese del *Bulletin des arrêts de la Cour de justice e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee* (v. sopra).

Le versioni originali ufficiali di CELEX e RAPID sono ottenibili in francese mediante distributori nazionali autorizzati.

Infine, una serie di prodotti d'informazione e CD-ROM sono reperibili su licenza. Per ottenere ulteriori informazioni rivolgetevi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 10185 Lussemburgo.



**CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

L-2925 Lussemburgo

Telefono: 4303-1

Telex della Cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegrafico: CURIA

Telefax della Corte: 4303 2600

Telefax della Divisione Stampa e Informazione: 4303 2500

Telefax della Divisione Interna - Sezione pubblicazioni: 4303 2650

La Corte su Internet: [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int)

Corte di giustizia delle Comunità europee

**Relazione annuale 1997 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia  
e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1999 — 243 pagg. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-829-0387-7

**BELGIQUE/BELGIË**

**Jean De Lannoy**  
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202  
B-1190 Bruxelles/Brussel  
Tel. (32-2) 538 43 08  
Fax (32-2) 538 08 41  
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be  
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

**La librairie européenne/De Europese Boekhandel**

Rue de la Loi 244/Wetstraat 244  
B-1040 Bruxelles/Brussel  
Tel. (32-2) 293 23 39  
Fax (32-2) 735 08 60  
E-mail: mail@libeurop.be  
URL: http://www.libeurop.be

**Moniteur belge/Belgisch Staatsblad**

Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42  
B-1000 Bruxelles/Brussel  
Tél. (32-2) 552 22 11  
Fax (32-2) 511 01 84

**DANMARK**

**J. H. Schultz Information A/S**

Herstedvang 10-12  
DK-2620 Albertslund  
Tlf. (45) 43 53 23 00  
Fax (45) 43 63 19 69  
E-mail: schultz@schultz.dk  
URL: http://www.schultz.dk

**DEUTSCHLAND**

**Bundesanzeiger Verlag GmbH**

Vertriebsabteilung  
Amsterdamer Straße 192  
D-50735 Köln  
Tel. (49-221) 97 66 80  
Fax (49-221) 97 66 82 78  
E-Mail: Vertrieb@bundesanzeiger.de  
URL: http://www.bundesanzeiger.de

**ΕΛΛΑΔΑ/GREECE**

**G. C. Eleftheroudakis SA**

International Bookstore  
Panepistimiou 17  
GR-10564 Athina  
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3/4/5  
Fax (30-1) 323 98 21  
E-mail: elebooks@netor.gr

**ESPAÑA**

**Boletín Oficial del Estado**

Trafalgar, 27  
E-28071 Madrid  
Tel. (34) 915 38 21 11 (Libros),  
913 84 17 15 (Suscrip.)  
Fax (34) 915 38 21 21 (Libros),  
913 84 17 14 (Suscrip.)  
E-mail: clientes@com.boe.es  
URL: http://www.boe.es

**Mundi Prensa Libros, SA**

Castelló, 37  
E-28001 Madrid  
Tel. (34) 914 36 37 00  
Fax (34) 915 75 39 98  
E-mail: libreria@mundiprensa.es  
URL: http://www.mundiprensa.com

**FRANCE**

**Journal officiel**

Service des publications des CE  
26, rue Desaix  
F-75727 Paris Cedex 15  
Tél. (33) 140 58 77 31  
Fax (33) 140 58 77 00

**IRELAND**

**Government Supplies Agency**

Publications Section  
4-5 Harcourt Road  
Dublin 2  
Tel. (353-1) 661 31 11  
Fax (353-1) 475 27 60  
E-mail: cpw@iol.ie

**ITALIA**

**Licosa SpA**

Via Duca di Calabria, 1/1  
Casella postale 552  
I-50125 Firenze  
Tel. (39-55) 064 54 15  
Fax (39-55) 064 12 57  
E-mail: licosa@fbcc.it  
URL: http://www.fbcc.it/licosa

**LUXEMBOURG**

**Messageries du livre SARL**

5, rue Raffaeisen  
L-2411 Luxembourg  
Tél. (352) 40 19 20  
Fax (352) 49 06 61  
E-mail: mdl@pt.lu  
URL: http://www.mdl.lu

**Abonnements:**

**Messageries Paul Kraus**

11, rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Tél. (352) 49 98 88-8  
Fax (352) 49 98 88-444  
E-mail: mpk@pt.lu  
URL: http://www.mpk.lu

**NEDERLAND**

**SDU Servicecentrum Uitgevers**

Christoffel Plantijnstraat 2  
Postbus 20014  
2500 EA Den Haag  
Tel. (31-70) 378 98 80  
Fax (31-70) 378 97 83  
E-mail: sdu@sdu.nl  
URL: http://www.sdu.nl

**ÖSTERREICH**

**Manz'sche Verlags- und**

**Universalitätsbuchhandlung GmbH**  
Kohlmarkt 16  
A-1014 Wien  
Tel. (43-1) 53 16 11 00  
Fax (43-1) 53 16 11 67  
E-Mail: bestellen@manz.co.at  
URL: http://www.austria.EU.net:81/manz

**PORTUGAL**

**Distribuidora de Livros Bertrand Ld.**

Grupo Bertrand, SA  
Rua das Terras dos Vales, 4-A  
Apartado 60037  
P-2700 Amadora  
Tel. (351-1) 495 90 50  
Fax (351-1) 498 02 55

**Imprensa Nacional-Casa da Moeda, EP**

Rua Marquês Sá de Bandeira, 16-A  
P-1050 Lisboa Codex  
Tel. (351-1) 353 03 99  
Fax (351-1) 353 02 94  
E-mail: del.incm@mail.telepac.pt  
URL: http://www.incm.pt

**SUOMI/FINLAND**

**Akateeminen Kirjakauppa/Akademiska**

**Bokhandeln**  
Keskuskatu 1/Centralgatan 1  
PLPB 128  
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors  
P. fin. (358-9) 121 44 18  
F. fax (358-9) 121 44 35  
Sähköposti: akatilaus@akateeminen.com  
URL: http://www.akateeminen.com

**SVERIGE**

**BTJ AB**

Traktorvägen 11  
S-221 82 Lund  
Tfn (46-46) 18 00 00  
Fax (46-46) 30 79 47  
E-post: btjeu-pub@btj.se  
URL: http://www.btj.se

**UNITED KINGDOM**

**The Stationery Office Ltd**

International Sales Agency  
51 Nine Elms Lane  
London SW8 5DR  
Tel. (44-171) 873 90 90  
Fax (44-171) 873 84 63  
E-mail: ipa.enquiries@theso.co.uk  
URL: http://www.theso.co.uk

**ISLAND**

**Bokabud Larusar Blöndal**

Skólavörðustíg, 2  
IS-101 Reykjavík  
Tel. (354) 551 56 50  
Fax (354) 552 55 60

**NORGE**

**Swets Norge AS**

Østentveien 18  
Boks 6512 Etterstad  
N-0606 Oslo  
Tel. (47-22) 97 45 00  
Fax (47-22) 97 45 45

**SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA**

**Euro Info Center Schweiz**

c/o OSEC  
Stampfenbachstraße 85  
PF 492  
CH-8035 Zürich  
Tel. (41-1) 365 53 15  
Fax (41-1) 365 54 11  
E-mail: eics@osec.ch  
URL: http://www.osec.ch/eics

**BALGARUA**

**Europress Euromedia Ltd**

59, blvd Vitoshka  
BG-1000 Sofia  
Tel. (359-2) 980 37 66  
Fax (359-2) 980 42 30  
E-mail: Milena@mbox.cit.bg

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**ŮSIS**

NIS-prodejna  
Havelská 22  
CZ-130 00 Praha 3  
Tel. (420-2) 24 23 14 86  
Fax (420-2) 24 23 11 14  
E-mail: nikosp@dec.nis.cz  
URL: http://usis.cz

**CYPRUS**

**Cyprus Chamber of Commerce and Industry**

PO Box 1455  
CY-1509 Nicosia  
Tel. (357-2) 66 95 00  
Fax (357-2) 66 10 44  
E-mail: info@ccci.org.cy

**ESTI**

**Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Estonian**

**Chamber of Commerce and Industry)**  
Toom-Kooli 17  
EE-0001 Tallinn  
Tel. (372) 646 02 44  
Fax (372) 646 02 45  
E-mail: einfo@koda.ee  
URL: http://www.koda.ee

**HRVATSKA**

**Mediatrade Ltd**

Pavla Hatza 1  
HR-10000 Zagreb  
Tel. (385-1) 43 03 92  
Fax (385-1) 43 03 92

**MAGYARORSZÁG**

**Euro Info Service**

Europa Ház  
Margitsziget  
PO Box 475  
H-1396 Budapest 62  
Tel. (36-1) 350 80 25  
Fax (36-1) 350 90 32  
E-mail: euroinfo@mail.mata.vu  
URL: http://www.euroinfo.hu/index.htm

**MALTA**

**Miller Distributors Ltd**

Malta International Airport  
PO Box 25  
Luqa LQA 05  
Tel. (356) 66 44 88  
Fax (356) 67 67 99  
E-mail: gwirth@usa.net

**POLSKA**

**Ars Polona**

Krakowskie Przedmiescie 7  
Śl. pocztowa 1001  
PL-00-950 Warszawa  
Tel. (48-22) 826 12 01  
Fax (48-22) 826 62 40  
E-mail: ars\_pol@bevy.hsn.com.pl

**ROMANIA**

**Euromedia**

Str. G.ral Barthelet Nr 41  
RO-70749 Bucuresti  
Tel. (40-1) 315 44 03  
Fax (40-1) 315 44 03

**RUSSIA**

**CCEC**

60-letiya Oktyabrya Av. 9  
117312 Moscow  
Tel. (7-095) 135 52 27  
Fax (7-095) 135 52 27

**SLOVAKIA**

**Centrum VTI SR**

Nám. Slobody, 19  
SK-81223 Bratislava  
Tel. (421-7) 531 83 64  
Fax (421-7) 531 83 64  
E-mail: europ@ttb1.sltk.stuba.sk  
URL: http://www.sltk.stuba.sk

**SLOVENIA**

**Gospodarski Vestnik**

Dunajska cesta 5  
SLO-1000 Ljubljana  
Tel. (386) 611 33 03 54  
Fax (386) 611 33 91 28  
E-mail: europ@gvestnik.si  
URL: http://www.gvestnik.si

**TÜRKIYE**

**Dünya Infotel AS**

100, Yil Mahallesi 34440  
TR-80050 Bagcilar-Istanbul  
Tel. (90-212) 629 46 89  
Fax (90-212) 629 46 27  
E-mail: infotel@dunya-gazete.com.tr

**AUSTRALIA**

**Hunter Publications**

PO Box 404  
3067 Abbotsford, Victoria  
Tel. (61-3) 94 17 53 61  
Fax (61-3) 94 19 71 54  
E-mail: jpdavies@ozemail.com.au

**CANADA**

**Les éditions La Liberté Inc.**

3020, chemin Sainte-Foy  
G1X 3V Sainte-Foy, Québec  
Tel. (1-418) 658 57 63  
Fax (1-800) 567 54 49  
E-mail: liberte@mediom.qc.ca

**Renouf Publishing Co. Ltd**

5369 Chemin Canotek Road Unit 1  
K1J 9J3 Ottawa, Ontario  
Tel. (1-613) 745 26 65  
Fax (1-613) 745 76 80  
E-mail: order деп@renoufbooks.com  
URL: http://www.renoufbooks.com

**EGYPT**

**The Middle East Observer**

41 Sherif Street  
Cairo  
Tel. (20-2) 393 97 32  
Fax (20-2) 393 97 32  
E-mail: order\_book@meobserver.com.eg  
URL: www.meobserver.com.eg

**INDIA**

**EBIC India**

3rd Floor, Y. B. Chavan Centre  
Gen. J. Bhosale Marg.  
400 021 Mumbai  
Tel. (91-22) 282 60 64  
Fax (91-22) 285 45 64  
E-mail: ebic@glasbm01.vsnl.net.in  
URL: http://www.ebicindia.com

**ISRAËL**

**ROY International**

41, Mishmar Hayarden Street  
PO Box 13056  
61130 Tel Aviv  
Tel. (972-3) 649 94 69  
Fax (972-3) 648 60 39  
E-mail: roy@netvision.net.il

**Sub-agent for the Palestinian Authority:**

**Index Information Services**

PO Box 19502  
Jerusalem  
Tel. (972-2) 627 16 34  
Fax (972-2) 627 12 19

**JAPAN**

**PSI-Japan**

Asahi Sanbancho Plaza #206  
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku  
Tokyo 102  
Tel. (81-3) 32 34 69 21  
Fax (81-3) 32 34 69 15  
E-mail: books@psi-japan.co.jp  
URL: http://www.psi-japan.com

**MALAYSIA**

**EBIC Malaysia**

Level 7, Wisma Hong Leong  
18 Jalan Perak  
50450 Kuala Lumpur  
Tel. (60-3) 262 62 98  
Fax (60-3) 262 61 98  
E-mail: ebic-kl@mol.net.my

**PHILIPPINES**

**EBIC Philippines**

19th Floor, PS Bank Tower  
Sen. Gil J. Puyat Ave. cor. Tindalo St.  
Makati City  
Metro Manila  
Tel. (63-2) 759 66 80  
Fax (63-2) 759 66 90  
E-mail: ecpcom@globe.com.ph  
URL: http://www.ecp.com

**SOUTH KOREA**

**Information Centre for Europe (ICE)**

204 Woo Sol Parktel  
395-185 Seogyo Dong, Mapo Ku  
121-210 Seoul  
Tel. (82-2) 322 53 03  
Fax (82-2) 322 53 14  
E-mail: euroinfo@shinbriro.com

**THAILAND**

**EBIC Thailand**

29 Vanissa Building, 8th Floor  
Soi Chidlom  
Ploenchit  
10330 Bangkok  
Tel. (66-2) 855 06 27  
Fax (66-2) 855 06 28  
E-mail: ebicbk@ksc15.th.com  
URL: http://www.ebicbk.org

**UNITED STATES OF AMERICA**

**Bernan Associates**

4611-F Assembly Drive  
Lanham MD20706  
Tel. (1-800) 274 44 47 (toll free telephone)  
Fax (1-800) 865 34 50 (toll free fax)  
E-mail: query@bernan.com  
URL: http://www.bernan.com

**ANDERE LÄNDER/OTHER COUNTRIES/**

**AUTRES PAYS**

Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer  
Wahl / Please contact the sales office  
of your choice / Veuillez vous adresser  
au bureau de vente de votre choix



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

ISBN 92-829-0387-7



9 789282 903872 >